



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

37865-18

Composta da:

ADET TONI NOVIK	- Presidente -	Sent. n. sez. 1317/2017
VINCENZO SIANI	- Relatore -	UP - 01/12/2017
LUIGI FABRIZIO MANCUSO		R.G.N. 17816/2017
ROBERTO BINENTI		
ANTONIO CAIRO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

COMBERIATI VINCENZO nato a PETILIA POLICASTRO il 11/04/1957  
CARIA SALVATORE nato a PETILIA POLICASTRO il 10/01/1978  
COMBERIATI PIETRO nato a CROTONE il 24/07/1980  
COMBERIATI SALVATORE CL.66 nato a PETILIA POLICASTRO il 05/11/1966  
COMBERIATI SALVATORE CL.59 nato a PETILIA POLICASTRO il 17/07/1959  
GRANDE ARACRI NICOLINO nato a CUTRO il 20/01/1959  
GRANO GIUSEPPE nato a MILANO il 31/05/1965  
PACE DOMENICO nato a CROTONE il 16/08/1980  
PACE GIUSEPPE nato a CROTONE il 13/05/1977  
SCANDALE GIUSEPPE nato a PETILIA POLICASTRO il 15/07/1968  
VONA SALVATORE nato a PETILIA POLICASTRO il 08/05/1981

avverso la sentenza del 23/06/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso nel seguente senso:

il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per GRANO Giuseppe. Rigetto per tutti gli altri ricorsi.

uditi i difensori:

L'Avvocato PITARI PIETRO del foro di CATANZARO comunica durante la requisitoria del Procuratore Generale di non partecipare all'udienza, quindi assente per le conclusioni.

1) L'avvocato FIORMONTI MANFREDO del foro di LATINA in difesa di PACE DOMENICO conclude riportandosi ai motivi di ricorso.

2) L'avvocato ARICO' GIOVANNI del foro di ROMA in difesa di VONA SALVATORE conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi di ricorso per il ricorrente CAIRA SALVATORE nominato come sostituto processuale dall'avvocato SAPORITO MARIO del foro di CROTONE.

3) L'avvocato VISCOMI GREGORIO del foro di CATANZARO in difesa di GRANDE ARACRI NICOLINO e SCANDALE GIUSEPPE conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

Alle ore 14,00 la Corte sospende momentaneamente l'udienza.

Alle ore 15,00 la Corte riprende il decorso dell'udienza.

4) L'avvocato CASALINUOVO ALDO del foro di CATANZARO in difesa di COMBERIATI VINCENZO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

5) L'avvocato CARVELLI GIUSEPPE del foro di CATANZARO in difesa di COMBERIATI SALVATORE CL.59 conclude riportandosi ai motivi di ricorso.

6) L'avvocato STAIANO SALVATORE del foro di CATANZARO in difesa di COMBERIATI SALVATORE CL.59 e GRANDE ARACRI NICOLINO conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento dei ricorsi.

7) L'avvocato CAVARRETTA RENZO del foro di CROTONE in difesa di COMBERIATI PIETRO e SCANDALE GIUSEPPE conclude riportandosi ai motivi di ricorso.

8) L'avvocato ROTUNDO SERGIO del foro di CATANZARO in difesa di COMBERIATI

SALVATORE CL.66 e PACE GIUSEPPE conclude insistendo nell'accoglimento dei ricorsi.

9) L'avvocato GAITO ALFREDO del foro di ROMA in difesa di COMBERIATI PIETRO e GRANO GIUSEPPE conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

10) L'avvocato GIANZI GIUSEPPE ANTONIO del foro di ROMA in difesa di COMBERIATI VINCENZO conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso.

0

0

M

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 22 luglio - 5 ottobre 2015 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, all'esito di giudizio abbreviato, aveva giudicato, fra gli altri, Vincenzo Comberiati, Salvatore Caria, Pietro Comberiati, Salvatore Comberiati (classe 1966), Salvatore Comberiati (classe 1959), Nicolino Grande Aracri, Giuseppe Grano, Domenico Pace, Giuseppe Pace, Giuseppe Scandale e Salvatore Vona, così decidendo:

- aveva dichiarato Vincenzo COMBERIATI colpevole dei delitti ascrittigli ai capi 1) (omicidio di Mario Scalise), 2) (omicidio di Romano Scalise), 3) (ricettazione e riciclaggio relativi alle autovetture BMW e Fiat Grande Punto impiegate per l'omicidio di Romano Scalise, nonché di un fucile calibro 12 di provenienza delittuosa), 5) (omicidio di Francesco Bruno), 6) (detenzione e porto illegali della pistola cal. 9 utilizzata nell'omicidio di Francesco Bruno), 8) (partecipazione in posizione apicale all'associazione mafiosa denominata *'ndrangheta*, riferita alla Locale di Petilia Policastro) e 9) (tentata estorsione aggravata, con danneggiamento aggravato, in danno di Salvatore Carvelli e Teresa Vona) ed, escluse quanto al capo 1) le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, n. 1, e 112 cod. pen., e quanto ai capi 2) e 5) la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., unificati i delitti ex art. 81 cod. pen. nonché applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo;

- aveva dichiarato Pietro Comberiati colpevole dei delitti ascrittigli ai capi 2) (omicidio di Romano Scalise), 3) (ricettazione e riciclaggio relativi alle autovetture BMW e Fiat Grande Punto impiegate per l'omicidio di Romano Scalise, nonché di un fucile calibro 12 di provenienza delittuosa), 5) (omicidio di Francesco Bruno), 6) (detenzione e porto illegali della pistola cal. 9 utilizzata nell'omicidio di Francesco Bruno), 7) (detenzione e porto illegali, in concorso con Francesco Bruno, di una pistola cal. 9, Beretta, mod. 34), 8) (partecipazione in posizione di organizzatore all'associazione mafiosa denominata *'ndrangheta*, riferita alla Locale di Petilia Policastro), 9) (tentata estorsione aggravata, con danneggiamento aggravato, in danno di Salvatore Carvelli e Teresa Vona), 15) (estorsione aggravata e continuata, con danneggiamento aggravato, in danno di Franzisco Bifezzi e Luigi Bifezzi) e 16) (estorsione aggravata in danno di Salvatore Rizzuti e tentata estorsione in danno di Emilio Carvelli) ed, esclusa, quanto ai capi 2) e 5), la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., unificati i delitti dal vincolo della continuazione nonché applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo;

- aveva dichiarato Salvatore COMBERIATI (classe 1959) colpevole dei delitti ascrittigli ai capi 1) (omicidio di Mario Scalise), 2) (omicidio di Romano Scalise),

3) (ricettazione e riciclaggio relativi alle autovetture BMW e Fiat Grande Punto impiegate per l'omicidio di Romano Scalise, nonché di un fucile calibro 12 di provenienza delittuosa) e 8) (partecipazione in posizione di organizzatore all'associazione mafiosa denominata '*ndrangheta*, riferita alla Locale di Petilia Policastro) ed, escluse quanto al capo 1) le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, n. 1, e 112 cod. pen. e quanto ai capi 2) e 5) la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., unificati i delitti dal vincolo della continuazione nonché applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo;

- aveva dichiarato Salvatore COMBERIATI (classe 1966) colpevole dei delitti ascrittigli ai capi 2) (omicidio di Romano Scalise), 3) (ricettazione e riciclaggio relativi alle autovetture BMW e Fiat Grande Punto impiegate per l'omicidio di Romano Scalise, nonché di un fucile calibro 12 di provenienza delittuosa), 5) (omicidio di Francesco Bruno), 6) (detenzione e porto illegali della pistola cal. 9 utilizzata nell'omicidio di Francesco Bruno) e 8) (partecipazione in posizione apicale all'associazione mafiosa denominata '*ndrangheta*, riferita alla Locale di Petilia Policastro) ed esclusa, quanto ai capi 2) e 5), la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., unificati i delitti dal vincolo della continuazione nonché applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo;

- aveva dichiarato Nicolino GRANDE ARACRI colpevole del delitto ascrittogli al capo 4) (omicidio di Rosario Ruggiero) della rubrica ed, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. nonché applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione;

- aveva dichiarato Giuseppe GRANO colpevole del delitto ascrittogli al capo 4) (omicidio di Rosario Ruggiero) ed, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. nonché applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione;

- aveva dichiarato Giuseppe SCANDALE colpevole dei delitti ascrittigli ai capi 2) (omicidio di Romano Scalise), 3) (ricettazione e riciclaggio relativi alle autovetture BMW e Fiat Grande Punto impiegate per l'omicidio di Romano Scalise, nonché di un fucile calibro 12 di provenienza delittuosa) e 8) (partecipazione in posizione di organizzatore all'associazione mafiosa denominata '*ndrangheta*, riferita alla Locale di Petilia Policastro) ed, esclusa, quanto al capo 2), la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., unificati i delitti dal vincolo della continuazione nonché applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione;

- aveva dichiarato Salvatore VONA colpevole dei delitti ascrittigli ai capi 8) (partecipazione all'associazione mafiosa denominata '*ndrangheta*, riferita alla

Locale di Petilia Policastro) e 15) (estorsione aggravata e continuata, con danneggiamento aggravato, in danno di Franzisco Bifezzi e Luigi Bifezzi) ed, unificati i delitti dal vincolo della continuazione nonché applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni sette, mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;

- aveva dichiarato Giuseppe PACE colpevole del delitto ascrittogli al capo 8) (partecipazione all'associazione mafiosa denominata '*ndrangheta*', riferita alla Locale di Petilia Policastro) e, applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione;

- aveva dichiarato Salvatore CARIA colpevole del delitto ascrittogli al capo 8) (partecipazione all'associazione mafiosa denominata '*ndrangheta*', riferita alla Locale di Petilia Policastro) e, applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione;

- aveva dichiarato Domenico PACE colpevole del delitto ascrittogli al capo 8) (partecipazione all'associazione mafiosa denominata '*ndrangheta*', riferita alla Locale di Petilia Policastro) e, riconosciuta la-circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 nonché applicata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione.

1.1. Impugnata, per quanto qui rileva, dai suddetti imputati la sentenza di primo grado, la Corte di assise di appello di Catanzaro, con sentenza del 23 giugno - 20 dicembre 2016, ha parzialmente riformato la prima decisione quanto alla posizione di Salvatore Comberiati (classe 1966) assolvendolo per non aver commesso il fatto dai reati ai lui ascritti ai capi 2) (omicidio di Romano Scalise), 3) (ricettazione e riciclaggio relativi alle autovetture BMW e Fiat Grande Punto impiegate per l'omicidio di Romano Scalise, nonché di un fucile calibro 12 di provenienza delittuosa) e rideterminando la pena per i rimanenti reati in quella di anni trenta di reclusione.

La Corte territoriale ha, per il resto, confermato la sentenza impugnata quanto alle posizioni di Vincenzo Comberiati, Salvatore Caria, Pietro Comberiati, Salvatore Comberiati (classe 1959), Nicolino Grande Aracri, Giuseppe Grano, Domenico Pace, Giuseppe Pace, Giuseppe Scandale e Salvatore Vona.

1.2. Dal conforme – salvo che, per l'indicata posizione di Salvatore Comberiati (classe 1966) – esito delle due decisioni di merito il complesso dei fatti è stato analizzato con riferimento a sei essenziali poli, attorno a cui hanno ruotato le verifiche relative ai reati ancillari o collegati: l'associazione di stampo mafioso costituita dal Locale di Petilia Policastro dell'associazione '*ndrangheta*' ritenuta governata dalla famiglia Comberiati, gli omicidi di Mario Scalise, di Romano Scalise, di Rosario Ruggiero e di Francesco Bruno, con i rispettivi reati strumentali o comunque connessi, nonché alcune fattispecie di estorsione o

tentata estorsione pure reputate non slegate dall'attività della consorteria, anche in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

1.2.1. In ordine all'omicidio di Mario Scalise (in imputazione collocato temporalmente, per disguido, al 14 aprile 1989, apparendo però le argomentazioni svolte nelle sentenze riferite al 14 settembre 1989), esso era stato scoperto il 14 settembre 1989, alle 9:00, quando Paolo Talarico, in contrada Buonanotte di Petilia Policastro, scorto un piede umano uscire dal terreno, aveva denunciato il fatto ai Carabinieri che avevano proceduto a disseppellire il corpo del suddetto Mario Scalise.

Svolti gli accertamenti nell'immediatezza, era emerso che questi aveva partecipato la sera precedente ad una cena presso il capannone di proprietà di Luigi Marrazzo unitamente a diverse altre persone fra cui Vincenzo Comberiatì, Salvatore Comberiatì, Pasquale Liotti, Mario Mauro, Giovanni Castagnino e Vincenzo Corda.

Soltanto in tempo successivo, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Felice Ferrazzo, Angelo Salvatore Cortese e Giuseppe Liotti, rese a diversi anni di distanza dal fatto, era stato possibile ricostruire in modo chiaro l'omicidio e individuarne gli autori. Tali contributi dichiarativi, per i giudici di merito, hanno costituito fonte di prova rilevante e adeguata, da coniugare con il compendio raccolto in virtù delle indagini svolte, nonché con l'attività intercettiva (in particolare, l'intercettazione del 19 luglio 2007 captata nell'autovettura di Salvatore Carvelli) al fine dell'accertamento nel presente processo della responsabilità di Vincenzo Comberiatì e di Salvatore Comberiatì (classe 1959), detto Sibillino o Sabellino.

1.2.2. Circa l'omicidio di Romano Scalise, fratello di Mario, avvenuto in Cutro, località Termine Grosso, il 18 luglio 2007, inizialmente attribuito ad un incidente stradale, per essere stato colpito il ciclomotore su cui viaggiava un giovane conducente da una BMW di grossa cilindrata, poi fuggita, gli inquirenti avevano immediatamente appurato che il deceduto era Romano Scalise, pregiudicato di Petilia Policastro, morto però non per incidente stradale, ma perché raggiunto da 5 colpi di arma da fuoco. La BMW era stata rinvenuta alcune ore dopo a circa 20 km di distanza dal luogo dell'omicidio interamente distrutta dalle fiamme.

A fondare il giudizio di penale responsabilità di Vincenzo Comberiatì, Pietro Comberiatì, Salvatore Comberiatì (classe 1959) e Giuseppe Scandale (oltre ad altri soggetti non imputati in questo processo) hanno concorso, nella valutazione conforme dei giudici di merito, le dichiarazioni del coimputato Domenico Pace, divenuto collaboratore di giustizia, di Giuseppe Liotti, di Guido Scalise, coniugate

con l'esito degli accertamenti di polizia giudiziaria, nonché il complesso di elementi derivati dall'attività captativa, con particolare riferimento alle due conversazioni del 13 luglio 2012 fra Giuseppe Scandale e Salvatore Comberiatì, Sabellino, da cui emergeva l'ammissione del secondo di avere anche svolto la fase di pedinamento della vittima, e ai colloqui in carcere fra Vincenzo Comberiatì, suo figlio Pietro e gli altri congiunti.

Invece, con riguardo alla posizione di Salvatore Comberiatì (classe 1966), la Corte di assise di appello, riformando sul punto la prima decisione, ha ritenuto che il suo assenso al mandato per l'uccisione di Rosario Scalise, essendo comprovato esclusivamente con riguardo al primo incarico, quello affidato a Pace, rimasto tuttavia senza esito, fosse inadeguato alla dimostrazione del suo concorso, mancando univoci elementi dimostrativi del suo successivo coinvolgimento nel mandato conferito a Scandale in modo stavolta efficace.

1.2.3. Quanto all'omicidio di Rosario Ruggiero, deceduto nell'Ospedale di Crotone il 24 giugno 1992, dopo l'agguato tesogli in Cutro, nei pressi della sua falegnameria, la penale responsabilità di Nicolino Grande Aracri, capo dell'organizzazione criminale di Cutro e qualificato come mandante dell'omicidio – deliberato per accedere alla volontà convergente di Antonio Valerio (il cui padre, Luigi, era stato anni addietro ucciso dal Ruggiero) e di Antonio Ciampà (mossosi per prevenire la vendetta covata dal Ruggiero per l'uccisione di un suo congiunto, Francesco Ruggiero, e per tacitarne le pretese sui proventi dell'attività illecita praticata in Cutro) – e di Giuseppe Grano, inserito (con Sergio Iazzolino, Angelo Greco ed Antonio Rocca) nel commando esecutore, oltre alla testimonianza del figlio Giuseppe Ruggiero, che aveva incrociato la Fiat Croma dei sicari mentre si allontanava dal luogo del delitto, sono state ritenute determinanti le dichiarazioni di Angelo Salvatore Cortese, già braccio destro di Grande Aracri e reo confesso del fatto – a cui aveva dato atto di aver partecipato personalmente, dopo aver preparato l'agguato con il Grande Aracri nonché con Domenico Lazzarini e Rosario Sorrentino, oltre che due uomini della 'ndrina di Mesoraca, Giuseppe Grano e Sergio Iazzolino – e le dichiarazioni di Felice Ferrazzo.

Secondo Cortese, Lazzarini era andato a controllare la presenza della vittima designata nella falegnameria; poi, era entrato in azione Grano che era alla guida della Fiat Croma con dentro gli altri tre componenti del commando, seguiti da una Mercedes, con a bordo Cortese, ed una A 112 Abarth, con a bordo Sorrentino; mentre gli esecutori passavano all'azione omicida, queste due ultime autovetture si portavano in località Termine Grosso per recuperare gli autori materiali dopo la consumazione del delitto; il tutto era andato secondo i piani e Cortese, nel corso dello "scappotto" (ossia del recupero degli autori) dopo



l'incendio della Fiat Croma, aveva saputo anche dell'incrocio avutosi tra l'auto dei sicari con l'Alfa 75 del figlio della vittima che poi avrebbe confuso Grano con un appartenente al gruppo del Ciampà, a nome Paolino La Grotteria, il quale peraltro era stato ucciso, a sua volta, poco tempo dopo.

Ferrazzo aveva corroborato le dichiarazioni di Cortese, in primo luogo per le posizioni di Grande Aracri e di Grano.

1.2.4. In ordine all'omicidio di Francesco Bruno, avvenuto in Mesoraca il 15 dicembre 2007, dopo che il 2 dicembre 2007 erano stati uccisi – per mano dello stesso Bruno – Francesco e Luigi Comberiatì, figlio di Vincenzo Comberiatì, le sentenze di merito hanno ascrivito la responsabilità a Vincenzo Comberiatì, Pietro Comberiatì e Salvatore Comberiatì (classe 1966), ponendo a base del loro convincimento la valutazione della copiosa attività captativa e vi hanno affiancato ulteriori apporti. Chiarita la posizione di Bruno, picciotto del clan Comberiatì, che si era risolto ad uccidere i due succitati figli del capo, detenuto, sotto gli occhi del loro fratello Pietro Comberiatì, in quanto costoro volevano che egli sopprimesse un altro degli Scalise, Guido (fratello di Mario e Romano), di cui temevano la vendetta, sono state analizzate le captazioni, fra cui quella del 15 marzo 2007 e quella del 6 dicembre 2007 relativa alla conversazione intercorsa fra Vincenzo e Salvatore Comberiatì; da quest'ultima intercettazione si era evinto che la famiglia delle vittime era alla ricerca del Bruno e che i conversanti avevano maturato il proposito del suo omicidio. I collaboratori Vrenna e Oliverio avevano fornito altri elementi circa l'ordine dato dai vertici della consorteria Comberiatì di trovare ed eliminare Bruno. Il movente era dunque chiaramente ricostruibile e valutabile. Inoltre le captazioni delle conversazioni dei componenti della famiglia di Bruno davano conto della loro consapevolezza della causa e degli autori della morte del loro congiunto. Anche l'ulteriore captazione fra Pietro e Vincenzo Comberiatì del 19 dicembre 2007 era interpretata in senso confermativo della partecipazione diretta al delitto da parte del primo.

1.2.5. I giudici di merito hanno, inoltre, ritenuto raggiunta la prova piena del tentativo di estorsione compiuto da Vincenzo e Pietro Comberiatì (oltre ad ignoti) in danno di Salvatore Carvelli, ritenuto provato dall'incendio del suo veicolo e dal tessuto intercettivo relativo alle conversazioni nello stesso veicolo della persona offesa, dell'estorsione aggravata e quella tentata commesse da Pietro Comberiatì e Salvatore Vona, denominato Sacchetto (oltre che da Salvatore Vona, chiamato Milune) in danno di Franzisco e Luigi Bifezzi, nonché dell'estorsione tentata da parte di Pietro Comberiatì (oltre che del deceduto Francesco Bruno) ai danni di Emilio Carvelli.

1.2.6. Di tutti gli imputati, ad eccezione di Grande Aracri e Grano (a cui il fatto non era stato contestato), è stata affermata l'appartenenza all'associazione

di tipo mafioso sopra indicata, per l'accertamento della cui struttura e compagine, comprensiva dei succitati imputati, sono state valutate le precedenti pronunzie giudiziarie e le dichiarazioni di una serie di collaboratori, fra i quali Angelo Salvatore Cortese, Giuseppe Liotti, Luigi Bonaventura, Vincenzo Marino, Giuseppe Vrenna, Antonio Ciccio, Lea Garofalo, Felice Ferrazzo, Vittorio Foschini, Francesco Oliverio, nonché l'esito delle indagini di polizia giudiziaria, con primario riferimento al contenuto delle intercettazioni delle conversazioni fra Vincenzo Comberati, detenuto, e gli interlocutori che – volta a volta – andavano da lui a colloquio, elementi vagliati, con esito ritenuto adeguato dai giudici di merito, in riferimento alle singole posizioni.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori gli undici imputati sopra indicati.

Vincenzo Comberati, a mezzo del proprio difensore, ha formulato a sostegno dell'impugnazione dodici motivi.

2.1. Premessa la stigmatizzazione delle modalità – comparabili al disbrigo di una incombenza burocratica – di valutazione delle doglianze sollevate dalla difesa con l'appello, con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza di appello per non avere, a sua volta, rilevato la nullità della sentenza di primo grado, determinata da violazione di legge, in quanto la relativa motivazione era stata formata con l'integrale riporto di quella dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare.

La Corte territoriale aveva derubricato (pagg. 148-149) a mera questione di stile espositivo la grave violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., delle norme processuali di riferimento (anzitutto, gli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.) e dei doveri deontologici, ma la censurata trasposizione nella motivazione del contenuto dell'ordinanza custodiale, per l'omessa valutazione delle ragioni esposte nell'interesse dell'imputato, aveva costituito una grave violazione del diritto di difesa con la sostanziale sottrazione all'imputato di un grado di giudizio. Si trattava di vizio da inquadrarsi nella mancata osservanza delle disposizioni concernenti l'assistenza dell'imputato, integrante nullità di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per gli effetti di cui all'art. 180 cod. proc. pen., in relazione al quale il giudice di appello non avrebbe potuto provvedere al rifacimento della motivazione, ma, ai sensi dell'art. 604, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., avrebbe dovuto dichiarare la nullità della prima sentenza con il conseguente provvedimento restitutorio.

2.2. Con il secondo motivo, è lamentata la violazione di legge integrata dall'acquisizione, dopo l'ammissione al giudizio abbreviato, delle dichiarazioni di Domenico Pace, collaboratore di giustizia.

Il primo giudice, dopo che il P.m. ne aveva fatto richiesta nel corso del giudizio celebrato con rito abbreviato, aveva ritenuto di non poter decidere senza l'esame del collaboratore Domenico Pace, così modificando lo stato degli atti, per come cristallizzatosi al momento della formulazione della richiesta di giudizio abbreviato non condizionato. Non era dato comprendere come, nel momento in cui aveva provveduto (con ordinanza dell'11 dicembre 2015), il giudice procedente, senza una *plena cognitio*, avesse considerato di non poter decidere senza l'esame del collaboratore, se non perché glielo aveva chiesto il P.m., secondo una dialettica che, però, era propria dell'istruttoria dibattimentale.

Così determinandosi, il giudice aveva snaturato l'essenza del giudizio abbreviato e vanificato la scelta dell'imputato del rito a prova contratta, allo stato degli atti: in tale snodo si era verificata la lesione del diritto di difesa, ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al carattere apparente della motivazione resa nel provvedimento istruttorio suindicato.

2.3. Con il terzo motivo vengono lamentate, in ordine all'omicidio di Mario Scalise, ascritto al ricorrente, violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo alla compiuta individuazione del contributo causale attribuito a Vincenzo Comberiati nella corrispondente dinamica concorsuale.

Trattavasi di delitto risalente a ben ventisette anni orsono. E, anche per il carattere risalente dei fatti era stata evidenziata, sia al primo giudice, sia al giudice di appello, l'esigenza di individuare compiutamente il momento deliberativo, inerente all'accordo fra i concorrenti, ed il contributo causale fornito da ciascuno dei coimputati, non bastando al riguardo la presenza inattiva, la connivenza o il mancato intervento per impedire che altri lo commettessero.

Ebbene, la sentenza impugnata aveva trascurato totalmente questo aspetto non essendo desumibile dalla sua motivazione quale contributo causale effettivo fosse ascrivibile a ciascuno dei presunti concorrenti: peraltro tale carenza, stante la piena autonomia sostanziale tra l'eventuale partecipazione al reato associativo ed il concorso nei singoli reati fine, non avrebbe potuto essere colmata dall'accertamento del ruolo di partecipe all'associazione criminale di taluno degli imputati dell'omicidio.

2.4. Con il quarto motivo, sempre inerente al suddetto omicidio, si prospettano mancanza di motivazione, anche con travisamento della prova, e violazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., in relazione all'omessa valutazione della sentenza emessa il 15 febbraio 1994 dal Tribunale di Catanzaro.

Posto che la sentenza impugnata individuava, in modo peraltro generico, la causale dell'omicidio nel fatto che lo Scalise era solito commettere rapine senza versare i proventi nella cassa comune della cosca, le dichiarazioni su cui l'affermazione era basata erano state rese dal collaboratore Angelo Salvatore

Cortese, in riferimento ad una rapina avvenuta in Catanzaro.

Senonché il Cortese aveva fatto riferimento ad una rapina verificatasi alla Banca d'Italia nel settembre del 1990, quando lo Scalise era già stato ucciso e non faceva il nome dello Scalise.

Oltre a ciò, era stata acquisita la suddetta sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva giudicato in merito alla rapina verificatasi al Banco di Napoli di Catanzaro il 5 maggio 1989: con l'atto di appello si era evidenziato che in essa non si faceva riferimento alla persona di Mario Scalise, di cui non aveva parlato il collaboratore Francesco Staffa, in virtù delle cui dichiarazioni il reato era stato ricostruito. A fronte di questo dato processuale, nella sentenza impugnata nessuna considerazione era stata resa in merito al corrispondente rilievo, nonostante che la suddetta sentenza passata in giudicato sarebbe dovuto essere valutata ai sensi dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen.

2.5. Con il quinto motivo, sempre riferito al suddetto omicidio, si denuncia mancanza di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla ritenuta convergenza indiziaria delle dichiarazioni dei collaboratori ed alla pretesa corrispondenza delle stesse con i dati di generica.

Si era rimarcato, nell'atto d'appello, che il collaboratore Felice Ferrazzo aveva fornito ben tre diverse versioni dell'omicidio, fra l'altro in una di esse indicando Vincenzo Comberiati come la persona che aveva esploso contro lo Scalise due colpi di pistola, ma nell'ultima riferendo di non essere in grado di indicare chi aveva esploso i colpi contro la vittima. Queste dichiarazioni contrastavano con quelle rese da Giuseppe Liotti, altro collaboratore (che aveva individuato in Salvatore Comberiati, classe 1959, Sabellino, l'esecutore materiale) e con la perizia autoptica redatta nell'immediatezza (che aveva accertato sul corpo della vittima sedici, e non due, fori di arma da fuoco). La Corte territoriale nulla aveva argomentato al riguardo.

Inoltre, le dichiarazioni di Angelo Salvatore Cortese erano del tutto generiche e, come si era già visto, confuse.

Quanto a Giuseppe Liotti, le sue dichiarazioni erano in conflitto con quello del Ferrazzo.

Alla stregua di questi rilievi non risultavano positivamente riscontrabili i criteri posti dall'elaborazione giurisprudenziale a presidio della verifica delle chiamate in reità e correttezza, non potendo – le richiamate dichiarazioni (imprecise, frammentarie e collidenti con i riscontri oggettivi) – definirsi specifiche e costanti, mentre poi non era stato svolto alcun esame valutativo per verificare i rapporti personali tra ciascun dichiarante *de relato* e la sua fonte diretta, sicché del tutto inadeguata era la formula di stile che aveva liquidato tali carenze come apparenti distonie.

2.6. Con il sesto motivo, inerente all'omicidio di Romano Scalise, si lamentano vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato ed al conferimento del mandato omicidiario da parte del ricorrente.

Premesso che all'epoca dell'omicidio Vincenzo Comberiatì era detenuto, il mandato omicidiario gli era stato ascritto unitamente ai coimputati Salvatore Comberiatì (classe 1966, detto Tummulone), Salvatore Comberiatì (classe 1959, Sabellino), Vincenzo Manfreda (poi deceduto), ritenuti correi con Pietro Comberiatì e Giuseppe Scandale, quest'ultimo esecutore materiale. I giudici di merito non avevano fornito, però, alcuna indicazione circa la prova dell'effettiva e convergente volontà concorsuale degli imputati, non ricorrendo alcun passaggio della motivazione in cui si ritenesse accertata la comune deliberazione dei pretesi mandanti dell'omicidio.

Risultava così violata la regola che esigeva la dimostrazione che ciascuno dei compartecipi, anche subentrati agli altri, conoscesse quanto già realizzato dai concorrenti e quanto dovesse realizzarsi, con i compiti specifici di ciascuno.

Era stato, quindi, trascurato che mancava la prova dell'avvenuto conferimento del mandato omicidiario da parte del ricorrente, tanto meno a colui che veniva indicato come esecutore materiale: senza tale dimostrazione, avrebbe dovuto concludersi che mancava la prova – chiara e al di là di ogni ragionevole dubbio – del concorso morale di Vincenzo Comberiatì in questo omicidio.

Alla prova mancante non potevano concorrere gli inconferenti, incongrui e confusi frammenti di intercettazioni ambientali, richiamati in sentenza in modo illogico. In particolare, la valorizzazione della conversazione del 1° marzo 2007 in cui Pietro Comberiatì portava a conoscenza del padre Vincenzo Comberiatì del furto di generi alimentari subito da Maria Flora Lazzaro ad opera di Romano Scalise e Vincenzo Manfreda, furto elevato a causa scatenante dell'omicidio, conteneva l'insanabile contraddizione che il Manfreda, indicato come coautore del furto, era stato poi coimputato dell'omicidio di Romano Scalise.

2.7. Con il settimo motivo è prospettata, in ordine allo stesso fatto omicidiario, mancanza di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine all'intercettazione ambientale del 13 luglio 2012, relativa alla conversazione intercorsa tra Giuseppe Scandale e Salvatore Comberiatì, Sabellino.

Era apparso del tutto illogico che il primo, presunto esecutore materiale dell'omicidio, rivelasse al secondo, presunto mandante, le modalità esecutive del delitto, tenuto conto che si trattava di conversazione avvenuta ben cinque anni dopo l'omicidio: tuttavia, per quanto surreale fosse l'interpretazione di tale

conversazione, la Corte territoriale non aveva valorizzato il fatto che nemmeno in essa si facesse il minimo cenno a Vincenzo Comberiati.

L'argomento scagionava il ricorrente e, come tale, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica valutazione da parte della sentenza impugnata, tanto più che nella stessa conversazione Scandale aveva ricordato di aver già tentato in passato di uccidere Scalise quando questi gli aveva bruciato un mezzo agricolo, ma di non esservi riuscito perché Scalise, avvedutosi del pericolo, era scampato all'agguato. E anche Salvatore Comberiati aveva riferito all'interlocutore di aver tentato di uccidere Scalise: tali riferimenti avevano introdotto causali autonome al delitto, non riconducibili al ricorrente.

2.8. Con l'ottavo motivo, in riferimento all'omicidio di Francesco Bruno, si lamentano mancanza di motivazione e violazione di legge determinate dall'essere stata accertata la responsabilità dell'imputato sulla base di un unico elemento indiziario.

I giudici di merito avevano, al riguardo, obliterato il principio di diritto secondo cui la causale poteva costituire il collante di specifici e ulteriori elementi individualizzanti, ma non poteva assurgere al rango di autonomo indizio di colpevolezza, essendo necessario che il compendio dimostrativo fosse costituito da plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, sottoposti, ciascuno, a apprezzamento analitico per vagliarne il significato.

Nel caso in esame la dimostrazione dell'assunto accusatorio era stata legata dai giudici di merito ad un unico elemento, peraltro equivoco, costituito dall'intercettazione ambientale avvenuta nel carcere di Carinola il 6 dicembre 2007 della conversazione tra Vincenzo Comberiati e Salvatore Comberiati (classe 1966, Tummulone).

Peraltro questa conversazione era stata incongruamente interpretata come la prova del mandato di uccidere dato dal ricorrente al suo interlocutore mentre dal coacervo spezzettato della relativa trascrizione non era possibile enucleare alcuna chiara espressione in tal senso. D'altro canto non era nota l'identità degli altri concorrenti morali, né si conoscevano gli esecutori materiali per cui risultava evidente la discrasia logica relativa a un presunto mandato omicidiario conferito a persona che non risultava poi essere l'esecutore materiale del delitto: la ricostruzione sortita da tali deduzioni risultava, pertanto, totalmente congetturale.

2.9. Con il nono motivo si evidenzia, in relazione al medesimo omicidio, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vrenna ed Oliverio.

Le dichiarazioni rese da Giuseppe Vrenna nell'interrogatorio del 9 dicembre 2011 erano generiche, in quanto risultavano rese *de relato* da persona non

identificata. E poi tali dichiarazioni contraddicevano l'assunto accusatorio relativo agli autori materiali del delitto non identificati ed anche ai mandanti parimenti non identificati, lì dove si individuavano negli imputati Pietro Comberiatì e Salvatore Comberiatì gli autori materiali dell'omicidio.

Il narrato di Francesco Oliverio si era contraddistinto per l'esposizione di una sorta di generica ed omnicomprensiva causale associativa, senza però che il dichiarante avesse riferito alcunché di individualizzante.

2.10. Con il decimo motivo si prospetta mancanza di motivazione in ordine al ritenuto reato associativo posto a carico del ricorrente al capo 1), con la sussistenza del suo ruolo direttivo nel clan.

Il metodo narrativo utilizzato nella sentenza impugnata non consentiva di enucleare gli elementi di prova posti a carico del ricorrente circa il reato associativo. Il riferimento alle sentenze pregresse, trattandosi di pronunzie di assoluzione di Vincenzo Comberiatì, non poteva, ai sensi del disposto dell'art. 238-bis cod. proc. pen., riguardare elementi di prova a carico dello stesso. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano generiche ed esposte in modo tale da precludere ogni verifica circa la loro attendibilità e concludenza, come ad esempio quelle rese da Antonio Cicciu e risalenti al 2003. Del pari, le dichiarazioni di Felice Ferrazzo, già rese nel procedimento "Restauro" nel 2000-2001, non avevano portato ad un'affermazione di responsabilità dell'imputato. Inattendibile era anche il narrato di Domenico Pace il quale aveva riferito di essere stato "battezzato" nell'aprile 2003, quando però egli risultava detenuto, mentre Giuseppe Liotti, che pure sarebbe stato impegnato in quella fase, era deceduto fin dal settembre 2002.

Più in generale, la sentenza impugnata non aveva esaminato le singole dichiarazioni, una per una, per verificarne l'attendibilità intrinseca per poi stabilire se la valutazione unitaria delle stesse e degli eventuali altri elementi di prova consentisse di pervenire all'accertamento della responsabilità.

D'altronde, nessun reato fine risultava contestato all'imputato, unica indicazione in tal senso in rubrica essendo quella relativa alla tentata estorsione di due cesti natalizi del valore complessivo di euro 160,00: anche dell'elemento in questione doveva tenersi conto per la verifica della suddetta contestazione.

2.11. Con l'undicesimo motivo vengono evidenziati violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità relativo alla tentata estorsione di cui al capo 9) della rubrica.

La responsabilità era stata ritenuta sulla base di uno stralcio di intercettazione ambientale del 30 gennaio 2007, a fronte di estorsione tentata risalente al 6 gennaio 2001, senza che fosse stato spiegato perché tale elemento non era stato posto già a suo tempo a base dell'accertamento del reato e perché

non era mai stata escusa la persona offesa Salvatore Carvelli.

Peraltro lo stralcio di conversazione non dava alcuna certezza della riferibilità al ricorrente della condotta incriminata. Riscontro utile non poteva essere dato dalle dichiarazioni di Cortese, completamente avulse dal fatto in esame. Né il fatto risultava chiarito dalla conversazione captata, dalla stessa non essendo possibile comprendere cosa dovesse fare od omettere Carvelli e nemmeno se l'episodio potesse ricollegarsi alle altre circostanze di cui parlava lo stesso Carvelli.

2.12. Con il dodicesimo motivo sono lamentate mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale circa la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione e di quella di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

Nei passi in cui aveva trattato l'argomento, la sentenza impugnata si era limitata, con riferimento omnicomprendivo ad una serie di posizioni, alla mera ripetizione del dato normativo, ma non aveva esplicitato gli elementi di fatto indicativi della sussistenza di ciascuna delle due aggravanti succitate.

Il tessuto motivazionale si era esaurito in un indeterminato richiamo alla configurabilità teorica delle circostanze aggravanti, ma non aveva dato conto della specifica ricorrenza di esse in ordine ai singoli episodi delittuosi oggetto di contestazione.

2.13. Il 6 novembre 2017 i difensori di Vincenzo Comberinati hanno depositato memoria contenente motivi nuovi con cui hanno evidenziato i seguenti, ulteriori profili.

2.13.1. In ordine al quinto motivo, con riferimento all'omicidio di Mario Scalise, sono dedotte mancanza di motivazione e manifesta illogicità per l'omessa valutazione di rilevanti elementi di prova costituiti dall'intercettazione captata nell'auto di Salvatore Carvelli nel corso della quale quest'ultimo indicava in Pasquale Liotti l'autore dell'omicidio, nonché dalle dichiarazioni del collaboratore Giuseppe Liotti che pure aveva indicato in Pasquale Liotti ed in Salvatore Comberinati (classe 1959), Sabellino, gli autori del fatto di sangue descrivendone le modalità esecutive: elementi che contrastavano frontalmente con quelli riferiti da Felice Ferrazzo.

2.13.2. Circa il settimo motivo, riguardante l'omicidio di Romano Scalise, il ricorrente lamenta mancanza di motivazione e sua manifesta illogicità per l'omessa valutazione di rilevanti elementi di prova costituiti dalla già ricordata intercettazione del 13 luglio 2012 intercorsa tra Giuseppe Scandale e Salvatore Comberinati (classe 1959), nel corso della quale non era stato fatto alcun riferimento, neppure incidentale, al ricorrente e si era trattato delle causali del delitto le quali pure nulla avevano a che vedere con Vincenzo Comberinati.

2.13.3. Con riguardo all'omicidio di Francesco Bruno, vengono denunciate



manca di motivazione e sua manifesta illogicità per l'omessa valutazione di rilevanti elementi di prova costituiti dalle dichiarazioni di Domenico Pace in ordine all'incarico dato a suo fratello Giuseppe e Vincenzo Manfreda di prelevare il Bruno, dopo che questi aveva compiuto il duplice omicidio, e condurlo in una determinata località (Termini Imerese) di Petilia Policastro (fatto che avrebbe dovuto condurre a valutare il diretto coinvolgimento nel successivo omicidio del Bruno di chi ne aveva agevolato i suoi spostamenti dopo i delitti da lui compiuti per evitare possibili sue dichiarazioni accusatorie, in caso di sua cattura), nonché dalla captazione – in data 19 giugno 2008 (di diversi mesi successiva all'omicidio del Bruno, avvenuto il 2 dicembre 2007) – del colloquio in carcere fra Vincenzo Comberiati e il figlio il quale riferiva al padre che il fratello Pietro Comberiati, all'epoca detenuto nel carcere di Crotone, era venuto a conoscenza di particolari inerenti all'omicidio di Bruno, riferitigli da altro detenuto, conversazione che contrastava sotto il profilo logico la possibilità che Vincenzo Comberiati fosse stato, unitamente al figlio Pietro, fra i mandanti dell'omicidio.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Salvatore Caria chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a tre motivi.

3.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della prova della commissione da parte dell'imputato del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Entrambe le sentenze di merito non avevano enucleato elementi fattuali idonei a spiegare effetto in ordine alla prova del reato associativo. La sentenza impugnata si era disinteressata di cercare ed esporre specifici elementi di prova dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato omettendo di indicare le ragioni per le quali la condotta del ricorrente si fosse posta all'interno dei paradigmi rivelatori dell'appartenenza al clan.

Il fatto che all'imputato non venissero ascritti reati scopo onerava viepiù i giudici di merito a individuare le condotte concrete rivelatrici dell'adesione cosciente e volontaria al patto sociale. Illogico era pertanto il riferimento alla presunta sua permanente disponibilità al servizio della consorteria Comberiati. Del tutto privo di significato era il riferimento all'intercettazione da cui si sarebbe desunto l'affidamento a lui del compito di monitorare le strade di Petilia Policastro, equivoco essendo il riferimento a persona definita Cariè o Carieddra, arbitrariamente identificata in lui, in particolare nelle captazioni del 13 marzo 2008 e del 1° marzo 2007.

Quanto alle dichiarazioni rese, esse, provenendo da coindagati, avrebbero dovuto essere confortate da riscontri.

In ogni caso, la Corte territoriale non aveva considerato la differenza fra la

contiguità compiacente o la vicinanza a questo o a quell'esponente della criminalità, da un lato, e l'effettiva inclusione nel clan, dall'altro. Ciò, tanto più che l'assenza di reati fine a suo carico e la carenza di contatti documentati con il contesto mafioso avrebbero dovuto, secondo logica, condurre i giudici di merito a prendere atto dell'inesistenza del corrispondente parametro induttivo.

Illogica, poi, appariva la motivazione circa il ruolo che sarebbe stato affidato al Caria per convincere Domenico Pace a tornare dal nord Italia dove era fuggito per sottrarsi all'esecuzione dell'incarico di uccidere Romano Scalise, dal momento che era risultato che proprio a Caria Pace si era rivolto per essere aiutato nella fuga. Del pari la stabile e duratura dimora dell'imputato, non in Petilia Policastro, ma in Emilia Romagna, si poneva in contrasto con la ritenuta disponibilità del ricorrente al controllo del territorio in cui operava la cosca.

Infine, la sentenza impugnata non aveva posto alcuna attenzione alle deduzioni della difesa dell'imputato che avevano segnalato la genericità delle propalazioni rese sul suo conto dai collaboratori Pace e Cortese, esauritesi nell'affermazione di conoscerlo e saperlo affiliato: genericità che impediva di annettere attendibilità a quei contributi dichiarativi.

3.2. Con il secondo motivo si prospettano violazione di legge e vizio di motivazione sulla questione di nullità della sentenza impugnata.

Con l'appello si era sottolineato il punto evidenziandosi la carenza di autonomia della decisione di primo grado, per avere essa mutuato il suo contenuto dall'ordinanza applicativa della custodia cautelare. Si trattava di copia del pregresso provvedimento che esulava dalla motivazione *per relationem* e non poteva considerarsi in nessun caso congrua per esporre il ragionamento proprio della sentenza. La Corte territoriale non aveva fornito risposta adeguata in merito a tale snodo.

3.3. Con il terzo motivo vengono lamentate mancanza di motivazione in ordine al chiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La motivazione data sul punto dalla sentenza impugnata si era esaurita nel riferimento al ruolo svolto dall'imputato, ma si trattava di una giustificazione soltanto apparente, siccome si era risolta in una clausola di stile, giacché essa non si ancorava a riferimenti concreti, non essendo tale il richiamo della fiducia che gli associati avrebbero nutrito in lui, elemento desunto dagli assidui contatti telefonici: questi contatti, in realtà, non avevano riguardato la diretta partecipazione del Caria che non compariva in nessuna delle conversazioni intercettate.

Peraltro, i giudici di merito avevano infranto anche il divieto di doppia valutazione degli stessi elementi, utilizzando le medesime note riferite ai parametri ex art. 133 cod. pen., già svolte per negare il riconoscimento delle

circostanze attenuanti di cui all'art. 62-*bis* cod. pen., per effettuare la stima della pena da irrogare, finendo per trascurare del tutto l'incensuratezza del Caria e la mancata contestazione nei suoi confronti di reati scopo.

4. La sentenza è stata impugnata anche nell'interesse di Pietro Comberiatì, per il quale sono stati proposti due distinti atti.

4.1. Il primo ricorso (redatto dall'avv. Renzo Cavarretta) affida l'impugnazione a nove motivi.

4.1.1. Con il primo motivo si prospettano violazione di legge e vizio di motivazione, per avere omesso la rilevazione della nullità della sentenza di primo grado che aveva formato la sua motivazione con il riporto di quella dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, vizio illustrato nei sensi già descritti con riferimento all'impugnazione di Vincenzo Comberiatì.

4.1.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge integrata dall'acquisizione, dopo l'ammissione al giudizio abbreviato, delle dichiarazioni di Domenico Pace, collaboratore di giustizia, nella medesima prospettazione già esplicitata dal ricorso di Vincenzo Comberiatì.

4.1.3. Con il terzo motivo, inerente all'omicidio di Romano Scalise, sono prospettati vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso di persone nel reato ed al conferimento del mandato omicidiario da parte del ricorrente.

Pietro Comberiatì era stato ritenuto coinvolto nel mandato relativo all'omicidio unitamente ai coimputati Salvatore Comberiatì (classe 1966, Tummulone), Salvatore Comberiatì (classe 1959, Sabellino) e Vincenzo Manfreda (poi deceduto), ritenuti correi con Pietro Comberiatì e Giuseppe Scandale, quest'ultimo esecutore materiale, ma i giudici di merito non avevano fornito alcuna indicazione circa la prova dell'effettiva e convergente volontà concorsuale degli imputati, non sussistendo alcun passaggio della motivazione in cui si ritenesse accertata la comune deliberazione dei pretesi mandanti dell'omicidio.

Risultava così violata la regola che esige la dimostrazione che ciascuno dei compartecipi, anche subentrati agli altri, conoscesse quanto già realizzato dai concorrenti e quanto dovesse realizzarsi, con i compiti specifici di ciascuno.

Era stato, in particolare, trascurato che mancava la prova dell'avvenuto conferimento del mandato omicidiario a colui che veniva indicato come esecutore materiale: senza tale dimostrazione, avrebbe dovuto concludersi che mancava la dimostrazione – chiara e al di là di ogni ragionevole dubbio – del concorso morale del ricorrente in questo omicidio.

A tanto non potevano condurre gli incoferenti, illogici e confusi frammenti di intercettazioni ambientali, richiamati in sentenza in modo incongruo: in

particolare, la valorizzazione della conversazione del 1° marzo 2007 -in cui il ricorrente portava a conoscenza del padre Vincenzo Comberiatì del furto di generi alimentari subito da Maria Flora Lazzaro ad opera di Romano Scalise e Vincenzo Manfreda, furto elevato a causa scatenante dell'omicidio-, conteneva l'insanabile contraddizione che il Manfreda, indicato come coautore del furto, era stato poi coimputato dell'omicidio di Romano Scalise.

4.1.4. Con il quarto motivo si lamenta mancanza di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine all'intercettazione ambientale del 13 luglio 2012, relativa alla conversazione intercorsa tra Giuseppe Scandale e Salvatore Comberiatì, Sabellino, per le stesse ragioni esposte dalla difesa di Vincenzo Comberiatì.

4.1.5. Con il quinto motivo, inerente all'omicidio di Francesco Bruno, vengono segnalati mancanza di motivazione e violazione di legge determinate dall'essere stata ritenuta la responsabilità dell'imputato sulla base di un unico elemento indiziario. L'esposizione della doglianza ricalca il corrispondente motivo svolto dalla difesa di Vincenzo Comberiatì, con la specificazione che il coinvolgimento di Pietro Comberiatì nella vicenda omicidiaria del Bruno era ulteriormente illogico, in quanto non considerava che il ricorrente, reputato essere un ulteriore obiettivo di Bruno, era sorvegliato dai Carabinieri che lo avevano espressamente invitato a non lasciare la sua abitazione, sottoposta a vigilanza continua, diurna e notturna.

4.1.6. Con il sesto motivo è dedotta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vrenna e Oliverio, anche in tal caso con argomentazioni sovrapponibili a quelle svolte da Vincenzo Comberiatì.

4.1.7. Con il settimo motivo è lamentata mancanza di motivazione in ordine al reato associativo ascritto al ricorrente.

Anche in tal caso si è evidenziato che il metodo narrativo utilizzato nella sentenza impugnata non consentiva di enucleare gli elementi di prova posti a suo carico circa il reato associativo. Il riferimento alle sentenze pregresse, trattandosi di pronunzie che non avevano coinvolto Pietro Comberiatì, non poteva, ai sensi del disposto dell'art. 238-bis cod. proc. pen., riguardare elementi di prova a carico dello stesso. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano generiche ed esposte in modo tale da precludere ogni verifica della loro attendibilità e concludenza, come ad esempio quelle rese da Antonio Ciccio e risalenti al 2003. Del pari le dichiarazioni di Felice Ferrazzo, già rese nel procedimento "Restauro" nel 2000-2001, non avevano riguardato ipotesi in cui fosse coinvolta la posizione dell'odierno imputato. Inattendibile era anche il narrato di Domenico Pace, il quale aveva riferito di essere stato "battezzato"

nell'aprile 2003, quando però egli risultava detenuto, mentre Giuseppe Liotti, che pure sarebbe stato impegnato in quella fase, era deceduto fin dal settembre 2002.

Più in generale la sentenza impugnata non aveva esaminato le dichiarazioni, una per una, per verificarne l'attendibilità intrinseca e poi stabilire se la valutazione unitaria delle stesse e degli eventuali altri elementi di prova consentisse di pervenire all'accertamento della responsabilità. D'altro canto, nessun reato fine era contestato a Pietro Comberiati, unica indicazione contenuta in rubrica essendo quella relativa alla tentata estorsione di due cesti natalizi del valore complessivo di euro 160,00, anche di questo elemento dovendo tenersi conto per la verifica della suddetta contestazione.

4.1.8. Con l'ottavo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione di legge e mancanza di motivazione relativamente all'accertamento di responsabilità per la tentata estorsione di cui al capo 9) della rubrica.

La responsabilità era stata ritenuta sulla base di uno stralcio di intercettazione ambientale del 30 gennaio 2007, a fronte di estorsione tentata risalente al 6 gennaio 2001, senza che fosse stato spiegato perché tale elemento, del tutto inadeguato, in sé considerato, a coinvolgere la responsabilità del padre Vincenzo Comberiati, dovesse addirittura arrivare ad attingere la responsabilità di Pietro Comberiati.

Peraltro lo stralcio di conversazione non dava alcuna certezza e riscontro utile non poteva essere dato dalle dichiarazioni di Cortese, completamente avulse dal fatto in esame. Né il fatto risultava chiarito dalla conversazione captata, dalla stessa non essendo possibile comprendere cosa dovesse fare od omettere Salvatore Carvelli e nemmeno se l'episodio potesse ricollegarsi alle altre circostanze di cui parlava lo stesso Carvelli.

4.1.9. Con il nono motivo vengono dedotte mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione e di quella di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

Su questi due argomenti, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata si era limitata, con riferimento omnicomprendivo ad una serie di posizioni, alla mera ripetizione del dato normativo, ma non aveva esplicitato gli elementi di fatto indicativi della sussistenza di ciascuna delle due aggravanti succitate.

Il tessuto motivazionale si era esaurito in un indeterminato richiamo alla configurabilità teorica delle circostanze aggravanti, ma non aveva dato conto della specifica ricorrenza di esse in ordine ai singoli episodi delittuosi oggetto di contestazione.

4.2. Il secondo ricorso (redatto dall'avv. Alfredo Gaito) svolge a sostegno

dell'impugnazione sette motivi.

4.2.1. Con il primo motivo si deduce indebita compromissione delle scelte difensive in relazione alla determinazione del primo giudice di escutere il collaboratore Domenico Pace nel corso del giudizio abbreviato.

Le considerazioni svolte in tale doglianza si pongono nell'alveo già segnato dal secondo motivo del primo ricorso e si estendono alla prospettazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

Pur prendendosi atto dell'orientamento secondo cui l'integrazione probatoria nel giudizio abbreviato poteva riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e della responsabilità, occorre rilevare la disparità di trattamento della norma suindicata con la previsione dettata per le nuove contestazioni nella stessa sede, ex art. 441-bis, comma 1, cod. proc. pen., che garantiva in tal caso all'imputato di chiedere che il processo proseguisse con le forme ordinarie. Invero, una volta dato ingresso all'interpretazione, erronea, secondo cui al giudice dell'abbreviato era consentito disegnare la piattaforma probatoria ampliandola rispetto a quella considerata dall'imputato quando aveva optato per il rito a prova contratta, per garantire la parità delle armi e non ridurre l'imputato al ruolo di spettatore di un rito di cui il giudice ed il P.m. avrebbero definito il quadro di prove, era necessario garantire all'imputato stesso il diritto di recesso dal rito speciale, pena la violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost. da parte degli artt. 438, 441 e 441-bis cod. proc. pen.: in tal senso si sollevava la relativa questione di legittimità costituzionale.

4.2.2. Con il secondo motivo si prospettano violazione di legge e vizio di motivazione, per l'omessa rilevazione della nullità della sentenza di primo grado che aveva formato la sua motivazione con il riporto di quella dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare: censure già svolte nel primo motivo del primo ricorso.

4.2.3. Con il terzo motivo si denunciano, con riferimento ai reati di cui ai capi 5), 6) e 7), relativi, i primi due, all'omicidio di Francesco Bruno ed il terzo ad altro reato in tema di armi, violazione di legge e difetto di motivazione.

La responsabilità del ricorrente in ordine all'omicidio di Bruno, detto Famazza, era stato fatto discendere dal rilievo che Bruno, in precedenza, aveva ucciso due suoi fratelli sotto i suoi occhi, essendosi tratta dalla conversazione fra Vincenzo Comberiatì e Pietro Comberiatì del 19 dicembre 2007 conferma di tale coinvolgimento: però, dal suo criptico contenuto, a tutto concedere, era dato trarre soltanto la notizia del fatto, arbitrario essendo stato l'argomento secondo cui soltanto chi avesse organizzato il reato avrebbe potuto fornire quella notizia al patriarca. In definitiva, per la posizione del ricorrente, era stato utilizzato il congetturale *gap filling*: siccome era stato testimone oculare dell'uccisione dei

fratelli, Pietro Comberiatì non poteva non aver preso parte in qualche modo alla conseguente vendetta.

In ogni caso, estendere alla posizione del ricorrente la circostanza aggravante della premeditazione sulla scorta di una conversazione successiva al fatto e qualificare come rilevante ai fini dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 un fatto inerente a vendetta privata e familiare integravano esiti di natura illogica, al pari dell'attribuzione a Pietro Comberiatì della responsabilità per il reato in materia di armi di cui al capo 7), esulante dalla vicenda omicidiaria, sulla scorta del mero cenno nel corso della conversazione succitata.

4.2.4. Con il quarto motivo si prospettano, in ordine all'omicidio di Romano Scalise, violazione dei criteri legali di valutazione della prova e mancanza di motivazione.

Il ruolo, in tale vicenda, annesso alla posizione di Pietro Comberiatì era stato definito di costante raccordo fra il padre Vincenzo Comberiatì, detenuto, e gli altri maggiori del clan, giacché il boss per il tramite del figlio avrebbe fatto sapere agli altri del suo consenso all'eliminazione di Scalise suggerendo di attendere il momento migliore ed imponendo i relativi tempi e luoghi.

Non erano però state valutate con esattezza le risultanze inerenti alla predisposizione della Bmw utilizzata per il delitto giacché in una delle due officine in cui si stava procedendo alla riparazione della Fiat Grande Punto tale lavoro era stato commissionato, non da Pietro Comberiatì, bensì da Luigi Comberiatì: elemento che inseriva una crepa nel ragionamento svolto dai giudici di merito. E comunque, a prescindere da quale dei due fratelli avesse commissionato la riparazione, la portata indiziaria della circostanza era neutralizzata dal rilievo che, secondo comune esperienza, un soggetto coinvolto in un delitto si sarebbe certamente ben guardato dall'utilizzare i pezzi del veicolo le cui targhe erano state apposte sull'autovettura usata per l'agguato.

Del pari, nel confutare l'alibi addotto dall'imputato, che si trovava in un bar di Petilia Policastro, la sentenza impugnata lo aveva svalutato ritenendo ammesso il fatto che Pietro Comberiatì, unitamente agli altri concorrenti, si era allontanato dal bar nel corso della sera, ma non considerando che l'omicidio era avvenuto in altro luogo, a Cutro, ubicato a circa trenta chilometri di distanza.

Ed anche in tal caso era immotivata l'estensione al ricorrente della premeditazione.

4.2.5. Con il quinto motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in ordine all'accertamento di responsabilità per le tentate estorsioni di cui ai capi 9), 15) e 16) della rubrica.

Se era vero che i fatti estorsivi rappresentavano la massima espressione della forza intimidatoria di cui erano capaci i gruppi criminali, la natura atipica e

la marcata modestia delle condotte in esame le rendeva difficilmente sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen.

Così, la pretesa di non pagare i due cesti natalizi, respinta dalla persona offesa con insulti pittoreschi, senza che risultassero atteggiamenti minacciosi dell'agente, non poteva essere inquadrata nella suddetta fattispecie criminosa a cagione del post factum vendicativo costituito dall'incendio dell'autovettura della medesima persona offesa; anche nella mancata restituzione delle monete al gestore del pub Red Dragon mancava la violenza o minaccia necessaria per il perfezionamento dell'estorsione; tutt'altro che chiara era risultata anche la tentata estorsione in danno di Emilio Carvelli, essendo stati tutti i paesani a contrastare l'acquisto da parte della famiglia Carvelli dei terreni da loro occupati e essendo rimasto incerto qualsiasi fatto di natura minatoria ascrivibile all'odierno imputato essendosi trattato al più della richiesta di vendita, a titolo oneroso, in favore di uno dei soggetti già occupanti il terreno.

4.2.6. Con il sesto motivo sono segnalati violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato associativo ascritto al ricorrente.

Riprendendo il tema svolto nel settimo motivo del primo ricorso, viene stigmatizzato il metodo seguito dai giudici di merito per addivenire all'accertamento di questo reato, in quanto, dopo essersi ricavata l'appartenenza del ricorrente al sodalizio dalla sentenza del 19 luglio 2010, che non aveva ad oggetto il reato di associazione mafiosa, si erano valorizzati i passaggi dichiarativi di alcuni collaboratori, affatto generici oppure frutto della mera familiarità di Pietro Comberiatì con il padre.

Però era noto che la familiarità non costituiva un indice rilevante al riguardo, occorrendo invece la prova della stabile ed organica compenetrazione con il sodalizio, e, quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, la Corte territoriale non aveva proceduto alla verifica della loro rispettiva attendibilità, omettendo di rispondere agli argomenti svolti con le censure difensive introdotte nell'atto di appello.

4.2.7. Con il settimo motivo vengono prospettati violazione di legge e vizio di motivazione nell'operazione dosimetrica della sanzione penale.

La motivazione data sul punto per la negazione delle circostanze attenuanti generiche si era esaurita in un generico riferimento alla gravità dei fatti e all'elevato allarme sociale comportato dagli stessi, senza nessuna personalizzazione della valutazione della condotta del ricorrente; sicché il potere discrezionale affidato dall'art. 133 cod. pen. ai giudici di merito non era stato assoggettato a retto governo e si era tramutato in mero arbitrio determinando il dedotto vizio di motivazione.

4.3. Con memoria del 14 novembre 2017 il medesimo difensore di Pietro



Comberinati ha svolto motivi nuovi con cui ha evidenziato i seguenti profili.

4.3.1. In ordine all'omicidio di Romano Scalise e ai connessi reati di ricettazione e riciclaggio, sono sottolineati l'erronea valutazione della prova indiziaria ed il vizio di motivazione.

Viene in particolare censurata l'esaltazione illogica dell'unico elemento di fatto costituito dall'inserzione nella riparazione della Fiat Grande Punto commissionata da Luigi Comberinati di un solo pezzo (sterzo con nottolino di accensione) portato da Pietro Comberinati e ritenuto prelevato dall'altra Fiat Grande Punto oggetto di furto, le cui targhe erano state apposte alla BMW su cui aveva circolato il commando che aveva ucciso Scalise. Esclusa ogni valenza alle tardive dichiarazioni di Domenico Pace, l'aver fondato l'accertamento di responsabilità su quell'unico elemento, costituente null'altro che uno spunto investigativo, era comunque del tutto inadeguato a concretare, da solo, la prova del fatto contestato, in quanto si trattava di un unico dato, da cui non poteva farsi discendere il coinvolgimento di Pietro Comberinati nell'omicidio se non violando il divieto della *praesumptio de presunto*. Il possesso di un pezzo proveniente dall'auto rubata non dimostrava il possesso dell'autovettura; in ogni caso, non poteva dimostrare l'impiego da parte della stessa persona delle targhe di quell'autovettura, alcuni mesi dopo, per apporre sul veicolo utilizzato per l'omicidio. Si trattava, infine, di unico elemento indiziario, inidoneo ex art. 192 cod. proc. pen. a fondare la prova logica del fatto principale: ciò, a parte la non configurabilità giuridica del riciclaggio mediante l'apposizione a veicolo oggetto di furto di targhe provenienti da altro veicolo pure oggetto di furto.

4.3.2. Con riferimento, poi, all'omicidio di Francesco Bruno, sono nuovamente prospettati la violazione di legge in punto di applicazione dei criteri valutativi della prova ed il vizio di motivazione.

Con tale censura si rimarca ulteriormente che la sola causale (determinata dall'aver Pietro Comberinati assistito all'uccisione di due suoi fratelli da parte di Bruno) non poteva costituire base probatoria autonoma per la dimostrazione del reato, in una situazione in cui erano rimasti ignoti gli autori materiali, non era emerso alcun elemento in punto di momento e luogo di conferimento del mandato e non si sapeva alcunché delle modalità dell'agguato. In carenza di elementi che riconducessero il fatto al ricorrente, anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti, l'accertamento della relativa responsabilità era l'esito di ragionamento erroneo e illogico.

5. Nell'interesse di Salvatore Comberinati (classe 1966) è stato proposto ricorso da parte del suo difensore con l'articolazione di tre motivi.

5.1. Con il primo motivo si denunciava violazione di legge, relativamente

alle garanzie del diritto di difesa, e vizio di motivazione in relazione ai canoni di valutazione della prova.

Primario riferimento era da farsi alle intercettazioni che, secondo consolidato orientamento, potevano costituire prova autonoma del fatto ma, quando le captazioni erano di contenuto non chiaro, la prova necessitava di elementi di riscontro.

Con riguardo all'omicidio di Francesco Bruno, era stata valorizzata la conversazione intercettata nel corso del colloquio carcerario del 6 dicembre 2007 fra i fratelli Vincenzo e Salvatore Comberinati, attinente al commento relativo alla morte dei figli di Vincenzo per mano del Bruno. In tale dialogo, tuttavia, non emergeva alcunché in chiave di mandato o di organizzazione del suddetto omicidio. Occorreva ribadire tale critica, nonostante potesse obiettarsi che l'accertamento dei giudici di merito si era tradotto in una doppia conforme, in quanto la prima decisione si era risolta in una trasposizione del contenuto dell'ordinanza cautelare (con riferimenti al concetto di gravità indiziaria pure mutuato dalla fase cautelare) e poi risultava dalla sentenza di appello omessa la valutazione delle argomentazioni difensive.

In particolare, a fronte dell'obiezione secondo cui erano disponibili per l'ascolto le captazioni su supporto magnetico, sicché non occorre limitarsi all'esame delle trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria, nessun vaglio di tale questione era stato compiuto dal primo giudice e, anche successivamente, la Corte territoriale nulla aveva aggiunto, in ogni caso omettendo di sottoporre a verifica le intercettazioni affette da problematiche di chiarezza e decifrabilità.

A fronte di tale limite il portato narrativo proveniente dai collaboratori risultava generico ed, in ogni caso, anche esso era circoscritto alla causale dell'omicidio Bruno: questo limite contraddistingueva, in particolare, le dichiarazioni dell'Oliverio e del Vrenna, in ordine alle affermazioni del quale non era stata nemmeno verificata la fonte da cui proclamavano le propalazioni *de relato*.

Ancora l'orizzonte probatorio era restato circoscritto alla causale, non essendosi osservato il principio secondo cui la causale poteva costituire la conferma di specifici ed ulteriori elementi individualizzanti, ma non poteva assurgere al rango di autonomo indizio di colpevolezza: ed, anche a voler ritenere provata la causale, era mancata l'emersione degli altri elementi gravi, precisi e concordanti idonei a provare l'attribuzione del fatto omicidiario a Salvatore Comberinati (classe 1966).

In altri termini, che quest'ultimo – avendo perduto due nipoti per mano di Bruno – potesse essere interessato ad un atto vendicativo non voleva affatto dire che egli avesse effettivamente conferito il mandato omicidiario a taluno per

eliminare Francesco Bruno: su tale punto la motivazione della sentenza era carente.

5.2. Con il secondo motivo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della partecipazione dell'imputato all'associazione di cui al capo 8).

Sull'argomento la Corte territoriale aveva affrontato le doglianze contenute nell'appello limitandosi a riprodurre nella sostanza il contenuto della prima decisione senza fornire argomentazioni svolte a contrastare le tesi difensive, ritenendo bastevoli a provare la partecipazione all'associazione il concorso nell'omicidio e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Però la commissione del reato di omicidio da sola non costituiva elemento adeguato, tanto più che a lui era fatto carico di essere capo del clan, e poi le dichiarazioni dei collaboratori (Vrenna, Oliverio, Ciccù, Foschini, Bonaventura, Liotti e Pace) si erano limitate soltanto ad indicare il fatto che l'imputato faceva parte della consorte con un ruolo di rilievo, senza tuttavia fornire elementi specifici e singoli episodi riferibili alla concreta estrinsecazione della partecipazione e del ruolo di vertice ascritti a Salvatore Comberiati.

Inoltre, nessuna delle dichiarazioni dei collaboratori riscontrava l'altra poiché ciascuna riferiva fatti diversi, fra loro non sovrapponibili, né dal punto di vista soggettivo, né dal punto di vista temporale.

5.3. Con il terzo motivo vengono prospettate mancanza di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione e di quella di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

Su questi due argomenti, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata si era limitata alla sostanziale descrizione delle fattispecie contestate omettendo di spiegare gli elementi di fatto indicativi della sussistenza di ciascuna delle due aggravanti succitate.

Della premeditazione era mancata la giustificazione sia in ordine alla predisposizione dei mezzi e all'organizzazione dell'omicidio di Bruno, tenuto anche conto che, dopo l'assassinio dei due nipoti dell'imputato, Petilia Policastro era stata assediata dalle Forze dell'ordine, sia in ordine alla verifica dell'elemento cronologico, tenuto conto che erano intercorsi soltanto pochi giorni fra il suddetto duplice omicidio e l'uccisione di Bruno: lasso inadeguato a premeditare tale delitto.

Anche per la circostanza aggravante ex art. 7 cit. il tessuto motivazionale si era esaurito in un indeterminato riferimento alla sua configurabilità teorica, con il richiamo di formule di stile, senza specifiche valutazioni di merito, apparendo dallo stesso costrutto della decisione impugnata assodato che si era trattato di

un omicidio motivato dalla vendetta, senza che ad esso fossero annesse comprovate finalità o metodologie di natura mafiosa.

6. Hanno proposto ricorso anche i difensori di Salvatore Comberinati (classe 1959) i quali hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata deducendo tredici motivi.

6.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per non avere rilevato la nullità della sentenza di primo grado, determinata dal fatto che la relativa motivazione era priva di autonomia, essendo stata formata con il recupero di quella dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, come era stato già evidenziato dalle precedenti impugnazioni.

6.2. Con il secondo motivo vengono lamentati violazione di legge e vizio della motivazione in tema di valutazione delle sentenze irrevocabili pregresse.

I giudici di appello avevano ritenuto legittimo l'utilizzo delle sentenze del Tribunale di Milano del 27 maggio 1999 (operazione Storia infinita), della Corte di assise di Catanzaro del 26 settembre 2003 (operazione Eclissi) e del Tribunale di Crotone in data 19 luglio 2010 (omicidio di Giuseppe Liotti) per ritenere dimostrata l'esistenza del gruppo associativo. Così facendo, però, la Corte territoriale aveva fatto erronea applicazione dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen., che esigeva per l'accertamento del fatto, oltre alla sentenza pregressa, anche ulteriori elementi di prova, restando integra l'autonomia e la libertà del giudice che aveva acquisito i relativi atti. Inoltre, le sentenze irrevocabili costituivano prova dei fatti considerati come eventi storici, ma le dichiarazioni riportate in esse erano soggette al regime dell'art. 238, comma 2, cod. proc. pen., sicché potevano utilizzarsi contro l'imputato solo se il suo difensore avesse partecipato all'assunzione della prova: i giudici di merito, invece, avevano utilizzato come elementi di prova le pronunzie senza verificare le enunciate limitazioni.

6.3. Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e contraddittorietà ed apparenza della motivazione, in ordine all'omicidio di Mario Scalise.

Nell'atto di appello si era censurata specificamente la valutazione di attendibilità dei collaboratori le cui dichiarazioni erano state usate per la formazione del quadro probatorio relativo a questo delitto. I giudici di appello avevano ritenuto sufficiente effettuare un esame generalizzato in ordine alla attendibilità dei molti collaboratori accontentandosi di segnalarne la ritenuta appartenenza o anche vicinanza al gruppo di *'ndrangheta* di cui si discute, il rapporto di familiarità, l'autoaccusa non solo di reati minori, la sostanziale concordanza fra le narrazioni, la mancanza di elementi dimostrativi di dichiarazioni fraudolente o artificiose concertazioni, la loro provenienza, nella maggior parte dei casi, da conoscenza diretta, la mancanza di elementi di

rancore personale o rivalsa, reputando irrilevanti la convergenza fra il narrato di coloro che avevano manifestato recente volontà collaborativa e la ragione che aveva indotto i singoli collaboratori alla loro scelta, in particolare quella legata ai benefici penitenziari premiali.

Invece, la verifica di genuinità e spontaneità dei collaboratori avrebbe richiesto la conoscenza della loro singola posizione e del loro percorso pregresso: senza tale operazione non poteva formularsi un giudizio adeguato sull'affidabilità del dichiarante.

I rilievi riguardavano in particolare i chiamanti in reità *de relato* Felice Ferrazzo, Angelo Cortese e Giuseppe Liotti. Fra le loro dichiarazioni sussistevano discrasie narrative tali da escluderne la convergenza, anche rispetto ai dati di generica, ed esse si palesavano sotto vari aspetti carenti ed implausibili.

Inoltre: Cortese aveva potuto fruire della conoscenza delle carte contenenti le dichiarazioni di Ferrazzo; la rapina del maggio 1989 era avvenuta dopo l'omicidio di Mario Scalise; né il solo dato dell'accusa di Liotti nei confronti di Salvatore Comberiati (classe 1959), priva di riscontri, avrebbe potuto ritenersi sufficiente, tanto più che la stessa sentenza aveva rilevato che Liotti aveva interesse a calunniare il suddetto imputato.

Quanto al narrato di Ferrazzo le incongruenze relative al numero di colpi da cui era stata attinta la vittima ed ai ruoli svolti dai coimputati minavano certamente la sua attendibilità intrinseca, mentre sulle dichiarazioni di Cortese pesavano le gravi inesattezze messe in evidenza dalla posteriorità della rapina all'omicidio di Scalise e dall'esame della citata sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 42 del 1994.

6.4. Con il quarto motivo sempre in ordine all'omicidio di Mario Scalise si deducono violazione di legge e motivazione carente ed apparente.

L'unico accusatore che aveva reso propalazioni non *prima facie* contraddittorie appariva Liotti che però lo aveva indicato come autore materiale. La sentenza impugnata invece pareva far riferimento a un suo concorso di natura deliberativa, rispetto a cui però non era indicata alcuna concreta prova, certamente non bastando il preteso ruolo del ricorrente nell'associazione per dimostrare quell'accusa.

6.5. Con il quinto motivo si lamentano violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta premeditazione e all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, relativamente all'omicidio di Mario Scalise (la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. risultando superata dall'esclusione stabilita già dalla sentenza di primo grado).

Quanto al primo punto, le considerazioni svolte dalla sentenza impugnata erano semplicistiche e non avevano risposto alla questione posta con l'appello,

non esponendo alcuna prova della meditata organizzazione del delitto in esame e dell'evenienza dell'adeguato elemento cronologico, dovendo contestarsi che la premeditazione fosse semplicemente il contrario dell'impulsività. Pertanto, in assenza del dato cronologico e di altri elementi indicativi in tal senso, restava solo l'intenzione di porre in essere la fase esecutiva che poteva essere anche il frutto di una decisione poco ponderata.

Circa il secondo punto, non bastava il mero collegamento degli accusati con contesti di criminalità organizzata o la loro caratura mafiosa per integrare la situazione prevista dalla norma.

6.6. Con il sesto motivo vengono prospettati violazione di legge e motivazione apparente e contraddittoria in ordine all'omicidio di Romano Scalise.

L'elemento posto a carico dell'imputato con riferimento a tale fatto era focalizzato sull'interesse del ricorrente ad eliminare il suddetto soggetto, che gli aveva incendiato il motocarro. Il suo ruolo era stato configurato come uno dei mandanti, per come riferito da Domenico Pace che avrebbe avuto l'incarico di procedere all'uccisione. La sentenza, però, dimostrava la sua contraddittorietà, visto che aveva assolto il coimputato Salvatore Comberiati (classe 1966), nei cui confronti erano emerse le stesse accuse da parte del Pace di essere mandante dell'omicidio.

Certo, il solo interesse, anche motivato da rancore, non poteva costituire prova dell'omicidio. Né le dichiarazioni di Pace potevano supportare la prova, trattandosi di fonte incerta, atteso che Cortese aveva detto che a bruciare il veicolo del Comberiati era stato proprio Pace.

Nemmeno la conversazione fra Scandale, presunto esecutore materiale, e Comberiati costituiva elemento idoneo in senso accusatorio, trattandosi di captazione del 13 luglio 2012: ed era inverosimile che dopo cinque anni dal fatto il mandante chiedesse all'esecutore informazioni sulle modalità dell'esecuzione. Il prudente apprezzamento nella valutazione di questa captazione avrebbe dovuto essere esercitato in modo più rigoroso verificando l'affidabilità *ab origine* del conversante: invece i giudici di merito avevano annesso al contenuto dichiarativo desumibile da quella conversazione la valenza di una confessione stragiudiziale, senza peraltro indagarne adeguatamente il profilo statico e quello dinamico-valutativo e omettendo di approfondire gli elementi sottolineati nell'atto di gravame che abbisognavano di approfondimenti investigativi per verificare i dati raccontati nell'interloquio.

Le altre captazioni avevano un contenuto dai risvolti interpretativi meramente congetturali.

6.7. Con il settimo motivo sono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, sempre in ordine all'omicidio di Romano Scalise ed al ruolo in esso

attribuito al ricorrente.

I giudici di appello, in modo certo illegittimo, avevano ascritto a Salvatore Comberiatì anche il ruolo esecutivo sostenendo che Sibillino nella fase esecutiva aveva avvistato lo Scalise con la busta della spesa e, su invito di Scandale, si era allontanato subito dopo. Invece nella contestazione a lui era ascritto il 'solo ruolo di mandante. Argomentando in tal senso, la Corte territoriale aveva immutato l'accusa giacché il ruolo ritenuto esulava da quello contestato: e la violazione era tanto più rilevante tenuto conto che, sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU, anche la qualificazione giuridica data al fatto in senso diverso da quella contestata determinava la violazione dell'art. 6 CEDU, ove non sottoposta al contraddittorio.

6.8. Con l'ottavo motivo sono lamentati ulteriormente violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla valutazione della prova sul suo concorso morale nell'omicidio di Romano Scalise.

Sul tema, se si escludeva la precedente istruzione data a Pace, poi allontanatosi dalla Calabria, restavano l'interesse a vendicarsi di Scalise e la conversazione captata con Scandale, sulla cui interpretazione la Corte territoriale non aveva fornito una motivazione logica e congrua, dal momento che essa era, al contrario, indicativa di inconsistenza partecipativa.

Da tali elementi in modo contraddittorio era stato, quindi, desunto il contributo del ricorrente nel concorso relativo al reato in esame, non tenendosi conto che, senza la prova della concreta facilitazione della condotta delittuosa, la semplice conoscenza o anche l'adesione meramente morale o l'assistenza inerte non realizzavano la fattispecie concorsuale.

Nemmeno la presenza sul luogo del delitto costituiva elemento adeguato in questa direzione e parimenti incongruo risultava il riferimento della sentenza all'inserimento organico di Scandale nella compagine petilina come fatto certamente noto a Comberiatì.

6.9. Con il nono motivo si prospettano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta premeditazione relativa all'omicidio di Romano Scalise. Anche per questa circostanza valevano le osservazioni svolte al quarto motivo, circa la genericità del supporto motivazionale a tale aggravante, con l'aggiunta che il mandato dato a Pace e poi abortito non poteva essere collegato alla fase successiva, mentre la conversazione captata fra Scandale e Comberiatì non escludeva la deliberazione subitanea del delitto.

6.10. Con il decimo motivo si deducono violazione di legge e apparenza di motivazione per la ritenuta aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 in ordine all'omicidio di Romano Scalise per le ragioni già spiegate nel quinto motivo.

6.11. Con l'undicesimo motivo sono segnalati violazione di legge e

motivazione apparente con riferimento alla ritenuta colpevolezza del ricorrente circa i reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen.

Circa tali reati, teleologicamente collegati all'omicidio sopra indicato, l'analisi degli indizi, che avrebbero dovuto essere certi, nonché gravi, precisi e concordanti, non si era attenuta alla regola di valutazione probatoria stabilita dalla legge, essendo stato compiuto dalla Corte territoriale l'errore giuridico di sussunzione nella categoria di indizio grave di fatti costituenti elementi di accusa generici e indiretti, facendo discendere dalle affermazioni di Scandale, non coniugate a concreti dettagli di generica, la conclusione relativa alla responsabilità dei soggetti accusati di concorso anche in quei reati strumentali per via sostanzialmente congetturale: non risultava, infatti, indicato un solo indizio che conducesse al ricorrente in ordine ai succitati reati.

6.12. Con il dodicesimo motivo vengono dedotti violazione di legge e mancanza nonché apparenza della motivazione per la ritenuta partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo 8).

I giudici di merito avevano collegato la prova dell'esistenza dell'associazione mafiosa indicata all'accertamento della sua preesistenza compiuto dalla sentenza del Tribunale di Milano del 1999 che aveva trattato della cosca di Petilia Policastro alleata con la cosca lombarda di Coco Trovato. Sussisteva però un margine temporale abbastanza ampio fra i fatti pregressi e l'attualità, dal 1980 al 2008, oltre che la succitata ampiezza del territorio di riferimento: tali elementi non si collegavano con i fatti, assolutamente astrusi, descritti nell'imputazione sopra richiamata.

Non poteva, dunque, reperirsi nei giudicati precedenti la prova del nuovo contesto associativo, se non a costo di ammettere la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.

Con riferimento al contesto oggetto di imputazione, per la relativa prova i giudici di merito si erano basati sulle dichiarazioni dei collaboratori, recependone in modo apodittico le informazioni. Ciò valeva per i contribuiti di Vincenzo Marino, di Cortese e, poi, di Ciccio, Ferrazzo, Bonaventura, Liotti e Domenico Pace. Analizzati i limiti di ciascuno di questi apporti, la Corte territoriale non aveva giustificato in modo logico la dimostrazione sicura della sussistenza e della costante permanenza del vincolo associativo, riferito al ricorrente, con puntuale connessione con il periodo indicato in imputazione.

Nemmeno l'apporto di Liotti e le conversazioni del 2008 fornivano elementi probanti su tale piano. Pure la valutazione della conversazione fra il ricorrente e la moglie si caratterizzava per la natura congetturale del parlato, dovendo peraltro depurarsi la considerazione del contesto dagli elementi connessi ai rapporti di natura parentale, di amicizia o di comune estrazione ambientale, di



per sé non indicativi in contesti territoriali ristretti, essendo peraltro necessario un vaglio ancora più rigoroso del materiale indiziario quando esso fosse di provenienza esclusivamente intercettiva.

6.13. Con il tredicesimo motivo si lamentano violazione di legge e difetto motivazionale circa il trattamento sanzionatorio.

Sia per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia per la concreta individuazione del trattamento sanzionatorio con l'atto di appello si erano dedotti il carattere apodittico e la vacuità delle valutazioni compiute dal primo giudice, che era pervenuto a esiti sproporzionati: la sentenza impugnata aveva – a sua volta acriticamente – concluso per l'infondatezza della doglianza.

7. I difensori di Nicolino Grande Aracri hanno proposto ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata ed esponendo quattro motivi.

7.1. Con il primo motivo essi deducono violazione di legge e vizio della motivazione per non avere rilevato la nullità della sentenza di primo grado, determinata da violazione di legge, in quanto la relativa motivazione era stata formata con l'integrale riporto di quella dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, come da corrispondenti doglianze già riportate.

7.2. Con il secondo motivo si evidenziano la violazione di legge e mancanza della motivazione relativamente alla valutazione della prova in ordine all'omicidio di Rosario Ruggiero.

I giudici di appello si erano limitati a una semplicistica narrazione dei fatti non considerando le argomentazioni svolte per l'imputato nell'atto di appello e le osservazioni formulate direttamente da Grande Aracri nelle dichiarazioni spontanee.

Questi era stato accusato da Angelo Salvatore Cortese, con dichiarazione ritenuta riscontrata in parte dal Ferrazzo, di avere contribuito all'omicidio del Ruggiero, avvenuto il 24 giugno 1992, su mandato di Antonio Valerio, per vendicare la morte del padre, Luigi Valerio, ucciso nel 1977 dallo stesso Ruggiero durante una lite.

La sentenza impugnata aveva violato i canoni posti a presidio della valutazione della prova quando le dichiarazioni provenivano da collaboratori di giustizia ed era incorsa in vizio della motivazione lì dove aveva affrontato la censura relativa all'assoluzione di Antonio Valerio da parte del primo giudice. Valerio era accusato dalle dichiarazioni di Cortese e di Bellini: la Corte territoriale, infatti, aveva valorizzato il proposito vendicativo di Antonio Valerio, che aveva prima, nel 1990, dato il mandato omicidiario al Bellini e poi, nel 1992, stando in carcere, al Grande Aracri, peraltro suo rivale; eppure Valerio era stato assolto. I giudici di appello si erano, inoltre, sottratti all'esigenza di rispondere

sulla congruenza della ricostruzione compiuta dal primo giudice alla luce dei rapporti tra la famiglia Grandè Aracri e la famiglia Ruggiero, dei legami anche di parentela sussistenti fra le stesse e della concreta vicinanza dell'imputato allo stesso Ruggiero in quegli anni, rapporti ribaditi anche da terzi, quali Antonio Cannello.

La sentenza impugnata si era limitata a obiettare che le dichiarazioni di Cortese non erano smentite da quelle della moglie e del figlio della vittima, ma non aveva spiegato il perché. Né era stato spiegato il punto, evidenziato dall'appello, che dal 2 ottobre 1991 Valerio era detenuto in carcere: sicché occorreva chiarire come fosse riuscito a dare il mandato omicidiario a Grande Aracri, mandato che Cortese aveva collocato pochi mesi prima dell'omicidio.

Per il ricorrente non bastava, al riguardo, che Cortese si fosse anche autoaccusato del fatto, ma avrebbe dovuto reperirsi il riscontro individualizzante in ordine alla specifica condotta attribuita all'odierno imputato. Oltretutto, non era dato spiegare come Cortese dovesse essere, se mai lo era stato, giudicato separatamente, non essendo stato acquisito nemmeno il verbale del 23 giugno 2016 formato innanzi al Tribunale di Mantova quando, nel corso dell'udienza ivi svolta, Cortese aveva dichiarato di non avere notizia di procedimento a suo carico per il fatto in questione.

Né era stata data risposta alla censura relativa alla carenza di credibilità alla base delle dichiarazioni di Felice Ferrazzo, il quale, nel corso delle deposizioni rese in data 8 ottobre 2000 e poi 9 ottobre 2000, aveva prima detto di avere addirittura partecipato all'omicidio di Ruggiero mandando due suoi uomini, fra cui Grano, e poi aveva precisato di avere appreso dell'omicidio solo successivamente alla sua commissione. Ulteriormente, nella dichiarazione resa il 9 giugno 2003 innanzi al Tribunale di Crotone, Ferrazzo aveva detto di avere appreso dell'omicidio di Ruggiero da Grano al rientro dall'esecuzione, fatto a cui quest'ultimo insieme a Sergio Iazzolino aveva partecipato autonomamente (pure se Ferrazzo, all'epoca, era il capoclan del gruppo di Mesoraca) su richiesta di Grande Aracri.

Anche sul luogo in cui era stata bruciata la Fiat Croma usata dai killer il collaboratore aveva fornito più versioni: pure questo dato era stato superato immotivatamente dai giudici di appello, al pari delle precise confutazioni formulate dall'imputato nelle sue dichiarazioni spontanee.

Se si considerava che anche Cortese era un soggetto capace di inventarsi storie illogiche, come era stato accertato in processi già definiti, l'accreditamento delle fonti alla base dell'accusa ne era restato sostanzialmente compromesso. Di tanto la Corte territoriale aveva ommesso di prendere atto.

7.3. Con il terzo motivo si prospettano violazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del

1991 e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della corrispondente circostanza aggravante.

Lo stesso Cortese aveva individuato la causale del delitto nel suddetto motivo di famiglia ed il fatto era stato evidenziato con specifica censura nell'appello. La Corte territoriale, pur avendo ritenuto che il movente dell'omicidio fosse da ricercarsi nel desiderio di vendetta di Antonio Valerio, si era limitata all'enunciazione di principio, senza distinguere questa dalle altre fattispecie omicidiarie giudicate.

7.4. Con il quarto motivo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Assolutamente apodittico e vacuo era risultato il ragionamento dei giudici di appello nel confermare la pena, evidentemente sproporzionata, irrogata al Grande Aracri senza prendere in considerazione nemmeno le ragioni addotte per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

7.5. Con memoria del 13 novembre 2017 sono stati proposti motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione che, con unica, articolata deduzione, lamentano violazione dei criteri valutativi della prova ed omessa motivazione.

Ad integrazione di quanto già esposto, è stato sottolineato il carattere discordante sugli elementi rilevanti per l'accusa nei confronti di Grande Aracri risultante dalle due distinte dichiarazioni di Felice Ferrazzo evidenziandosi la carenza di motivazione della sentenza impugnata sugli aspetti messi in luce dall'appello e dalle stesse dichiarazioni dell'imputato; si ribadiscono poi i dati che conducevano alla valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni di Angelo Domenico Cortese, risultate inveritiere, ad esempio, quanto al luogo in cui era stata bruciata l'automobile con cui il commando aveva compiuto l'omicidio, quanto al mandato conferito da Mario Ferrazzo, all'epoca detenuto, quanto alle ragioni che avrebbero motivato Grande Aracri a progettare l'omicidio di Ruggiero, che sarebbe stato voluto da Antonio Ciampà ed Antonio Valerio, quest'ultimo detenuto quando avrebbe dato il mandato a Cortese. Sull'uno e sull'altro tema nessuna risposta avevano fornito i giudici di appello.

8. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, per il tramite del suo difensore, Giuseppe Grano chiedendone l'annullamento e deducendo cinque motivi.

8.1. Innanzi tutto era da evidenziarsi che la tesi secondo cui il travisamento della prova non può essere fatto valere in presenza di una doppia conforme di merito non si estendeva all'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il primo giudice avesse del tutto omesso la valutazione demandatagli limitandosi a recepire l'ordito argomentativo dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare: diversamente opinando avrebbe finito per violarsi l'art. 2, VII Prot.,

CEDU in tema di diritto ad un doppio grado di giudizio in materia penale.

Per altro verso, si era già ritenuta la nullità, pur nell'ambito cautelare, dell'ordinanza che si fosse esaurita nell'acritico recepimento della richiesta di misura; questo principio, se valeva in sede cautelare, avrebbe dovuto avere un peso specifico anche nel giudizio di merito con tutte le conseguenze.

8.2. Con l'ulteriore motivo si denunciava erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione per la ritenuta responsabilità di Grano in ordine all'omicidio Ruggiero.

Alla base di tale conclusione, una volta ritenuto che l'omicidio di Rosario Ruggiero era stato deciso per volontà di Antonio Valerio e Antonio Ciampà, erano state poste le dichiarazioni del Cortese e del Ferrazzo. Il primo era stato ritenuto chiamante in correità ed il secondo dichiarante di riscontro.

La Corte territoriale aveva formulato un indifferenziato e cumulativo giudizio di credibilità intrinseca di tutti i collaboratori. Però Ferrazzo era risultato palesemente inattendibile in ordine alle sue propalazioni inerenti alla cosca di Mesoraca a cui diceva aver partecipato Grano: infatti quest'ultimo era stato assolto per non aver commesso il fatto dall'imputazione di aver preso parte a quell'associazione con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 25 maggio 2006; ed anche Mario Donato Ferrazzo era stato assolto per insussistenza del fatto dall'accusa di aver diretto quella cosca con sentenza della stessa Corte il 12 aprile 2011.

Quanto a Cortese, gli elementi da lui riferiti erano stati già diffusi dalla stampa, sicché non era stato valorizzato il profilo dei dettagli enunciati per corroborarne l'attendibilità.

Più in generale, entrambi erano stati smentiti in ordine a svariati elementi essenziali (descrizione dell'autista della Fiat Croma, numero dei componenti del gruppo di fuoco, luogo di distruzione del veicolo usato per l'omicidio).

Contraddittoria era quindi la conclusione tratta dai giudici di appello in ordine alla possibilità di riscontrarsi delle due chiamate per essersi verificata concordanza sul nucleo essenziale del narrato: così opinando, la Corte territoriale era arrivata all'inevitabile conclusione che l'analisi dei particolari dell'accusa, pur obiettivamente rilevanti, si sarebbe risolta in un'attività processualmente inutile. Tale modo di ragionare trasformava la valutazione della chiamata in correità in un vero e proprio atto di fede: invece, la verifica avrebbe dovuto accertare che il nucleo centrale del racconto, oltre a coincidere, presentasse elementi specifici tali da dimostrare una cognizione privilegiata del fatto e da escludere che il racconto fosse il frutto di manipolazione dei dati di comune conoscenza.

Quanto alla verifica della versione fornita da Cortese, la sentenza impugnata aveva di fatto ignorato la clamorosa smentita emersa con riferimento al fatto che

Mario Ferrazzo era detenuto quando avrebbe dovuto incaricare Grano e Iazzolino di coadiuvare Cortese nell'agguato, che era risultata insussistente la subordinazione gerarchica dello stesso Grano a Ferrazzo, che era impossibile l'espletamento del compito di specchietista da parte di Domenico Lazzarini per controllare la presenza della vittima nel suo negozio di falegname, essendosi Ruggiero attardato a riparare un frigorifero fino a poco prima dell'agguato.

Del pari era stato obliterato, quanto all'autista della Fiat Croma su cui viaggiava il commando che aveva da poco compiuto l'omicidio, il fatto che Giuseppe Ruggiero, figlio della vittima, incrociando il veicolo, aveva riconosciuto alla sua guida Paolino La Grotteria, mentre, secondo Cortese, si trattava di altro soggetto, ossia del Grano, data anche la somiglianza di La Grotteria con il Grano: però tale somiglianza era stata esclusa dagli accertamenti del RIS e, tuttavia, la Corte territoriale aveva accreditato la versione del propalante nonostante fossero seguite al fatto oggetto di processo le uccisioni di La Grotteria stesso, di Dramore Ruggiero e di Antonio Muto, omicidi che era arduo ascrivere all'equivoco identificativo attribuito a Giuseppe Ruggiero.

La giudiziale esclusione dell'appartenenza di Grano alla cosca Ferrazzo, poi, aveva indebolito decisamente quello che era stato considerato il riscontro estrinseco alle dichiarazioni di Cortese, oltre all'accertata inattendibilità di Ferrazzo derivante dalle citate pronunzie.

8.3. Con il terzo motivo si deducono erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

Muovendosi nella prospettiva della doppia causale, generata dalla volontà di vendetta che aveva animato Valerio e dalla volontà di bloccare l'atteggiamento prevaricatore del Ruggiero che aveva mosso Ciampà, la Corte di merito, dopo che era stata esclusa la responsabilità del primo e nulla risultava essersi appurato quanto alla responsabilità del secondo, pur mostrando di dare preminenza all'impulso di vendetta che aveva animato Valerio, aveva ritenuto sussistente la succitata aggravante speciale nella duplice connotazione di agevolazione del sodalizio mafioso e di utilizzo del metodo mafioso: però il metodo mafioso era stato contestato in modo generalizzato per tutti i reati di questo processo, rispetto ai quali l'omicidio di Ruggiero si configurava come eccentrico; e, quanto all'agevolazione del sodalizio, essa si era risolta in una petizione di principio, sconfessata dall'assoluzione del presunto mandante.

8.4. Con il quarto motivo viene dedotta la violazione degli artt. 493 e 495 cod. proc. pen., in relazione all'art. 6, § 3, CEDU, ed all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova favorevole.

Il diritto alla prova spettante all'imputato era stato frustrato impedendogli di

produrre gli articoli di stampa e le sentenze aventi ad oggetto la verifica di attendibilità del collaboratore Felice Ferrazzo, ritenendo intempestiva e non decisiva la corrispondente istanza. La sentenza di appello aveva ribadito tale valutazione comprimendo, tuttavia, il diritto di difesa atteso che nella considerazione esegetica dell'art. 603 cod. proc. pen. prova ammissibile era pure quella già esistente al momento del giudizio ma non ancora valutata, anche per difetto di iniziative di parte, dal giudice.

Grano, quindi, pur essendosi attivato per fornire le prove atte a scagionarlo, si era visto pregiudicato dall'arbitraria prospettazione fatta propria dalla Corte territoriale.

Questa determinazione era contraria sia agli arresti della Corte EDU, sia all'orientamento della giurisprudenza interna che riteneva doversi garantire in ogni tempo all'imputato ogni mezzo utile a dimostrare la propria innocenza.

8.5. Con il quinto motivo si deducono altresì violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio.

La motivazione per negare a Grano il riconoscimento delle attenuanti generiche era stata affidata a quattro righe in cui si rimarcava il contributo sensibilmente rilevante apportato dall'imputato alla commissione dell'omicidio: giustificazione opinabile, dal momento che, senza quel contributo, non si sarebbe realizzato il concorso e quel contributo era stato di evidente marginalità; il tutto, senza considerare l'incensuratezza dell'imputato, mantenuta pur dopo molti anni dal fatto addebitatogli.

8.6. Con memoria illustrativa e di sintesi del 14 novembre 2017 il difensore di Grano ha approfondito il tema dell'erronea applicazione da parte dei giudici di merito della prova dichiarativa e del conseguente vizio di motivazione.

Al riguardo si rileva che a indebolire la credibilità di Ferrazzo andavano considerati i suoi trascorsi giudiziari (già giudicato in possesso di un patrimonio conoscitivo generico e inadeguato dalla succitata sentenza del 25 maggio 2006, oltre che disatteso dalle altre indicate pronunzie). Per Cortese viene sottolineato il rilievo corrispondente per la parte di competenza, notando che le sue propalazioni si scontravano con l'assoluzione dall'accusa di partecipazione all'associazione mafiosa conseguita da Grano e con l'accertamento che Mario Donato Ferrazzo, all'epoca dell'omicidio, risultava detenuto.

La risposta della Corte territoriale su tali punti era senz'altro generica, anche con riferimento all'argomento secondo cui il Cortese era credibile per aver riferito particolari che soltanto il coautore del crimine omicidiario poteva conoscere, obliterando così la diffusione dei particolari attinenti al fatto avvenuta ad opera degli organi di stampa. A questi dati si sommava l'illogica omissione della necessaria sintesi fra il narrato dei due dichiaranti e la già ricordata

testimonianza di Giuseppe Ruggiero.

9. Anche Domenico Pace ha impugnato la sentenza di appello con atto proposto dal suo difensore che ha chiesto l'annullamento della decisione sulla base di un unico, articolato motivo con cui deduce violazione della legge penale e mancanza nonché illogicità della motivazione in ordine alla riferibilità all'imputato del reato contestatogli, alla negazione delle circostanze attenuanti generiche ed alle conseguenti valutazioni relative alla pena irrogata.

I giudici di appello, secondo il ricorrente, avevano omesso di valutare che la condotta a lui ascrivibile si era concretizzata in un'attività modesta nonché temporalmente e qualitativamente limitata all'associazione di cui era stato ritenuto partecipe. A tale rilievo avrebbe dovuto corrispondere l'irrogazione di una pena parimenti circoscritta, tenendo nel dovuto conto il suo valido contributo alla ricostruzione dei fatti, contributo che aveva consentito di disvelare l'esistenza della struttura associativa costituita dal Locale di 'ndrangheta di Petilia Policastro facente capo alla famiglia Comberinati, essendo stato egli battezzato nell'aprile del 2003 da Vincenzo Comberinati, capo della consorteria, ed essendo restato intraneo fino al 4 settembre 2014, quando aveva intrapreso la strada collaborativa, riconoscendo la commissione del reato associativo ma, al contempo, fornendo informazioni utili alla ricostruzione della verità, non solo in ordine alla struttura, alla composizione soggettiva, alla dotazione di armi ed all'evoluzione del clan, ma anche con riferimento ai reati specifici in tema di traffico di stupefacenti, di estorsioni, di danneggiamenti, fino a specificare la situazione determinata dal suo allontanamento dalla dimora per sottrarsi all'ordine di uccidere il cognato Romano Scalise.

Egli si era altresì accusato di gravi reati: così, in particolare, era accaduto per l'omicidio di Valentino Vona ed il tentato omicidio del fratello di quest'ultimo. In definitiva, grazie al suo contributo, era venuto alla luce il programma criminoso di natura efferata di quell'associazione. A riprova, gli era stata riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991.

Posto tutto ciò, appariva evidente che la pena irrogatagli era frutto di una valutazione inadeguata ed illogica da parte dei giudici di merito i quali non avevano fornito congrua motivazione circa la ragione per la quale non avevano ritenuto di infliggergli una pena più contenuta, previo anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen.

Il riferimento ai suoi precedenti penali operato dalla Corte territoriale, con richiamo di quanto argomentato dal primo giudice, non superava l'obiezione secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche poteva trovare applicazione anche in virtù di uno solo degli indici previsti dall'art. 133 cod. pen.:

e nel caso in esame erano evidenti il suo sincero pentimento rispetto alle precedenti azioni delittuose, lo scarso apporto causale al sodalizio e il grande contributo fornito per il buon esito delle indagini.

10. Ha proposto impugnazione Giuseppe Pace che, con atto del difensore, ha chiesto l'annullamento della sentenza articolando due motivi.

10.1. Con il primo motivo sono lamentati violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di cui al capo 8).

A fronte di una sentenza di primo grado che si era limitata a riprodurre in modo pedissequo nella motivazione le argomentazioni già svolte nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, le censure articolate con l'atto di appello non avevano trovato risposta adeguata nella sentenza impugnata la quale, in poco più di una pagina, si era limitata a sua volta a riproporre la motivazione resa dal primo giudice.

Era invece ineludibile il principio secondo cui la contestazione del reato associativo avrebbe dovuto essere supportata dalle indicazioni delle condotte specifiche dimostrative della commissione del delitto, ad onta di un capo di imputazione estremamente generico, così da evidenziare il rapporto stabile ed organica compenetrazione dell'accusato con il tessuto organizzativo del clan. In particolare, la Corte territoriale non aveva considerato la differenza fra la contiguità compiacente o la vicinanza a questo o a quell'esponente della criminalità, da un lato, e l'effettiva inclusione nel clan.

In concreto, le dichiarazioni di Giuseppe Liotti, da un lato, e quelle di Domenico Pace, dall'altro, non si riscontravano fra loro. E poi all'imputato non erano contestati reati di droga oppure estorsioni: in tal senso ancora più generico risultava essere il capo di imputazione. Inoltre prive di significato specifico erano le conversazioni captate in data 26 giugno 2007 tra Domenico Pace. Vincenzo Pace e, in data 1 gennaio 2008, tra Salvatore Carvelli e Rodolfo Concio, da cui si arguiva il riferimento a un "piccoletto", senza alcuna identificazione onomastica. In ogni caso la genericità dei riferimenti era tale da non apportare alcun contributo probatorio. Infine, nessun rilievo poteva svolgere la mera frequentazione di soggetti pregiudicati gravitanti nell'ambito della criminalità organizzata di Petilia Policastro.

10.2. Con il secondo motivo vengono prospettati violazione di legge e difetto di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio.

Nonostante la specificità del gravame sul punto, i giudici di appello avevano reso una motivazione del tutto carente circa la pena inflitta al ricorrente, mentre era noto che il mero richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. poteva



ritenersi consentito solo quando la pena fosse stata determinata in misura prossima al minimo edittale, tanto più che per Giuseppe Pace la sentenza impugnata non era stata nemmeno in grado di delineare la condotta delittuosa, o di descrivere dettagliatamente il ruolo allo stesso ascritto nella compagine associativa.

11. Avverso la sentenza ha proposto ricorso anche il difensore di Giuseppe Scandale chiedendone l'annullamento ed affidando l'impugnazione a sei motivi.

11.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere omesso la rilevazione della nullità della sentenza di primo grado che aveva formato la sua motivazione con il riporto di quella dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, secondo quanto già esposto dagli altri ricorrenti.

11.2. Con il secondo motivo si prospettano violazione di legge e vizio della motivazione in tema di valutazione delle sentenze irrevocabili pregresse.

I giudici di appello avevano ritenuto legittimo l'utilizzo delle sentenze del Tribunale di Milano del 27 maggio 1999 (operazione Storia infinita), della Corte di assise di Catanzaro del 26 settembre 2003 (operazione Eclissi) e del Tribunale di Crotone in data 19 luglio 2010 (omicidio di Giuseppe Liotti) per ritenere dimostrata l'esistenza del gruppo associativo.

Così facendo però essi avevano fatto erronea applicazione dell'art. 238-bis cod. proc. pen., come pure era stato evidenziato dai precedenti ricorsi.

11.3. Con il terzo motivo è dedotta carenza sostanziale di motivazione in ordine all'accertamento della sua responsabilità per l'omicidio di Romano Scalise.

A fronte delle precise contestazioni svolte sul punto con l'atto di appello, la Corte territoriale aveva fornito una risposta superficiale e vuota.

Già con riferimento alla configurazione del mandato, era restata non provata la relativa base fattuale, come confermavano lo stupore mostrato da Vincenzo Comberiati quando aveva saputo che i suoi congiunti erano stati convocati dagli investigatori, l'esistenza di causali alternative e il fatto paradossale che, secondo l'inquadramento contestato, Scandale dopo vari anni avrebbe comunicato a uno dei mandanti la dinamica dell'omicidio.

Fallace si era rivelato il ragionamento della Corte territoriale lì dove aveva posto il solo interesse, anche motivato da rancore, di uno dei mandanti, Salvatore Comberiati (classe 1959) che era convinto del fatto che Ruggiero gli avesse bruciato il motocarro, a base della determinazione omicidiaria: infatti, l'interesse non poteva costituire prova dell'omicidio. Né le dichiarazioni di Domenico Pace potevano supportare la prova, trattandosi di fonte incerta. Inoltre, la stessa Corte di appello aveva assolto da questo reato Salvatore

Comberiati (classe 1966) insinuando nella motivazione un altro elemento di assoluta contraddittorietà. La versione di Pace era vieppiù inattendibile se si considerava che Cortese aveva detto che a bruciare il veicolo del Comberiati era stato proprio Pace.

Anche il fatto che gli altri collaboratori non avessero dichiarato alcunché sulla presunta responsabilità del ricorrente avrebbe dovuto essere valutato in senso contrario alla tesi fatta propria dalla sentenza impugnata.

Nemmeno la conversazione fra Scandale, presunto esecutore materiale, ed il Comberiati costituiva elemento idoneo in senso autoaccusatorio, trattandosi di captazione del 13 luglio 2012: era, infatti, inverosimile che dopo cinque anni dal fatto il mandante chiedesse all'esecutore informazioni sulle modalità dell'esecuzione. I giudici di merito avrebbero dovuto valutare se, nell'occasione, lo stesso Scandale non avesse millantato con l'interlocutore, pur avendo rilevato che, nella complessiva vicenda esaminata, erano emersi soggetti che millantavano.

Il prudente apprezzamento nella valutazione di questa captazione avrebbe dovuto essere esercitato in modo più rigoroso verificando l'affidabilità *ab origine* del conversante: presumere che chi era stato captato avesse detto comunque la verità costituiva il frutto di una regola di giudizio non confortata da certezze scientifiche o da massime di esperienza. Quando il contesto era, come quello oggetto di indagine, formato da soggetti inclini a millantare, gli elementi scaturenti dalle conversazioni dovevano essere esaminati con particolare prudenza ed abbisognavano di riscontri adeguati per essere ritenuti frutto di dichiarazioni attendibili. Invece i giudici di merito avevano annesso al contenuto dichiarativo desumibile da quella conversazione la valenza di una confessione stragiudiziale, senza peraltro indagarne adeguatamente il profilo statico e quello dinamico-valutativo, omettendo di verificare gli elementi che abbisognavano di approfondimenti investigativi per verificare i dati oggetto della conversazione autoaccusatoria.

La Corte territoriale, in definitiva, aveva mancato di procedere alla rigorosa verifica processuale dell'attendibilità della dichiarazione resa da Scandale nella captazione, esaminandola nella sua dimensione storica e nella sua rilevanza giuridica.

In tal senso le smentite alla versione riferita da Scandale (ad esempio, il ciclomotore della vittima non era risultato danneggiato nonostante Scandale avesse sostenuto di averlo speronato con la propria autovettura) avrebbero dovuto essere congruamente valutate ed avrebbero dovuto imporre la conclusione che essa riferiva una ricostruzione del fatto intrinsecamente contraddittoria e falsificata dal complesso delle altre acquisizioni processuali.

Nel compendio di tali acquisizioni, era stata illogicamente svalutata la testimonianza di Daniela Castagnino che collocava Scandale nel pomeriggio dell'omicidio in luogo diverso da quello del delitto.

11.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio della motivazione nell'accertamento della sua partecipazione all'associazione ex art. 416-*bis* cod. pen.

L'unico a riferire sulla sua appartenenza a quella consorteria era stato Domenico Pace, la cui attendibilità non era, però, stata valutata in modo corretto dai giudici di merito. Questi, d'altronde, aveva riferito circostanze smentite dai dati acquisiti al processo.

Liotti lo aveva genericamente indicato come facente parte delle nuove leve, ma per il resto non aveva fornito alcun elemento rilevante essendosi dissociato dal clan fino dagli anni '90.

Pertanto, considerato anche il carattere irragionevole e fallace della narrazione di Pace, la cui chiamata non avrebbe potuto superare la verifica di attendibilità secondo i criteri fissati dalla più accreditata elaborazione, era da ritenersi che la Corte territoriale avesse adottato una motivazione erronea, oltre che contraddittoria, per addivenire all'accertamento della sua responsabilità per il reato associativo.

11.5. Con il quinto motivo si segnala carenza della motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

Per giustificare l'affermazione della sussistenza di tale aggravante i giudici di merito si erano limitati a richiamare il contenuto della norma, senza però rispondere alle questioni poste con l'atto di appello che avevano evidenziato il movente strettamente personale che era stato posto, nella stessa impostazione accusatoria, alla base della condotta di Scandale.

11.6. Con il sesto motivo è censurato per carenza di motivazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Anche tale questione – messa in evidenza con i motivi di appello, che avevano evidenziato l'inadeguatezza del solo riferimento alla gravità del reato per giustificare il diniego delle suddette attenuanti – era stata elusa dalla Corte territoriale la quale si era limitata a perpetuare il ragionamento della sentenza di primo grado aggiungendo un riferimento ai precedenti penali dell'imputato, anch'esso inidoneo perché non specifico con riguardo alla persona dell'imputato.

12. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso anche i difensori di Salvatore Vona chiedendone l'annullamento e ponendo a base dell'impugnazione tre motivi.

12.1. Con il primo motivo vengono lamentati violazione di legge e illogicità

della motivazione quanto al ritenuto concorso di Vona nei reati di estorsione e tentata estorsione di cui al capo 15).

La sentenza impugnata era viziata da un patente *error in iudicando* in tema di apprezzamento dei requisiti del concorso di Salvatore Vona (soprannominato Sacchetto) nel reato compiuto da Pietro Comberiatì. Assodata la condotta integrata da quest'ultimo, all'odierno imputato era addebitato di essersi posto sulla porta al fine di non far entrare altri avventori mentre Comberiatì agiva. La laconica motivazione della decisione aveva qualificato tale condotta come espressiva del concorso materiale e morale nel reato di estorsione, per avere avuto un effetto rafforzativo del proposito di Comberiatì.

Però la sentenza non esplicitava le ragioni che avevano indotto i giudici di merito ad annettere effetto rafforzativo alla suddetta condotta ed ancor prima a ritenere esistente la previa concertazione fra gli imputati. Questa osservazione valeva a maggior ragione per la tentata estorsione. La carenza di giustificazione in ordine alle ragioni per le quali fosse possibile ritenere la consapevolezza di Vona riguardante la condotta delittuosa di Comberiatì, già concretava vizio della motivazione stessa.

12.2. Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio della motivazione in punto di valutazione delle prove.

Le dichiarazioni poste alla base dell'assunto espresso dalla sentenza impugnata provenivano da Giuseppe Liotti e Domenico Pace. Quanto a Liotti questi si era dissociato in epoca addirittura antecedente a quello del preteso ingresso nella consorteria da parte del ricorrente. In ordine a Pace, era stata sottolineata l'assoluta genericità del suo narrato e l'esigenza di verificare l'attendibilità di questo collaboratore. Questi punti erano stati proposti ai giudici di appello con argomentazioni specifiche e pertinenti, ma la sentenza impugnata era restata silente su quei temi, pur se soprattutto la verifica di attendibilità dei due collaboratori avrebbe dovuto essere necessariamente svolta. Ciò costituiva motivo di annullamento della decisione, coinvolgendo anche l'accertamento dei requisiti di sussistenza della contestata partecipazione alla fattispecie associativa.

Su quest'ultimo tema, mancava ogni prova della preordinazione all'attività associativa della condotta estorsiva, pure contestata, attesa anche la sostanza della condotta estorsiva, di per sé eccentrica rispetto al programma associativo. Nessuna argomentazione dimostrava la sussistenza del connotato della stabilità dell'apporto dell'imputato alla vita del clan; anzi a Vona erano ascritte condotte che non esulavano dalla mera vicinanza alla consorteria. Sicché gli elementi su cui si era fondata la sentenza impugnata apparivano inidonei a costituire la prova dell'appartenenza del ricorrente al gruppo criminale.

12.3. Con il terzo motivo vengono evidenziate violazione di legge e mancanza di motivazione in tema di denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il vizio che si era annidato nel ragionamento dei giudici di appello era stato di porre alla base del diniego, non fattori derivanti dalla verifica dei criteri enunciati dall'art. 133 cod. pen., bensì elementi corrispondenti a quelli tipici della fattispecie: così era avvenuto con particolare riguardo agli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. con riferimento alla compenetrazione nel tessuto associativo, alla sua stabile messa a disposizione ed alla fiducia del vertice del clan. Tali elementi, in definitiva, nulla aggiungevano all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, per cui erano insuscettibili di costituire indici di maggiore o minore disvalore.

Per altro verso, la Corte territoriale aveva interpretato in modo erroneo la funzione dell'istituto che era quella di modulare, nel solco segnato dagli artt. 3 e 27 Cost., la risposta sanzionatoria adeguandola al concreto disvalore dei fatti accertati, specialmente quando si irrogasse una pena riferibile a sanzione edittale di particolare rigore.

13. Il Procuratore generale, all'esito di requisitoria puntuale e articolata, in modo da affrontare compiutamente le singole posizioni, estesa all'esame dei motivi che hanno contrassegnato i vari ricorsi, ne ha chiesto il generale rigetto, ad eccezione di quello proposto da Giuseppe Grano, per il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

L'Autorità requirente ha preso in esame le questioni processuali svolte da diversi fra i ricorrenti segnalandone l'infondatezza, ha esaminato ciascuna fattispecie oggetto di verifica, con riferimento, in primo luogo, a quella associativa e, poi, alle singole vicende criminali, sia di matrice omicidiaria, sia di altra matrice, specificando per ogni imputato le ragioni per le quali la decisione di merito, lì dove aveva valutato con ragionamento giustificativo ritenuto congruo le prove e gli indizi emersi, si presentava adeguata a sorreggere le statuizioni di condanna e anche la rispettiva opzione dosimetrica, quanto al trattamento sanzionatorio.

Soltanto in ordine alla posizione del Grano il Procuratore generale ha osservato che gli elementi indiziari valorizzati dalla Corte territoriale, per come esposti, non apparivano sufficienti al fine di pervenire, al di là di ogni ragionevole dubbio, all'affermazione di responsabilità del ricorrente, avuto riguardo alle censure contenute nell'impugnazione che ne avevano evidenziato l'inadeguatezza.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le impugnazioni proposte dagli undici ricorrenti sopra indicati, come man mano richiamate, appaiono fondate, con esclusivo riguardo alle posizioni di Grande Aracri e di Grano, relativamente all'omicidio di Rosario Ruggiero (capo 4) e alle posizioni di Vincenzo Comberiatì, Pietro Comberiatì e Salvatore Comberiatì (classe 1966), relativamente all'omicidio di Francesco Bruno e al porto della pistola utilizzata per l'omicidio stesso (capi 5 e 6), nonché, con riferimento all'omicidio di Mario Scalise (capo 1), qui ascritto a Vincenzo Comberiatì e Salvatore Comberiatì (classe 1959), limitatamente all'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e, con riferimento alla tentata estorsione aggravata in danno di Salvatore Carvelli (classe 1963) e Teresa Vona, unitamente alla quale era stato contestato anche il delitto di danneggiamento aggravato (capo 9) a carico di Vincenzo Comberiatì e Pietro Comberiatì, limitatamente all'esclusione dalla fattispecie ritenuta del suddetto danneggiamento, siccome estinto per prescrizione.

Nel resto le impugnazioni, siccome infondate, non meritano di essere accolte e, di conseguenza, vanno rigettate.

2. Muovendo dall'esame delle questioni di natura eminentemente processuale, non va ritenuta fondata la questione di nullità della sentenza di appello per non avere, a sua volta, rilevato la nullità della sentenza di primo grado che, nella prospettazione dei ricorrenti Vincenzo Comberiatì (motivo 2.1.), Caria (motivo 3.2.), Pietro Comberiatì (motivi 4.1.1. e 4.1.2.), Salvatore Comberiatì (classe 1959: motivo 6.1.), Grande Aracri (motivo 7.1.), Grano (motivo 8.1.) e Scandale (motivo 11.1.), si sarebbe determinata per la violazione di legge integrata nella stesura della relativa motivazione, pedissequa mutuataria – secondo queste doglianze – di quella dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare, per l'integrale riporto fattone.

La sostanza della comune censura si coglie nell'addebito mosso alla Corte territoriale di avere dequotato la corrispondente doglianza articolata negli atti di appello così limitandosi a svilire la questione riguardante lo stile espositivo, non l'efficienza contenutistica del discorso giustificativo, svalutando cioè quella che essi denunciano come una rilevante violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., sia delle norme processuali poste a presidio dell'esistenza e validità della motivazione, in primo luogo degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., in disparte il rispetto dei doveri deontologici.

Il Collegio deve, invece, rilevare che la risposta data dalla Corte territoriale sull'argomento così sollevato dalle difese si rivela congrua e non censurabile

nella parte in cui ha evidenziato che, al di là di ogni opzione stilistica, la motivazione della decisione di primo grado, nel suo complesso, è risultata funzionalizzata in modo concreto a esporre gli elementi idonei a giustificare le statuizioni emesse.

La valutazione compiuta non risulta smentita dalla verifica del contenuto della decisione di primo grado: essa – quali che siano gli spunti tratti dal pregresso assetto della contestazione come disegnata e commentata dai provvedimenti emessi in sede cautelare – si connota per un assetto descrittivo e giustificativo completo, tale da ostendere in modo adeguato al destinatario dell'atto le ragioni che hanno orientato la decisione.

Occorre dunque concludere che la risposta della Corte territoriale appare adeguata, perché non può disconoscersi alla sentenza di primo grado l'avvenuta autonoma motivazione, al di là di quelli che possano essere gli stralci dell'ordinanza applicativa della misura cautelare eventualmente riportati nella sentenza stessa (la comparazione specifica della quale con il pregresso provvedimento cautelare i ricorsi nemmeno hanno effettuato in modo concreto).

In ogni caso occorre rilevare che la Corte di appello si è richiamata al corretto principio di diritto, da riaffermarsi, secondo cui finanche la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante, dal momento che la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza, non di inesistenza della stessa (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; v. Sez. 6, n. 31965 del 02/07/2013, Sicignano, Rv. 255888, pure nell'ipotesi di radicale assenza della motivazione; Sez. 1, n. 14662/2017 n.m.; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513).

Effetto di tale specificazione è che, in ogni caso, i ricorrenti, al di là del denunciato vizio affettante la motivazione della sentenza di primo grado, avrebbero dovuto – come, per la rispettiva parte, hanno fatto – dedurre doglianze inerenti alle statuizioni di merito connotanti la decisione stessa, essendo poi compito esclusivo del giudice di appello, ove pure avesse rilevato i dedotti vizi anche sotto il profilo della giustificazione in concreto adottata per ciascuna statuizione, riesaminare e rivalutare il merito della decisione.

3. Va del pari disattesa la doglianza con cui alcuni ricorrenti, *in primis* Vincenzo Comberiatì (nel motivo 2.2.) e Pietro Comberiatì (nei motivi 4.1.2., 4.2.1.), hanno lamentato quella che per loro ha costituito violazione di legge,

ossia l'acquisizione, dopo l'ammissione al giudizio abbreviato, delle dichiarazioni di Domenico Pace, collaboratore di giustizia.

Se, certo, l'acquisizione di quelle dichiarazioni ha comportato la modifica del quadro probatorio, come cristallizzatosi al momento della formulazione della richiesta di giudizio abbreviato non condizionato, si profila incensurabile la scelta del primo giudice di svolgere la correlativa integrazione istruttoria, dopo aver valutato l'incompletezza del quadro fino a quel momento in atti e pronosticato la possibilità del positivo completamento di esso mediante lo svolgimento dell'attività integrativa.

Non può non ribadirsi il principio secondo cui il potere di integrazione probatoria *ex officio* attribuito al giudice dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. è, esso stesso, preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere – anche nei giudizi a prova contratta – all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento (Sez. 2, n. 40724 del 18/09/2013, Riccio, Rv. 256730).

Quando si incanali in questa prospettiva, la decisione del giudice di esercitare, nel corso del rito abbreviato, il potere di integrazione della prova riconosciutogli dalla legge processuale non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 49469 del 18/11/2015, V. D. M., Rv. 265905; Sez. 6, n. 30590 del 16/06/2010, C., Rv. 248043).

Del resto, l'intervento officioso del giudice nella dialettica dell'acquisizione probatoria inerente al giudizio abbreviato per l'assunzione di elementi necessari ai fini della decisione è stato previsto dall'art. 441 cod. proc. pen. proprio in ossequio (cfr. Corte cost. sent., n. 11115 del 2001) ai richiami della Corte costituzionale volti ad introdurre un idoneo meccanismo di integrazione probatoria (Corte cost., sent., n. 81 del 1991 e successive fino a n. 442 del 1994): in tal senso esso va inquadrato quale meccanismo di tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui titolare deve farvi ricorso al preciso scopo di assicurare il rispetto di quei valori ogni qual volta ritenga che le esigenze di controllo di legalità dell'esercizio dell'azione penale o il sostanziale rispetto del contraddittorio in condizione di parità tra le parti lo impongano (cfr. in motivazione Corte cost., ord., n. 245 del 2005).

Pertanto l'opzione di integrare di ufficio il compendio probatorio – avvenuta in momento antecedente alla decisione di primo grado (in modo certamente tempestivo: Sez. 1, n. 47710 del 18/06/2015, Bostiog, Rv. 265422, ha precisato che il potere di integrazione probatoria *ex officio* non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni



momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità dell'approfondimento istruttorio dopo essersi ritirato in camera di consiglio) – è stata correttamente ritenuta incensurabile da parte dei giudici di appello.

Non riveste, pertanto, giuridico rilievo l'interrogativo posto dai ricorrenti circa le ragioni che, al fondo, avevano indotto il giudice del rito abbreviato, nel momento in cui aveva provveduto (con ordinanza dell'11 dicembre 2015), a ritenere di non poter decidere senza l'esame del collaboratore, né appare conducente al riguardo la formulazione del sospetto che tale determinazione abbia avuto la sua unica scaturigine nella richiesta del P.m. Di conseguenza non può considerarsi integrato l'avvenuto snaturamento dell'essenza del giudizio abbreviato, con la dedotta, surrettizia vanificazione della scelta compiuta dall'imputato per il rito a prova contratta.

Posto quanto precede, il sospetto di incostituzionalità dell'assetto normativo richiamato sollevato dalla difesa di Pietro Comberiati non è condiviso dalla Corte.

Esso è stato prospettato nel senso che, siccome si ammetteva il potere del giudice del rito a prova contratta a ridisegnare la piattaforma probatoria ampliandola rispetto a quella considerata dall'imputato quando aveva optato per il rito a prova contratta, l'ordinamento avrebbe dovuto prevedere – per garantire la parità delle armi – il diritto dell'imputato di recesso dal rito speciale, pena la violazione da parte degli artt. 438, 441 e 441-bis cod. proc. pen. degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

A parte la – dirimente, sotto il profilo della rilevanza – constatazione che non viene dedotta l'avvenuta proposizione, dopo che il giudice di primo grado ha disposto l'acquisizione della prova integrativa, del prefigurato recesso, *in thesi* non accordato dal giudice procedente in quanto non consentito dal vigente assetto processuale, è da considerare come la parità delle armi nello snodo dell'integrazione probatoria risulti garantita sotto il diverso profilo della giuridica titolarità del diritto dell'imputato a dedurre prove, anche di segno contrario, sul *factum probandum* oggetto dell'integrazione stessa (sulla sussistenza del diritto alla controprova spettante all'imputato che abbia richiesto il rito speciale senza integrazioni probatorie quando il giudice assuma di ufficio nuovi elementi necessari alla decisione v. Sez. 3, n. 56049 del 20/07/2017, B., Rv. 272426, con la specificazione che tale diritto va tempestivamente esercitato nel corso del giudizio di primo grado, dovendo ritenersi, in assenza di deduzione, completo il quadro processuale utilizzabile ai fini della decisione; Sez. 5, n. 11954 del 08/02/2005, Marino, Rv. 231714, nel solco tracciato da Sez. U, n. 11227 del 06/11/1992, Martin, Rv. 191606).

4. Ulteriore questione di natura processuale è quella proposta dalla difesa Salvatore Comberiatì (classe 1959: motivo 6.2) e dalla difesa di Scandale (motivo 11.2) che hanno criticato la decisione impugnata per aver ritenuto legittimo il fatto di avere annesso rilievo probatorio alle sentenze irrevocabili rese dal Tribunale di Milano il 27 maggio 1999, dalla Corte di assise di Catanzaro il 26 settembre 2003 e dal Tribunale di Crotone in data 19 luglio 2010, allo scopo di pervenire alla dimostrazione dell'esistenza del gruppo associativo mafioso.

Impregiudicata ogni considerazione inerente al ragionamento probatorio complessivamente reso dalla Corte territoriale per quanto concerne la dimostrazione del reato associativo sub 8), la natura di sentenze irrevocabili delle indicate decisione ha indubbiamente legittimato, ex art. 238-bis cod. proc. pen., la loro acquisizione. Resta fermo che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato, pur essendo da valutarsi ai sensi degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen.

Quindi l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di questo procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nella utilizzazione a fini decisori dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze. Deve, al contrario, ritenersi che quel giudice conservi integre l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. 2016, Daccò, Rv. 266338).

Quel che rileva per l'ordinamento, dunque, è che le risultanze del precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., siano valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., vale a dire alla stregua di elemento di prova la cui valenza – per legge, non autosufficiente – deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino (Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014, Adamo, Rv. 259414).

Una volta assodato il rispetto di questi canoni, occorre poi verificare se la motivazione resa dal giudice di merito che abbia utilizzato anche le sentenze irrevocabili per pervenire all'accertamento di determinati fatti abbia fatto congrua valutazione del compendio istruttorio acquisito, ivi incluse le sentenze irrevocabili, nell'ambito di un *iter* logico esente da vizi.

Posto ciò, le sentenze suindicate, per l'accertamento dei fatti a cui si farà riferimento nel prosieguo, sono state utilizzate dalla Corte territoriale quali elementi della più articolata dialettica probatoria volta a volta verificata, mediante l'estrazione dal loro rispettivo *excursus* valutativo, nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 238-bis e 192 cod. proc. pen., dei dati scaturenti dal rispettivo giudicato e la loro inserzione nel complessivo quadro di elementi

riguardante la singola vicenda oggetto di verifica, senza la surrettizia, postulata dalla difesa, mera acquisizione e utilizzazione di verbali di dichiarazioni resi nei giudizi che quelle sentenze hanno definiti.

E' restato, infatti, chiaro il discrimine fra l'una e l'altra forma di utilizzazione probatoria, dovendo ribadirsi che le sentenze divenute irrevocabili, acquisite ai sensi dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen., costituiscono prova dei fatti considerati come eventi storici, mentre le dichiarazioni in esse riportate restano sottoposte al regime di utilizzabilità nel diverso procedimento previsto dall'art. 238, cod. proc. pen. e possono quindi essere utilizzate, nel diverso procedimento, contro l'imputato soltanto se il suo difensore aveva partecipato all'assunzione della prova (Sez. 6, n. 41766 del 13/06/2017, Laporta, Rv. 271096; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017 Bordogna, Rv. 270384); discrimine rispettato dai giudici di merito per le fattispecie in cui, secondo quanto si specificherà, l'accertamento di responsabilità dei ricorrenti risulterà incensurabilmente assodato.

5. Passando all'esame delle impugnazioni proposte dai ricorrenti, occorre rilevare, con riferimento alla ritenuta appartenenza degli odierni imputati, ad eccezione di Grande Aracri e di Grano (prospettati come appartenenti ad altro locale di '*ndrangheta*'), i restanti nove sono stati dichiarati tutti partecipi, al rispettivo livello, unitamente agli altri citati nella rubrica e separatamente giudicati, del locale di '*ndrangheta* di Petilia Policastro (reato di cui al capo 8).

Ciascuno di essi, ad eccezione di Domenico Pace (il quale ha invece limitato il ricorso al trattamento sanzionatorio) – ossia Vincenzo Comberiati (motivo 2.10), Caria (motivo 3.1.), Pietro Comberiati (motivi (4.1.7. e 4.2.6), Salvatore Comberiati (classe 1966: motivo 5.2.), Salvatore Comberiati (classe 1959: motivo 6.12), Giuseppe Pace (motivo 10.1), Scandale (motivo 11.4) e Vona (motivo 12.2) –, ha proposto impugnazione sulla responsabilità inerente a tale reato.

Nessuno dei ricorsi, però, appare fondato.

Il suddetto reato -di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.- è stato contestato come commesso in Petilia Policastro, nella provincia di Crotone e Lombardia dalla fine degli anni '80 sino al dicembre 2008, e ha annesso a Vincenzo Comberiati e Salvatore Comberiati (classe 1966) il ruolo di capi del clan e a Pietro Comberiati e Salvatore Comberiati (classe 1959) la funzione di organizzatori della consorteria, formata, fra gli altri, dai restanti imputati, quali suoi partecipi.

5.1. I giudici di appello hanno passato in rassegna gli elementi acquisiti per la dimostrazione della sussistenza e delle connotazioni del gruppo criminale riaffermando, all'esito di una analisi accurata e scevra da vizi logici (svolta alle

pagg. 105 e ss. della sentenza), l'avvenuta dimostrazione dell'associazione di tipo mafioso avente le specifiche connotazioni richieste dall'art. 416-bis cod. pen., analisi che ha condotto a stabilire l'avvenuta costituzione del locale di Petilia Policastro della 'ndrangheta, facente capo alla famiglia Comberiatì, nucleo essenziale di una struttura, articolata secondo un più vasto organigramma tipico delle consorterie mafiose tradizionali, dotata di adeguata organizzazione e operante in modo metodico e costante con concreta forza di intimidazione nella realizzazione di estorsioni, con danneggiamenti propedeutici e ritorsivi, nonché di altre serie di condotte penalmente rilevanti, ivi incluse le azioni omicidiarie, concepite e – volta a volta – realizzate in danno di chi era ritenuto rivale da eliminare o anche traditore da sopprimere, così costringendo le persone che venivano a contatto con essa in una costante condizione di assoggettamento e di omertà e, attraverso questo metodo, garantendosi e conservando la supremazia criminale ed economica sul territorio di competenza.

Nella direzione della sussistenza della consorteria criminale, la Corte territoriale ha valorizzato i fatti accertati dalle succitate sentenze acquisite ex art. 238-bis cod. proc. pen., dalle cui conclusioni si è tratta la verifica dell'emersione del Locale di Petilia Policastro: ossia la sentenza del 27 maggio 1999 del Tribunale di Milano, la quale ha fatto emergere le infiltrazioni in territorio lombardo di alcune delle cosche calabresi e, fra queste, del clan di Petilia Policastro; la sentenza della Corte di assise di Catanzaro in data 26 settembre 2003, avente ad oggetto fatti omicidiari accaduti specificamente nell'area geografica di Petilia Policastro; la sentenza del Tribunale di Crotone in data 19 luglio 2010, che ha trattato il tentato omicidio di Giuseppe Liotti, anch'esso aggravato dalla finalità di agevolare la consorteria mafiosa di Petilia Policastro.

Sono stati, inoltre, sondati i contributi dichiarativi di una serie di collaboratori di giustizia: Angelo Salvatore Corte; Giuseppe Liotti; Luigi Bonaventura; Vincenzo Marino; Giuseppe Vrenna; Antonio Cicciù; Felice Ferrazzo; Vittorio Foschini, Francesco Oliverio; Domenico Pace.

Circa la credibilità e l'attendibilità, intrinseca e poi estrinseca, di ciascun dichiarante la Corte territoriale, contrariamente a quanto lamentato da diversi ricorrenti nei richiamati motivi di impugnazione, oltre a rifarsi all'accurata analisi compiuta dal primo giudice (a pag. 13 e ss. della relativa sentenza), ha svolto autonome considerazioni che hanno in modo argomentato condotto all'esito positivo del relativo riscontro.

Complessivamente l'attività di ponderazione dei singoli contributi dichiarativi compiuta dai giudici di merito si è, dunque, ispirata rettamente ai parametri di progressiva valutazione di quelle fonti, in base a cui, nella valutazione della

chiamata in correità o in reità, il giudice, prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, con la specificazione che il relativo percorso valutativo non va effettuato secondo passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono vagliarsi unitariamente, atteso che la norma posta a presidio della corrispondente operazione logico-giuridica, ossia l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non fissa alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348).

Molte delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità o in reità afferiscono a fatti a loro conoscenza diretta.

Peraltro, anche quando i contributi hanno avuto ad oggetto notizie apprese *de relato*, essi, non soltanto per lo scrutinio della fattispecie associativa, ma anche per la valutazione delle restanti imputazioni – ad esclusione delle due fattispecie omicidiarie (quelle relative alle vittime Ruggiero e Bruno) per la quali si sono registrate altrettante crisi nello sviluppo della motivazione che determinano la necessità di una nuova e più compiuta disamina delle rispettive vicende – risultano essere stati analizzati nel rispetto dei principi di diritto vigenti, come precisati dall'elaborazione interpretativa che va qui riaffermata, secondo cui la chiamata in correità o in reità *de relato*, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, sempre che risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità, siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo, sussista la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del *thema probandum*, vi sia l'indipendenza delle chiamate, che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente, e risulti l'autonomia genetica delle chiamate stessa, ossia la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit., Rv. 255143).

Sotto altro aspetto, l'utilizzazione, a fronte di alcune fra le indicate chiamate, degli altri elementi di riscontro si è attenuta al principio di diritto, parimenti da condividere e di ribadirsi, secondo cui gli altri elementi di prova da valutare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., unitamente alle

dichiarazioni del chiamante, non devono avere necessariamente i requisiti richiesti per gli indizi a norma dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., essendo sufficiente che essi siano precisi nella loro oggettiva consistenza e idonei a confermare, in un apprezzamento unitario, la prova dichiarativa dotata di propria autonomia rispetto a quella indiziaria (Sez. 1, n. 34712 del 02/02/2016, Ausilio, Rv. 267528).

I giudici di appello hanno poi considerato l'insieme delle captazioni delle conversazioni risultate rilevanti, in ordine alle quali, impregiudicata la valutazione specifica delle singole intercettazioni, con precipuo riguardo alla figura dell'associazione per delinquere, va ribadito che gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti, essendo al riguardo rilevante che il contenuto della conversazione sia chiaro, che non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato, che, per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati e che non sussista alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013, Vetro, Rv. 257398).

Nel confrontarsi con il complessivo assetto richiamato le impugnazioni non hanno contestato in modo specifico l'esistenza dell'associazione in parola, limitandosi piuttosto a contrastare la specifica appartenenza dei ricorrenti.

In ogni caso, le argomentazioni esposte dalla Corte di merito si sono condensate in un ragionamento congruo e logico che analizza, con completezza di considerazioni, le fonti comprovanti l'esistenza della cosca in parola, le quali – sulla scorta degli elementi forniti dalle situazioni già giudiziarmente esaminate dalle indicate sentenze, la cui valutazione, nei limiti stabiliti dall'art. 238-bis cod. proc. pen. e già enunciati, è stata correttamente operata per quanto concerne l'evento storico ivi accertato (senza il riscontro del lamentato rilievo di determinanti acquisizioni indebite delle dichiarazioni valutate da ciascuna sentenza irrevocabile) – si sono concretate in una serie notevole di contributi dichiarativi, che hanno superato in modo motivato il vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca, e nelle intercettazioni che pure hanno corroborato l'assunto conclusivo.

Oltre a ciò, poi, la verifica dell'attendibilità intrinseca degli indicati collaboratori di giustizia appare essere stata condotta dai giudici di merito in modo preciso e rigoroso: la valorizzazione dei suddetti contributi è, infatti, avvenuta dopo che essi hanno accertato la spontaneità delle dichiarazioni,

l'assenza di elementi di spurio concordamento delle singole versioni, l'adeguata connotazione di specificità del singolo narrato, la cognizione diretta dei fatti che, in diverse circostanze, esse hanno riportata, la positiva valutazione del momento e della fase in cui le dichiarazioni sono state rese, con verifica della loro congruenza anche a notevole distanza di tempo, l'autonomia e indipendenza delle varie chiamate, il fattore di accrescimento della credibilità costituito da rilevanti ammissioni autoaccusatorie, oltre che, a volte, dalle propalazioni che hanno attinto i familiari stessi dei dichiaranti.

I giudici di merito hanno, infine, correttamente preso atto, per diversi dei contributi succitati, che essi sono risultati provenire da collaboratori che hanno già conseguito valutazioni di attendibilità in separati contesti giudiziari.

Pure la verifica di attendibilità estrinseca dei dichiaranti è avvenuta nella sentenza impugnata in modo conforme ai principi di diritto fissati dall'elaborazione ermeneutica consolidata.

Le conversazioni intercettate, costituenti autonome fonti di prova, e non solo idoneo riscontro estrinseco alle chiamate in reità o in correatà, appaiono essere state interpretate (salvo che per la vicenda Bruno) in modo congruo, in relazione all'esposto contenuto delle medesime, e logicamente coerente.

In definitiva, a fronte della congrua e logica illustrazione e valutazione delle prove acquisite fatta dalla Corte di merito – in guisa tale che il relativo apprezzamento si sottrae a censure di legittimità – le censure difensive inerenti alla sussistenza dell'associazione mafiosa Comberinati di Petilia Policastro e all'appartenenza ad essa degli otto ricorrenti di cui all'analisi che segue non risultano fondate con riferimento all'attendibilità dei vari dichiaranti e nemmeno con riguardo alla dedotta genericità e contraddittorietà tra le diverse dichiarazioni.

Al riguardo va considerato che, secondo la congrua interpretazione data dai giudici di merito, sulla base di argomentazioni ineccepibili sotto il profilo ricostruttivo, oltre che lineari e coerenti, in punto di ricostruzione della sequenza logica e temporale degli eventi, il compendio di quei contributi è caratterizzato dalla loro sostanziale convergenza sul nucleo essenziale della contestazione associativa.

Per quanto concerne la stessa qualifica di elemento di vertice della cosca, con il ruolo di capo del Locale di Petilia Policastro attribuita, nel periodo oggetto di verifica, a Vincenzo Comberinati risulta congruamente motivata, in quanto il suo ruolo apicale è stato univocamente desunto dalle convergenti fonti dichiarative analizzate e dal tenore univoco delle intercettazioni ambientali.

Più in generale, nell'esame delle singole posizioni la Corte territoriale, pure attraverso il recepimento della conforme analisi svolta dal primo giudice, ha fatto

corretta applicazione dei principi di diritto individuati dall'elaborazione di legittimità che (come si ribadirà specificamente nel prosieguo) ravvisa l'integrazione da parte del singolo soggetto della fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quella condotta di partecipazione che, desunta da concreti indicatori fattuali, consenta di enucleare, sulla base delle regole di esperienza proprie dell'analisi della criminalità mafiosa, comportamenti univocamente indicativi dell'appartenenza all'ente con un ruolo dinamico e funzionale, in esplicitazione del quale l'interessato prenda parte al gruppo criminale rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei suoi fini criminali.

Circa le singole posizioni, in relazione alle rispettive impugnazioni, deve aggiungersi quanto segue.

5.2. Quanto a Salvatore Caria (indicato come 'Carie' o 'Cariedda'), a fronte della sua contestazione di illogicità della motivazione, anche in punto di identificazione della sua persona e di accertamento del concreto contributo che si assume essere stato da lui dato al consorzio criminale -in relazione al contenuto denunciato come generico delle propalazioni di Cortese e Pace- si rileva che la Corte di assise di appello - oltre alle dichiarazioni convergenti dei due collaboratori di giustizia ora indicati - ha considerato che corroboravano la dimostrazione dell'attiva partecipazione dell'imputato all'attività della consorteria di Petilia Policastro la succitata sentenza del Tribunale di Crotone, che lo aveva indicato come intraneo alla consorteria Comberiatì, nonché le intercettazioni dei colloqui in carcere tra il detenuto Vincenzo Comberiatì e il figlio Pietro, in data 1° marzo 2007 e 13 marzo 2008, nel corso delle quali due autorevoli esponenti della consorteria hanno discusso del Caria come di soggetto affiliato, del colloquio del 19 giugno 2008 tra il suddetto Vincenzo Comberiatì, detenuto, e il figlio Nicola, nel corso del quale si fa espressa menzione dell'incarico affidato a Caria, unitamente a Vona, di monitorare la propria zona di appartenenza per evitare altri attentati dopo quello subito dagli altri due figli di Vincenzo Comberiatì.

Alla stregua degli elementi congruamente valutati dalla Corte territoriale non può che disattendersi, siccome infondata, la censura relativa al difetto di identificazione dell'imputato, avendo i giudici di merito valorizzato la quasi perfetta sovrapponibilità del soprannome utilizzato nei dialoghi captati ed il cognome effettivo del ricorrente, alla stregua del contesto dei dialoghi captati ed in relazione alle ulteriori risultanze.

Il quadro valutato in modo adeguato dai giudici di merito risulta, dunque, univocamente dimostrativo della piena partecipazione del ricorrente alle attività della cosca di Petilia Policastro. Assodato il generale giudizio di attendibilità di Cortese e di Domenico Pace, le specifiche dichiarazioni che hanno coinvolto la



posizione del ricorrente non possono considerarsi generiche o irrilevanti e, pertanto, sono state correttamente considerate, unitamente agli indicati elementi di prova, allo scopo di concludere che per un arco temporale adeguato il suo contributo non può essere circoscritto alla mera contiguità, bensì è stato motivatamente inquadrato nella partecipazione al clan connotata da stabilità, con apprezzamento probatorio che, per come congruamente motivato, deve ritenersi incensurabile in questa sede.

In definitiva, la Corte di merito ha fatto corretto governo dei consolidati principi di diritto, da riaffermarsi in questa sede ribadendoli per la prima delle posizioni specifiche considerate, secondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno *status* di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, sicché la sua partecipazione alla consortheria può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, sempre si tratti di indizi gravi e precisi, quali, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi, definibili di osservazione e prova, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, quando significativi, fatti concludenti, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, sempre in relazione allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (v. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, e fra le altre successive, Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839).

5.3. Per ciò che concerne Giuseppe Pace, definito 'Piccoletto', la sua partecipazione alla consortheria Comberinati di Petilia Policastro è stata dalla Corte territoriale ritenuta dimostrata mediante una serie adeguata di elementi partitamente citati e analizzati nel quadro di reiterate frequentazioni dell'imputato con sicuri appartenenti al locale di Petilia Policastro, ossia Vincenzo Comberinati, Salvatore Comberinati (classe 1966) e anche Giuseppe Liotti (uno dei suoi specifici accusatori).

Gli elementi indicati come rilevanti dalla Corte territoriale sono quelli forniti dai contributi dichiarativi di Giuseppe Liotti (che nell'interrogatorio dell'11 agosto 2008 lo ha annoverato con Scandale e Vona fra i picciotti della cosca, in concreto utilizzati dai maggiorenti del gruppo per il compimento delle più svariate attività

illecite) e di Domenico Pace (che ha riferito di specifici compiti svolti per l'associazione dall'imputato, sia nel settore dello spaccio di sostanze stupefacenti, sia nella prima fase, quella dei danneggiamenti, finalizzata alle richieste estorsive, con la citazione di due vicende specifiche), nonché i contenuti di diverse intercettazioni, in particolare quella del 26 giugno 2007 fra il suddetto Domenico Pace e il fratello Vincenzo (il quale aveva ricevuto da Giuseppe Pace la sollecitazione a far sì che Domenico Pace, appena libero, lasciasse Petilia Policastro, avendo Pace rifiutato di dare corso alle uccisioni di Giuseppe Liotti e di Romano Scalise, di fatto omettendo di adempiere ai comandi della cosca, per cui si erano deliberate rappresaglie ritorsive che soltanto una persona intranea era in grado di conoscere) e quella del 1° gennaio 2008 e, prima ancora, quella del 27 luglio 2007, conversazioni in cui Salvatore Carvelli definiva Giuseppe Pace "uomo di Salvatore" (con riferimento a Salvatore Comberiati, classe 1966) e ne descriveva l'attività osservando che Pace "gira sempre ... ventiquattro ore su ventiquattro" svolgendo attività di controllo continuo, attività propria dei "picciotti di giornata".

Non secondario, nella valutazione di questo compendio fatta dai giudici di merito, si appalesa il narrato proveniente da Carvelli, che non risulta fatto oggetto di condivisibili rilievi difensivi, nonostante la valenza di esso, derivante dalla considerazione del ruolo attribuito a lui dai giudici di merito, soggetto definito (a pag. 46 della sentenza) come "vicino al contesto della criminalità di Petilia Policastro": il fatto che non risultino mosse contestazioni specifiche a questo inquadramento denota che la base conoscitiva delle corrispondenti affermazioni deve reputarsi di notevole solidità e adeguatamente credibile, così da fornire la valenza di un adeguato riscontro alle succitate dichiarazioni collaborative.

Queste ultime, del resto, anche in ragione della loro giustificata autonomia e del loro reciproco riscontrarsi, sono state poste con motivazione congrua e lineare dai giudici di merito a base del loro convincimento, avendo i collaboratori suindicati delineato in modo preciso l'attivo e costante ruolo di gregario di Giuseppe Pace nell'ambito della cosca di Petilia Policastro: sicché le captazioni che hanno colto le esternazioni di Carvelli sono state considerate a ragione, in uno agli ulteriori e convergenti elementi pure emersi, un'ulteriore riprova della assodata intraneità di Giuseppe Pace al sodalizio.

5.4. Quanto alla posizione di Vona (definito "Sacchetto"), premesso che egli è stato considerato responsabile anche dell'estorsione nei confronti di Franzisco e Luigi Bifezzi, di cui al capo 15), in ordine alla sua ritenuta partecipazione all'associazione mafiose, i giudici di appello hanno, anche stavolta con motivazione congrua, evidenziato la pluralità degli apporti probatori convergenti

nel senso della suddetta partecipazione.

In tal senso sono stati, in modo argomentato, considerati il suo contributo all'attività estorsiva messa in essere dalla consorteria, le dichiarazioni di Liotti, in riferimento all'interrogatorio reso in data 11 agosto 2008 (nell'ambito del quale è emerso il ruolo del Vona quale nuova leva della consorteria che aveva aiutato il fratello Pasquale nella latitanza) e le dichiarazioni di Domenico Pace (da cui si è evinto anche il rapporto fiduciario che, in momenti cruciali, quale il tempo immediatamente successivo all'uccisione di Romano Scalise, Vona aveva con Salvatore Comberiatì, Tummulone, e, poi, con Pietro Comberiatì nel tempo successivo all'uccisione dei due fratelli di quest'ultimo) -contributi dichiarativi entrambi ritenuti, con congrua giustificazione, provenienti da fonti credibili e attendibili anche in via estrinseca-, i colloqui in carcere tra Domenico Pace e il fratello Vincenzo Pace del 12 giugno 2007, in cui si discorre di Vona come affiliato alla cosca, nonché altri episodi ancora, fra cui quello del 15 gennaio 2008, relativo all'accoltellamento di Pietro Comberiatì per mano di Samuele Fassari, determinato dall'intervento di Comberiatì proprio in difesa di Vona, aggredito da Fassari specificamente per l'accusa mossa da Vona, che aveva rivendicato l'appartenenza al gruppo Comberiatì rinfacciando all'interlocutore la sua estraneità al clan.

Il quadro esposto dai giudici di merito appare adeguatamente persuasivo dello stabile rapporto di fiducia con i capiclan coltivato da Vona che, come ha perspicuamente sottolineato l'Autorità requirente, nell'episodio del suo contrasto con Fassari, che aveva provocato l'accoltellamento di Pietro Comberiatì, ha per esplicito rivendicato l'intraneità alla cosca che vedeva quest'ultimo fra i suoi organizzatori.

Alla stregua dei molteplici elementi analizzati, pertanto, i giudici di merito hanno incensurabilmente concluso che Vona è stato partecipe organicamente inserito nella consorteria dei Comberiatì di Petilia Policastro per un apprezzabile arco temporale segnato dalle circostanze specificamente analizzate, con modalità fattuali idonee a dimostrare una relazione intranea e dinamica, caratterizzata da stabilità di appartenenza.

5.5. In ordine alla posizione di Vincenzo Comberiatì, la sua appartenenza in posizione apicale alla cosca di Petilia Policastro pure si profila esaustivamente motivata dalla Corte territoriale che ha, al riguardo, valorizzato gli approdi giudiziari costituiti dalla già citata sentenza del Tribunale di Crotone del 19 luglio 2010 che ha ascritto a lui la responsabilità del tentato omicidio di Giuseppe Liotti, nonché da quella della Corte di assise di Milano del 29 gennaio 2001 la quale è, in relazione all'oggetto di quella verifica, pervenuta all'accertamento della posizione di vertice rivestita dall'imputato nella medesima cosca, anche per

quanto concerne i rapporti fra la consorte capeggiata da Vincenzo Comberinati e quella di Franco Coco Trovato, risultato anch'esso attivo in Lombardia.

Dalle sentenze, succitate, dunque, i giudici di merito hanno tratto elementi oggetto dell'accertamento specifico compiuto, in modo definitivo, nei rispettivi processi, per poi riconnettere tali elementi al restante panorama probatorio acquisito agli atti di questo processo, in accordo con l'art. 192, combinato con il disposto dell'art. 238-bis, cod. proc. pen., considerando che, in particolare, la pronuncia del Tribunale di Crotone aveva accertato la responsabilità dell'imputato per il reato, di rilievo associativo, ivi contestato.

Cospicuo è risultato il convergente riferimento alla sua rilevante partecipazione nell'associazione desumibile dalle dichiarazioni di Antonio Cicciù, Angelo Salvatore Cortese, Luigi Bonaventura, Giuseppe Vrenna, Felice Ferrazzo, Vittorio Foschini, Filippo Bubbo, Giuseppe Liotti, Vincenzo Marino, Domenico Bumbaca, Francesco Oliverio e Domenico Pace. Il contributo dei collaboratori è stato, con motivazione coerente, considerato particolarmente significativo, in quanto le fonti – alcune appartenenti alla stessa cosca, altre provenienti da cosche limitrofe – hanno unanimemente annesso alla figura e all'attività di Vincenzo Comberinati il ruolo di capo indiscusso dell'associazione di *'ndrangheta* di Petilia Policastro, descrivendone le funzioni e i comportamenti in modo specifico, così da collocarlo al livello del leader del gruppo, soltanto Pasquale Liotti, quando presente, essendo collocato in posizione preminente rispetto a lui.

La contestazione dell'affermazione di questo o di quell'altro collaboratore, a fronte di un così massivo quadro di accusa qual è quello illustrato dalla Corte territoriale, appare per ciò solo priva di forza contestativa nell'economia dei motivi deducibili in sede di legittimità.

Nella stessa direzione i giudici di appello hanno valutato le intercettazioni delle conversazioni di interesse per la posizione di Vincenzo Comberinati, intercettazioni indicate come di livello imponente e relative pure all'epoca in cui il medesimo imputato era detenuto in carcere.

In questo quadro anche la commissione di vari delitti fine è stata considerata ulteriore e consonante elemento a carico dell'imputato: indice che – anche dopo l'elisione che, sia pure per annullamento con rinvio, va ad attingere all'esito della presente analisi il reato di omicidio di Francesco Bruno e il connesso reato in tema di armi per i quali Vincenzo Comberinati è imputato – conserva la sua sostanziale efficienza, stanti la gravità e il rilievo degli altri reati di interesse della cosca che restano definitivamente accertati a suo carico.

5.6. In ordine alla partecipazione all'associazione sub 8) di Salvatore Comberinati, Sabellino (classe 1959), la sua doglianza nemmeno si rivela tale da scalfire il solido e logico impianto giustificativo dell'accertamento della sua

colpevolezza apprestato dalla Corte di assise di appello.

L'imputato, cugino del capocosca Vincenzo Comberiatì e fratello di Antonio Comberiatì (ucciso a Milano), è risultato essere uno dei principali affiliati della consorte di Petilia Policastro.

I giudici di appello hanno analizzato, al riguardo, il convergente contributo dichiarativo di Antonio Cicciù, Felice Ferrazzo, Angelo Salvatore Cortese e Luigi Bonaventura (il quale ha ricordato anche il compimento da parte del suddetto associato di "battesimi" di *'ndrangheta* in carcere), Domenico Pace (che ha ricordato come il Sabellino gli avesse conferito personalmente il mandato di uccidere Romano Scalise) e Giuseppe Liotti (il quale ha dato specifico atto dei particolari dell'omicidio di Mario Scalise a lui confidati dall'imputato).

Gli apporti di ciascun dichiarante sono stati valutati nuovamente nella sentenza impugnata che ne ha vagliato in modo congruo la valenza dimostrativa della partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa.

Sono state considerate anche le indicative conversazioni captate e analizzate per la parte inerente alla sua posizione.

Infine, la Corte territoriale ha tenuto conto della sua partecipazione ad azioni criminali di rilievo primario per l'associazione quali sono stati gli omicidi di Mario Scalise e Romano Scalise, relativamente ai quali Salvatore Comberiatì (classe 1959) è risultato essere concorrente.

Le censure introdotte con la doglianza articolata in questa sede nell'interesse del ricorrente (sub 6.12) non possono essere accolte per la parte relativa alla contestazione, peraltro generica, della sussistenza dell'associazione di stampo mafioso costituita dal locale di Petilia Policastro, inserita nella più vasta organizzazione costituita dalla *'ndrangheta* calabrese, non potendo in tal senso criticarsi la mera inserzione nel quadro probatorio dell'accertamento costituito dalla sentenza del Tribunale di Milano del 1999, relativamente ai legami fra la cosca petilina con quella lombarda di Coco Trovato, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo con riferimento alle quali era stata rilevata questa alleanza e senza, però, considerare il restante compendio in cui il dato è stato organicamente inserito e analizzato dai giudici di merito.

Né convince la critica dello scrutinio della complessiva prova dichiarativa compiuta dalla sentenza impugnata, anche mediante il richiamo alle considerazioni svolte dalla conforme, sull'argomento, sentenza di primo grado, in primo luogo laddove sostiene – al pari delle doglianze proposte da altri ricorrenti – la carenza di coincidenza dei fatti, di rilevanza associativa, narrati dai vari collaboratori dichiaranti e chiamanti in correità o in reità.

Sul punto, infatti, deve riaffermarsi il principio in base a cui, ai fini della prova dei reati in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso, le

dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, poiché il *thema decidendum* riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, e, quindi, il *factum demonstrandum* non è il singolo comportamento dell'associato ma la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263699; Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221).

Sotto altro aspetto, l'impugnazione svaluta in modo non condivisibile l'accertamento (che si trae dall'analisi dei relativi reati) della partecipazione dell'imputato ai due omicidi testé richiamati essendo, invece, principio condivisibile quello secondo cui, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, qualora una chiamata in correità riguardi la condotta di partecipazione al sodalizio o di direzione dello stesso, un riscontro esterno individualizzante – idoneo, ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. a conferire alla chiamata valore di prova – è costituito dalla partecipazione del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell'associazione, in quanto, mediante tale condotta, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico del singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua concreta adesione ad esso (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269658).

Infine, impregiudicato quanto si preciserà in ordine allo specifico fatto criminale costituito dall'omicidio di Francesco Bruno, la contestazione della interpretazione del rilievo dimostrativo, ai fini della prova del reato associativo, del complessivo materiale proveniente dalle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra Vincenzo Comberiatì e i suoi congiunti, della conversazione, pure captata, fra Giuseppe Liotti e il figlio Carlo, e della conversazione intercorsa fra lo stesso Salvatore Comberiatì (classe 1959) e Salvatore Carvelli nell'autovettura di quest'ultimo, lì dove contesta l'interpretazione persuasiva e coerente data al chiaro contenuto di alcune di tali conversazioni e al loro stesso verificarsi, esorbita dalla critica di legittimità e finisce per prospettare una diversa valutazione della prova che, in costanza di adeguata e logica motivazione data dal giudice di merito, è inibita in questa sede.

5.7. Trascorrendo al reato associativo ascritto a Salvatore Comberiatì (classe 1966, definito anche Tummulone), la critica mossa dalla difesa (nel motivo 5.2.) non può essere accolta.

Il suddetto imputato, fratello del capoclan Vincenzo Comberiatì, è stato dalle conformi sentenze di merito qualificato, alla scorta di motivazione adeguata ed esente da vizi logici, essere un elemento di spicco della cosca.

Per l'accertamento della sua responsabilità penale in ordine al reato di cui al

capo 8) sono state valorizzate le intercettazioni delle conversazioni che hanno riguardato la sua posizione, con particolare riferimento al colloquio in carcere, avvenuto pochi giorni dopo il delitto dei germani Comberinati, con il fratello Vincenzo, colloquio che, impregiudicati i suoi limiti in funzione della susseguente pianificazione dell'omicidio di Francesco Bruno, comunque resta rilevante, nella valutazione fattane dai giudici di merito, per la positiva verifica dell'*affectio societatis sceleris* che, nell'occasione, ha certamente trascorso la relazione parentale con il conversante e con i soggetti trucidati dal Bruno per attingere il piano della valutazione del grave fatto di sangue fra appartenenti, anzi maggiorenti della cosca criminale, a forte base familiare, colpita dall'eccidio, nonché – sempre impregiudicato il limite, per l'attuale angusta sfera di comprensione, della sua concreta valenza quanto alla prova del fatto omicidiario succitato – del colloquio successivo all'omicidio dello stesso Francesco Bruno per la considerazione dell'evento certamente atteso dal capocosca e dal suddetto Salvatore Comberinati, in quanto fatto di sicura rilevanza associativa.

I giudici di merito hanno valutato criticamente anche le dichiarazioni di Antonio Cicciù, di Vittorio Foschini, di Luigi Bonaventura (il quale ha messo particolarmente in luce il ruolo di collegamento svolto da Salvatore Comberinati, classe 1966, fra Vincenzo Comberinati, quando questi era detenuto, e l'esterno), di Giuseppe Liotti, di Francesco Oliverio e di Domenico Pace, tutte dichiarazioni convergenti nel descrivere condotte specifiche dell'imputato congruamente interpretate nel senso dell'esercizio da parte sua di attività di rilievo associativo, tali da dimostrare la titolarità in capo a lui di un ruolo di primo piano in essa, anche con poteri decisionali, così da farlo rientrare (come ha precisato il Pace) nella "*società maggiore*".

Gli elementi raccolti – anche in questo caso depurati dall'accertamento della sua partecipazione all'omicidio di Francesco Bruno (che resta *sub iudice* all'esito di questa sentenza) – restano, nell'economia dell'ampio discorso giustificativo reso dai giudici di merito, adeguati per la dimostrazione dell'appartenenza del suddetto imputato alla consorteria Comberinati: come si è già accennato, al di là dell'incrinatura nel tessuto valutativo e logico che determina la necessità di pervenire all'annullamento con rinvio della decisione impugnata quanto alla condanna di Salvatore Comberinati (classe 1966) per il suddetto omicidio, rimane assodato il suo coinvolgimento, proprio quale uomo di spicco dell'associazione, adeguatamente spiegato dalla sentenza impugnata, nelle condotte sopra indicate, antecedenti e successive all'omicidio stesso.

La censura articolata dalla difesa non riesce a disarticolare la richiamata motivazione, anche dove evidenzia – per dequotare il compendio dichiarativo, ritenuto invece convergente e concludente dalla Corte territoriale – che nessuna

delle dichiarazioni dei collaboratori riscontrerebbe l'altra per essere riferita, ciascuna, a circostanze fattuali non sovrapponibili: a tale critica non può non replicarsi che, in forza della persuasiva motivazione resa dai giudici di merito, rileva il mosaico fattuale che dall'incrocio delle dichiarazioni, le quali così reciprocamente si riscontrano, è emerso in ordine alla dimostrazione della partecipazione di Salvatore Comberiati (classe 1966) al clan succitato, dato che, come si è già chiarito, per tale prova le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, in quanto l'obiettivo probatorio è la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, non il singolo frammento fattuale inerente a ciascun comportamento dell'associato.

5.8. Va del pari considerata adeguata e logicamente incensurabile la giustificazione fornita dai giudici territoriali per quanto concerne la partecipazione al clan di Pietro Comberiati, non riuscendo le doglianze proposte nel suo interesse (nei motivi 4.1.7. e 4.2.6.) a scardinare il congruo ragionamento decisorio scaturente dalla doppia e conforme valutazione resa sull'argomento.

Pietro Comberiati, figlio del capo Vincenzo Comberiati, è, secondo l'analisi svolta dai giudici di merito, risultato accertato essere intraneo alla cosca governata dal padre sulla scorta di una pluralità convergente di elementi, i quali hanno consentito di appurare specificamente la funzione di direzione e indirizzo degli altri associati svolta dall'imputato nell'ambito della sua fattiva condotta tesa al perseguimento delle finalità illecite del clan.

Si è ricordato, al riguardo, il giudicato costituito dalla già ricordata sentenza del Tribunale di Crotone del 19 luglio 2010 che ha accertato la sua penale responsabilità per il tentato omicidio di Giuseppe Liotti, di certo rilievo associativo. Sul punto l'impugnazione, contestando l'afferenza alla posizione del suddetto imputato dell'accertamento compiuto dalla indicata decisione, non considera che essa ha riguardato anche la responsabilità di Pietro Comberiati (pagg. 17-18 della sentenza di primo grado, con richiamo a pag. 32 della sentenza di appello).

E' stato, poi, valorizzato dalla Corte territoriale il suo ruolo di primo piano nello svolgimento delle attività estorsive della cosca, tipici reati fine dell'associazione di stampo mafioso, anche in relazione agli episodi accertati in questo stesso processo.

Si è poi valutato il compendio della fonti dichiarative, di spessore ampio e di spettro adeguatamente diffuso, riferite all'attività di sicuro interesse associativo riferita a Pietro Comberiati, con riferimento ai contributi di Angelo Salvatore Cortese (che ne ha messo in rilievo anche il ruolo di tramite stabile delle



comunicazioni di interesse associativo fatte da padre, detenuto, all'esterno), di Felice Ferrazzo, di Giuseppe Liotti, di Francesco Oliverio, di Domenico Pace (che lo ha qualificato "sgarrista" del clan e titolare di importanti poteri decisionali) e di Vincenzo Marino (il quale ha dettagliato circa il ruolo dell'imputato nelle condotte estorsive e intimidatorie perpetrate nell'ambito dell'attività associativa).

Il lamentato stile narrativo dell'analisi di queste fonti non ha impedito ai giudici di merito di evidenziarne, in modo incensurabile, i contenuti che, nella loro essenza, sono stati considerati di rilevante spessore probatorio.

Pure per Pietro Comberiatì sono state rilevate e analizzate le intercettazioni di conversazioni univocamente interpretabili a suo carico per quanto concerne l'attività di matrice associativa, in particolare per i colloqui da lui svolti in carcere negli incontri con il padre Vincenzo, detenuto, il quale tramite lui ha mantenuto i contatti con i rappresentanti delle altre cosche del crotonese e del cosentino. Di estremo rilievo è stato considerato dai giudici di merito, proprio perché sintomatico del rilievo associativo che era annesso all'argomento e dello spessore rivestito in quello specifico contesto criminale organizzato da entrambi i conversanti, il colloquio fra Vincenzo e Pietro Comberiatì avente ad oggetto la fuga di Domenico Pace da Petilia Policastro.

Anche i delitti fine – diversi e gravi, dando comunque per assodato che dal relativo novero va espunto per la presente valutazione pure per Pietro Comberiatì l'omicidio di Francesco Bruno – concorrono a corroborare, nella congrua analisi svolta dalla Corte di merito, il convincimento giudiziale circa l'emersione della prova piena della partecipazione dell'imputato all'associazione di tipo mafioso configurata al capo 8).

In questa direzione va, per un verso, disattesa la deduzione difensiva secondo cui non sussisterebbero reati fine idonei a concorrere nella valutazione della partecipazione associativa dell'imputato; e va, per altro verso, contrastata la considerazione di scarsa rilevanza a tal fine della tentata estorsione dei due cesti natalizi di cui al capo 9), anche questo delitto tentato essendo rivelatore, ad avviso motivato della Corte di merito (pag. 159 della decisione), della serie di continue sopraffazioni e vessazioni poste in essere da esponenti del clan Comberiatì (nel caso di specie da Vincenzo e Pietro Comberiatì) ai danni degli operatori commerciali della zona: attività organicamente finalizzata al raggiungimento degli scopi criminali della consorteria.

Quanto infine alla lamentata enfattizzazione del rapporto parentale di Pietro Comberiatì con altri esponenti della cosca, nel solco dell'argomento per cui la sola familiarità non costituisce un indice rilevante dell'appartenenza dell'imputato al clan, occorre osservare che le congrue considerazioni svolte dalla Corte di merito – nella complessiva e coordinata valutazione delle indicate fonti di prova

aventi riscontri oggettivi ineludibili - hanno posto a base del relativo convincimento questi ultimi fatti, e non una sorta di suggestione scaturente dal rapporto parentale, pervenendo alla convincente e lineare dimostrazione della fattuale, stabile e organica compenetrazione di Pietro Comberinati nel sodalizio.

Non è da dubitarsi, sul tema, che, in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti a una associazione per delinquere di tipo mafioso, le semplici relazioni di familiari non siano idonee a costituire, di per sé, prova o indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione. Ma è del pari assodato che, soprattutto in contesti criminali in cui la costituzione associativa trovi nella compagine familiare il suo nucleo fondante o il suo centro propulsore, gli stessi rapporti parentali sono suscettibili di essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Corigliano, Rv. 269294; Sez. 6, n. 24469 del 05/05/2009, Bono, Rv. 244382).

Nel caso in esame, invero, i giudici di merito hanno fornito, nella motivazione svolta, congrua e coerente giustificazione dell'attività partecipativa nel gruppo criminale svolta da Pietro Comberinati, valutando criticamente la indicata serie di dati univoci onde pervenire alla coerente dimostrazione che essa non è stata l'esito di una condotta dell'imputato ascrivibile a mera accondiscendenza di matrice parentale ai *desiderata* del padre, dello zio o di altri familiari, bensì ha costituito il frutto della consapevole volontà di aderire e operare per il clan, innervato nel tessuto familiare ma chiaramente costituito e funzionante secondo i canoni di ordine strutturale e psicologico fissati dall'art. 416-bis cod. pen. nella forma aggravata confermata dalla Corte territoriale.

5.9. Per quanto concerne la partecipazione di Scandale alla suddetta consorceria criminale, la doglianza proposta nel suo interesse nemmeno appare fondata.

La partecipazione di Scandale all'associazione è stata motivata in modo congruo dai giudici di merito con riferimento alle univoche e convergenti dichiarazioni rese da Giuseppe Liotti (il quale ha evidenziato l'avvenuta inserzione di Scandale fra le nuove leve del clan di Petilia Policastro con l'attribuzione, fra gli altri, dell'incarico di seguire la latitanza del fratello Pasquale), e Domenico Pace (il quale ha ricordato che all'imputato era stata conferita all'interno del gruppo criminale la qualifica di "camorrista").

L'attendibilità intrinseca dei due succitati dichiaranti, contrariamente alle censure articolate dal ricorrente, appare essere stata saggiata, come si è premesso, in modo corretto dai giudici di merito; né la valutazione di rilevanza e specificità del contenuto delle propalazioni di Liotti, che aveva fatto riferimento

anche ad un compito di rilievo associativo specifico, può essere revocata in dubbio, come invece ha proposto la difesa del ricorrente.

Il corrispondente accertamento è stato corroborato dalla partecipazione dello stesso imputato all'omicidio di Romano Scalise, accertato anche con la critica valutazione delle intercettazioni della conversazione in cui Scandale, parlando con Salvatore Comberiati, Sibillino, ha richiamato, e comunque ascritto a sé, la causazione del fatto di sangue, nella chiara dinamica della gestione, della tutela e dello sviluppo dell'associazione criminale che ne aveva commissionato la perpetrazione.

Ancora, i giudici di appello collocano in modo argomentato fra le prove a carico del suddetto imputato il contenuto di determinate conversazioni in carcere fra Vincenzo Comberiati e i figli dalla cui univoca e chiara, dunque incensurabile, interpretazione emerge che Scandale era stato incaricato di incontrare tale Mollica per conoscere le mosse della fazione criminale avversa dopo che era stato compiuto l'attentato in danno di Floriano Garofalo, così come – ferma restando la tuttora non definita questione della responsabilità penale relativa all'omicidio di Francesco Bruno che era suo cognato – era in ogni caso emerso che, dopo l'uccisione di quest'ultimo, per il solo fatto che era stato ritenuto aver tradito l'affine proprio per la sua intraneità al clan Comberiati, Giuseppe Scandale era stato aggredito violentemente dai familiari della vittima.

Il quadro complessivo appare dunque adeguato – secondo il giudizio di fatto incensurabilmente formulato, con la richiamata motivazione, dalla Corte di merito – per sorreggere l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato Scandale in ordine al reato associativo.

6. Passando al reato costituito dall'omicidio di Mario Scalise, contestato al capo 1) della rubrica, trattasi, come si è visto, di fatto risalente a data prossima e antecedente al 14 settembre 1989 (in imputazione, per evidente disguido, l'evento è riferito al 14 aprile 1989), quando il cadavere della suddetta vittima, attinto da numerosi colpi di arma da fuoco -sei al cranio e dieci in regione toracica-, alle ore 9:00 del mattino, era stato scoperto da Paolo Talarico, in contrada Buonanotte di Petilia Policastro.

6.1. La Corte di merito ha confermato la responsabilità, con condanna all'ergastolo, di Vincenzo Comberiati, che in quel tempo era libero, e di Salvatore Comberiati, Sabellino (classe 1959).

Fra le prove poste a supporto della decisione, sono state considerate di primario rilievo le dichiarazioni di Felice Ferrazzo. Angelo Salvatore Cortese e Giuseppe Liotti.

I giudici di merito hanno analizzato le dichiarazioni di Cortese (come

rassegnate nelle sessioni del 13 maggio 2008 e del 14 maggio 2008), che ha premesso di avere appreso i fatti da Nicolino Grande Aracri, con indicazione degli autori del delitto in Pasquale Liotti (successivamente ucciso anch'egli, in quanto vittima di lupara bianca) e in Vincenzo Comberiati, oltre che in altri affiliati.

Da Cortese sono venute indicazioni anche in ordine al movente del delitto, determinato dalla mancata spartizione dei proventi di una rapina perpetrata ai danni di un istituto bancario di Catanzaro con altri, ossia Gino Maesano, Francesco Ruggiero ed altro complice, di cognome Le Rose, di Cutro (appartenenti alla famiglia Maesano di Cutro, opposta a quella Arena di Capo Rizzuto, quest'ultima alleata con il clan Comberiati), senza poi suddividere il provento con gli affiliati della cosca petilina. E i giudici di merito hanno rilevato che era risultata compiuta effettivamente una rapina in data 5 maggio 1989 al Banco di Napoli di Catanzaro, per la quale si era poi avuto l'accertamento giudiziario con sentenza del Tribunale di Catanzaro.

Anche la dialettica dei rapporti di conflitto e alleanze fra le varie cellule è stata analizzata dai giudici di appello e ritenuta del tutto coerente con il meccanismo di vendetta scattato ai danni di Scalise per la suindicata condotta.

Lo stesso Cortese ha raccontato della cena tenutasi la sera precedente (presso il capannone di proprietà di Luigi Marrazzo, organizzata da Mario Mauro), che aveva costituito l'occasione per attrarre Scalise nell'agguato.

Pure il contributo di Ferrazzo, con riferimento alle dichiarazioni rese in data 8 ottobre 2000, il 9 ottobre 2000 e il 23 maggio 2001, è stato attentamente vagliato dai giudici di merito, dal momento che questi, dato atto di avere appreso della vicenda omicidiaria direttamente da Vincenzo Comberiati (il collaboratore ha precisato che la vicenda gli era stata riferita tre anni dopo il delitto nel corso di una cena cui avevano partecipato i medesimi Pasquale Liotti e Vincenzo Comberiati, oltre a Giuseppe Scandale), ha affermato che lo stesso Vincenzo Comberiati aveva commesso l'omicidio in presenza di Pasquale Liotti e Salvatore Comberiati, Sabellino.

Anch'egli ha specificato che l'omicidio era stato perpetrato in occasione della suddetta cena ed era stato consumato in località Marrate o Principe, con lo Scalise che dopo essere stato ucciso era stato seppellito nudo sotto le foglie: particolare riscontrato come esatto dalla generica.

Pure Ferrazzo ha indicato che il movente dell'eliminazione di Mario Scalise era da individuarsi nel fatto, ritenuto deprecabile dagli appartenenti alla consorterìa, che questi commetteva rapine senza versarne i proventi nella cassa comune del gruppo.

E' stato, ancora, valutato e ritenuto attendibile il contributo di Giuseppe Liotti (con riferimento all'interrogatorio del 19 luglio 2008) da cui si è evinto che

egli ha appreso dell'omicidio e del relativo movente direttamente dal fratello Pasquale Liotti e da Salvatore Comberiatì, Sabellino (classe 1959), da cui era emersa la conferma che l'omicidio era stato deciso dagli uomini di vertice del clan di Petilia Policastro, Vincenzo Comberiatì, Salvatore Comberiatì (classe 1959) e Pasquale Liotti. Il collaboratore ha aggiunto che l'esecutore materiale era stato Salvatore Comberiatì (classe 1959).

A queste dichiarazioni i giudici di merito hanno – con valutazione critica motivata congruamente – connesso l'esito delle dichiarazioni raccolte nell'immediatezza del fatto da vari soggetti che avevano partecipato alla cena organizzata da Mauro (fra cui gli stessi Vincenzo e Salvatore Comberiatì): dichiarazioni da cui era emerso con certezza che Salvatore Comberiatì, Sabellino (classe 1959), vi aveva partecipato, laddove quest'ultimo, riguardate retrospettivamente le sue iniziali indicazioni, aveva negato di avervi partecipato, tentando di allontanare da sé ogni sospetto.

Più specificamente, con riguardo alla posizione di quest'ultimo, i giudici di merito hanno anche stabilito che Salvatore Comberiatì, Sabellino, non solo aveva partecipato alla cena, ma era stato visto allontanarsi, a cena conclusa, proprio insieme a Mario Scalise, oltre che con Pasquale Liotti e Vincenzo Corda, a bordo della Fiat Uno di proprietà di Corda, mentre l'Alfa 75 di Scalise era rimasta parcheggiata nella frazione Foresta.

Gli elementi di prova generica analizzati sono stati letti in modo del tutto consonante con le indicazioni fornite dai collaboratori.

Sul movente e sulla decisione del vertice della cosca di eliminare il – deviante dalla logica criminale di gruppo – Mario Scalise (mentre si era salvato fortunosamente altro soggetto, Vincenzo Scandale) è stata considerata anche l'intercettazione della conversazione tenuta il 19 luglio 2007 con un suo omonimo da Salvatore Carvelli, vicino alla criminalità petilina.

La Corte territoriale, scrutinando le doglianze che avevano articolato le difese dei due imputati, ha considerato che il concorso dei contributi dichiarativi dei collaboratori, unito agli elementi risultanti dalle altre dichiarazioni e dagli accertamenti di generica, oltre che dalla ricordata intercettazione, si sono rivelati perfettamente convergenti sul nucleo qualificante, qualche marginale incertezza di Ferrazzo dovendo ascriversi al difetto del ricordo.

In questa direzione sono state valutate e considerate compatibili con l'intatta veridicità del nucleo narrativo le modificazioni e precisazioni rese progressivamente nei suindicati verbali da Ferrazzo.

Le doglianze articolate dai ricorrenti non contengono censure che possano ritenersi fondate, con l'effetto che la condanna dei medesimi va tenuta ferma, ad esclusione dell'emendamento relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 7

d.l. n. 152 del 1991.

6.2. Il fatto che l'omicidio risalga a molti anni orsono non costituisce (come invece finisce per proporre la difesa di Vincenzo Comberiatì nel motivo sub 2.3.) ragione per escludere rilevanza probatoria alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori, che hanno specificamente ascritto al vertice della cosca – e specificamente, per quanto riguarda tale ricorrente, anche in Vincenzo Comberiatì – la determinazione di sopprimere Mario Scalise.

Non trova riscontro, in particolare, la prospettazione di una certa qual genericità delle sopra richiamate propalazioni, dal momento che dai collaboratori sono stati distintamente forniti dati certi sulla responsabilità di Vincenzo Comberiatì e Salvatore Comberiatì (classe 1959), convergenti sulle circostanze che consentivano di ritenere acclarati l'occasione del delitto (con la cena organizzata nel capannone succitato da Mauro), il movente dell'omicidio e gli autori del delitto, rispetto a cui Vincenzo Comberiatì è stato indicato dai tre dichiaranti quale decisore e, quindi, mandante dell'omicidio.

Con riferimento al movente, poi, non va condivisa la prospettazione di travisamento della prova formulata dalla difesa del ricorrente (nel motivo 2.4.) per il fatto che il narrato di Cortese era stato ritenuto attendibile circa la rapina perpetrata da Mario Scalise in Catanzaro, nonostante – ha sottolineato la difesa – egli avesse fatto riferimento alla rapina alla Banca d'Italia, non alla rapina al Banco di Napoli, posto che la rapina alla Banca d'Italia era stata consumata nel settembre 1990, quando Mario Scalise era già morto.

La Corte territoriale, affrontando espressamente l'argomento, ha in contrario evidenziato che il dato rilevante era che effettivamente nel maggio 2009 la rapina in Catanzaro, che aveva visto accusate le persone indicate da Cortese, si era verificata: del resto, il punto era stato adeguatamente trattato dalla sentenza di primo grado (alle pagg. 122-123), lì dove si era specificato che l'inesatto riferimento alla Banca d'Italia (fra l'altro, generato da una domanda suggestiva dell'interrogante) non nuoceva all'esatta identificazione dell'episodio citato dal dichiarante e, in ogni caso, all'individuazione del movente, stabilito anche in forza di altri, convergenti, elementi che autonomamente lo confermavano.

Inoltre, resta acquisito che le affermazioni accusatorie hanno trovato conferma nell'effettiva realizzazione della rapina del 5 maggio 1989, rispetto alla quale l'iniziale sottoposizione ad indagine di Mario Scalise costituisce oggettivo e significativo elemento di riscontro, al di là del successivo corso e dell'esito processuale definitivo in punto di responsabilità. Sicché anche la mancata disamina del contenuto della sentenza definitiva del Tribunale di Catanzaro che aveva conosciuto della suddetta rapina non può costituire elemento decisivo per individuare il vizio lamentato dal ricorrente.

In tal senso, dunque, la motivazione della sentenza di appello – con la saldatura delle sue argomentazioni alle considerazioni sul punto svolte dalla prima decisione, conforme – resta del tutto congrua.

Si è già segnalata, poi, la sostanziale tenuta dell'attendibilità intrinseca annessa anche alla posizione di Ferrazzo, pur tenendo conto delle modificazioni della sua narrazione maturate nel corso delle indicate sessioni dichiarative, con l'effetto che esse sono risultate, nel complesso, congruamente considerate dai giudici di merito: non possono essere accolte, di conseguenza, le censure svolte in proposito da Vincenzo Comberiatì (sub 2.5.), con la precisazione che, nella parte in cui le stesse paiono dirette a pervenire a diverse valutazioni nella ricostruzione del fatto, esse non possono avere accesso, a fronte dell'adeguata motivazione, sopra indicata, riscontrabile nella sentenza impugnata.

In tale direzione deve essere disattesa anche la doglianza veicolata dal ricorrente con il motivo nuovo 2.13.1., attraverso cui si propone un'interpretazione dell'intercettazione della conversazione che ha visto protagonista Salvatore Carvelli e delle dichiarazioni rese da Giuseppe Liotti nel senso di arguirne l'attribuzione della responsabilità, da parte del primo, a Pasquale Liotti e, da parte del secondo, allo stesso Pasquale Liotti e a Salvatore Comberiatì, Sabellino, in senso escludente la responsabilità di Vincenzo Comberiatì.

Non è stata questa, però, la valutazione – sorretta da congrua e coerente motivazione – data dalle conformi sentenze di merito: ciò, in primo luogo perché la narrazione di Pasquale Liotti ha coinvolto direttamente la posizione di Vincenzo Comberiatì nella determinazione dell'omicidio, in unione con gli altri due esponenti del trio apicale suindicato (allora comprensivo di Pasquale Lotti, poi deceduto); e, in secondo luogo, perché la conversazione di Carvelli ha costituito, nella valutazione dei giudici di merito, un'attendibile e autorevole conferma del fatto che la cena del 13 settembre 1989 era stata organizzata per l'uccisione di Mario Scalise, e non è stata certo valutata alla stregua di una fonte che si fosse dedicata a escludere la responsabilità di uno dei maggiorenti della consorteria, in particolare di Vincenzo Comberiatì.

6.3. Per quanto concerne le doglianze proposte da Salvatore Comberiatì (classe 1959), la prima (quella dedotta nel motivo 6.3.) appare già scrutinata per la parte in cui essa prospetta la carente valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca di Cortese, Ferrazzo e Liotti, valutazione che, invece, i giudici di merito hanno compiuto nel modo congruo e logico già evidenziato, con conseguente incensurabilità del relativo esito.

Le conformi sentenze di merito hanno avuto cura di escludere specificamente la circolarità della fonte primaria delle informazioni fornite da

ciascun dichiarante, avendo deliberato anche la serietà e attendibilità di ciascuna fonte ed avendo con ragionamento coerente raggiunto la conclusione della piena attendibilità dei dichiaranti, non secondario essendo risultato anche l'acclarato radicamento dei medesimi nei contesti malavitosi, di natura diversa fra loro, ma tutti caratterizzati dall'assodata sussistenza di diretti rapporti fra ciascun dichiarante e la rispettiva fonte diretta.

Si è anche visto come la Corte territoriale, anche collegandosi alle puntualizzazioni svolte dal primo giudice, abbia giustificato in modo adeguato anche le, non determinanti in questo caso, differenziazioni dichiarative che in particolare la narrazione progressiva di Ferrazzo ha evidenziate, quando quest'ultimo – ferma restando la specificazione degli elementi fondanti il racconto inerente a questo omicidio – ha dato atto di essere incerto sul se gli fosse stato o meno riferito da Vincenzo Comberiatì il punto relativo all'esplosione dei colpi di pistola letali da parte di quest'ultimo.

Anche la credibilità delle dichiarazioni di Cortese in merito alla causale dell'omicidio, punto ripreso anche dalla difesa di Salvatore Comberiatì (classe 1959), risulta esaurientemente chiarito dalle sentenze di merito.

Deve, quindi, ribadirsi che la Corte territoriale ha affrontato le questioni sollevate anche dall'imputato suindicato in ordine alle prospettate discrasie interne alla complessiva deposizione di Ferrazzo, all'intima coerenza del narrato di Cortese e alla dedotta incompatibilità fra le narrazioni di ciascun dichiarante, offrendo un'adeguata risposta alle censure difensive basata su una esauriente disamina dei contenuti dichiarativi, riguardati anche in relazione al notevole lasso temporale intercorso fra fatti, acquisizione della loro conoscenza e restituzione processuale di essa.

I giudici di merito hanno, nella conclusiva sostanza, fatto retto governo del principio secondo cui, in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correttezza dei collaboratori di giustizia rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, e il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato – non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni – bensì in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti (Sez. 1, n. 26328 del 24/01/2017, Viola, n. m.; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368).

Su questo stesso versante gli argomenti ulteriori svolti per insinuare il dubbio che il collaboratore da ultimo citato avesse appreso parte delle



circostanze di fatto da lui riferite dalle carte processuali concernenti le dichiarazioni di Ferrazzo integra deduzione alimentata, non da elementi concreti e specifici, ma da un'argomentazione di scaturigine congetturale.

Né a conclusioni diverse può condurre il motivo (sub 6.4.) inerente alla disamina delle fonti di prova da cui la Corte di merito ha tratto, nel rispetto dei criteri valutativi fissati dall'art. 192 cod. proc. pen., il convincimento radicato al di là di ogni ragionevole dubbio della responsabilità penale del ricorrente.

Riduttivo, infatti, appare l'inquadramento proposto dalla difesa di Salvatore Comberinati (classe 1959) nella parte in cui considera che l'unico suo accusatore sia da identificarsi in Lotti sottolineandone, però, la natura spuria dell'accusa da lui mossa nei suoi riguardi, per averlo individuato come esecutore materiale dell'omicidio.

Premesso che il capo di accusa ha fatto carico sia a Vincenzo Comberinati, sia a Salvatore Comberinati (classe 1959) di avere, in concorso morale e materiale fra loro e con altri, deliberato e cagionato la morte di Mario Scalise organizzando la suddetta cena e, poi, alla sua conclusione, di avere entrambi, con Pasquale Liotti, Giovanni Castagnino e Vincenzo Corda, condotto la vittima in località montana ed averla uccisa, non si ravvisano lacune motivazionali in punto di mandato omicidiario, che risulta riconosciuto anche a Salvatore Comberinati (classe 1959), in ordine alla cui concreta partecipazione alla fase esecutiva, peraltro, la narrazione di Liotti è stata valutata in modo coordinato con il più ampio esito delle dichiarazioni acquisite nell'immediatezza (anche dallo stesso Vincenzo Comberinati e da altri, fra cui La Rosa), da cui è emerso con certezza che proprio Salvatore Comberinati, alla fine della cena, si era allontanato dal luogo del convivio proprio con Mario Scalise e gli altri pure indicati, sicché le precisazioni fornite dal collaboratore di giustizia succitate in merito al ruolo di esecutore materiale dell'imputato non collidono con alcuna altra risultanza probatoria.

6.3.1. Quanto, poi, alla prima censura inserita nel motivo sopra indicato sub 6.5., relativa alla critica della motivazione nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante della premeditazione sulla scorta di osservazioni generiche e semplicistiche, essa deve egualmente disattendersi.

E', infatti, da rilevare che la Corte di merito ha affrontato in modo esplicito il punto e ha fornito una motivazione adeguata a supporto della ritenuta sussistenza della suddetta aggravante, in quanto, illustrati gli elementi costitutivi, di carattere cronologico e ideologico a base della sua configurabilità, con la ferma risoluzione di compiere il reato predisponendone i mezzi per la realizzazione durante il corso di un tempo adeguato a farla emergere, ha notato che questo, come gli altri delitti accertati nel processo, hanno avuto come loro

comune matrice quella mafiosa e che la sua consumazione è stata deliberata e predisposta con notevole coinvolgimento di mezzi e di uomini, al maturato fine di affermazione della cosca Comberinati: si è, in particolare per l'omicidio in esame, rilevata l'anticipata determinazione del proposito criminoso, per poi predisporre l'occasione favorevole al fine di far scattare l'azione tipica, anche preparando accuratamente l'agguato.

Il ragionamento svolto, confortato dagli esiti della fase istruttoria, si appalesa adeguato a sostenere l'avvenuto riconoscimento della circostanza in parola.

Esso si inserisce in modo coerente nell'alveo fissato dal principio di diritto secondo cui gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante soltanto quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149), essendo peraltro unicamente indicativi in tal senso – quando l'omicidio, posto in essere da partecipi di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, per il movente dei delitti, si sia caratterizzato per l'anticipata manifestazione del proposito criminoso – la ricerca dell'occasione favorevole e l'accurata preparazione dell'agguato (Sez. 1, n. 7970 del 06/02/2007, Francavilla, Rv. 236243).

6.3.2. Viceversa, la seconda censura inserita nello stesso motivo merita di essere accolta, ma per una ragione diversa (epperò rilevabile ex art. 609 cod. proc. pen.) da quella addotta dal ricorrente.

Salvatore Comberinati (classe 1959) ha dedotto che non bastasse il mero collegamento fra gli imputati e il contesto di criminalità organizzata o anche la loro caratura mafiosa per integrare la suddetta aggravante.

Impregiudicata, invece, la correttezza ai fini della valutazione della gravità del fatto in ordine alla chiara, per come giustificata dalla Corte territoriale, utilizzazione della carica intimidatrice dell'appartenenza al clan per il compimento dell'omicidio in questione, all'evidente scopo di procurare intimidazione ed omertà nel contesto socio-familiare in cui il delitto era perpetrato, nonché alla finalizzazione di esso all'irrobustimento ed alla riaffermazione del potere

criminale della consorteria Comberinati nella zona, è da rilevare che il fatto risale al 14 settembre 1989, laddove l'entrata in vigore del d.l. n. 152 del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 203 del 1991, è certamente successiva.

Orbene, in disparte la possibilità di contestare la suddetta circostanza aggravante limitatamente a fini processuali, per avere l'agente compiuto il fatto al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso, in relazione a reato commesso prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 152 del 1991 cit (Sez. 1, n. 10295 del 02/03/2010, Pulli, Rv. 246522), certo non è conforme al principio fissato dall'art. 2 cod. pen. contestare e ritenere la circostanza stessa ai fini sostanziali, ossia per l'accertamento del corrispondente reato circostanziato, facendone scaturire conseguenze deteriori per l'imputato.

Va sotto tale profilo affermato che in virtù del fondamentale principio dell'irretroattività della legge penale, operante in tema di successione delle leggi penali ai sensi dell'art. 25 Cost. e dell'art. 2 cod. pen., l'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, che ha introdotto la circostanza aggravante di aver commesso il delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dalla stessa norma, non può trovare, per gli effetti penali sostanziali derivanti dalla sua introduzione, applicazione per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legge.

Atteso che la contestazione per il delitto di cui al capo 1), commesso nell'anno 1989, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 è stata formulata senza alcun limite, ai fini sostanziali, essa, in applicazione dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., deve essere esclusa, con corrispondente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

7. Quanto all'omicidio di Romano Scalise di cui al capo 2), avvenuto il 18 luglio 2007, a cui sono collegate le contestazioni di ricettazione e riciclaggio aggravati aventi ad oggetto, oltre all'arma del delitto, le autovetture Bmw (telaio WBABL01050GY06203) e Fiat Grande Punto (tg. DE778HX), di cui al capo 4), si tratta dell'uccisione della suddetta persona avvenuta mediante l'esplosione ai suoi danni di tre colpi di fucile, l'ultimo quale colpo di grazia alla testa. Romano Scalise era stato attinto dai colpi mentre stava viaggiando a bordo di un ciclomotore ed era morto immediatamente.

La Corte di assise di appello, rispetto all'originaria platea di concorrenti, ha confermato la penale responsabilità di Vincenzo Comberinati, Pietro Comberinati, Salvatore Comberinati, Sabellino (classe 1959), e Giuseppe Scandale, quest'ultimo esecutore dell'azione tipica, oltre a quella di persone decedute

(Luigi Comberinati e Vincenzo Manfreda) o ignote, mentre ha assolto per non aver commesso il fatto Salvatore Comberinati, Tummulone (classe 1966).

Il quadro di elementi assodato aveva fatto emergere che, come era stato riferito dai fratelli Umberto e Guido, il loro congiunto Romano Scalise aveva consapevolezza di essere in pericolo di vita, per cui si era allontanato da Petilia Policastro. Alla base di tale situazione si era collocato un suo litigio con Raffaele La Rosa, persona dalla quale Romano Scalise intendeva conoscere tutti i particolari utili relativi alla cena all'esito della quale otto anni prima era stato ucciso l'altro suo fratello Mario Scalise. Romano Scalise, circa una settimana prima dell'omicidio, si era trasferito al mare in una vicina località, ossia in Cutro, nella località Steccato, dove aveva preso in locazione un'abitazione.

Era stato poi accertato che l'autovettura utilizzata dal commando omicida la succitata Bmw, aveva una targa falsa, appartenente ad una Fiat Grande Punto, compendio di furto in danno di Salvatore Mascaro, residente a Petilia Policastro, che aveva noleggiato il veicolo.

I successivi approfondimenti investigativi sulla targa apposta alla Bmw avevano fatto emergere che alcune componenti della Fiat Grande Punto rubata si trovavano presso l'autocarrozzeria di Petilia Policastro gestita da Rosario Giordano, in quanto erano stati consegnati al titolare dell'officina – al fine di essere utilizzati per la riparazione di un'altra automobile, eguale per marca e modello, ossia una diversa Fiat Grande Punto – da Pietro Comberinati. Il titolare aveva aggiunto che a interessarsi della riparazione della vettura (che Luigi Comberinati aveva permutato, pur se gli atti erano ancora da perfezionarsi, dando a Giuseppe Apa, figlio della titolare della Fiat Grande Punto, Rosina Giordano, una Audi A4) erano stati il predetto Pietro Comberinati e suo fratello Luigi (quest'ultimo nelle more deceduto) e che alcuni pezzi erano già stati montati sulla diversa autovettura.

Era stato accertato in modo inconfutabile che sulla Fiat Grande Punto portata in riparazione da Pietro e Luigi Comberinati erano stati montati per iniziativa di questi ultimi lo sterzo e il nottolino di accensione della Fiat Grande Punto rubata, le cui targhe, come detto, erano state rinvenute apposte sulla Bmw utilizzata per l'omicidio.

Le basi dimostrative su cui, nel quadro delineato dalla generica e dagli altri elementi di prova specifica emersi, la decisione impugnata ha fondato le conclusioni già indicate sono le fonti di natura dichiarativa e soprattutto il patrimonio di intercettazioni risultate attinenti.

Sotto il primo profilo sono state considerate le dichiarazioni di Domenico Pace (che era in carcere al momento dell'omicidio), il quale ha riferito che Salvatore Comberinati (classe 1959), ed in primo momento anche Salvatore

Comberiati (classe 1966), avevano programmato l'uccisione di Romano Scalise, in quanto questi, da un lato, si stava rendendo autore di furti e danneggiamenti ai danni di aderenti al clan Comberiati e, dall'altro, aveva chiesto a La Rosa di conoscere i partecipanti alla cena che aveva preceduto l'uccisione del fratello Mario, essendosi convinto che il clan fosse responsabile di quell'omicidio e, di conseguenza, intendendo vendicarsi di tale fatto. Pace ha precisato che i suddetti Comberiati avevano incaricato lui di uccidere Romano Scalise all'uopo fornendogli una pistola, tenendo conto che Pace – cognato dello Scalise – vi avrebbe potuto provvedere con maggiore facilità. Ed era stato a questo punto che Pace, per non commettere l'omicidio del cognato, si era allontanato da Petilia Policastro, recandosi presso Salvatore Cortese che poi ne aveva parlato, a sua volta, nelle sue dichiarazioni. Per tali ragioni Pace ha anche espresso il sicuro convincimento che Romano Scalise era stato ammazzato dai Comberiati.

Che Romano Scalise si fosse posto in antitesi ai Comberiati e, in particolare, a Salvatore Comberiati (classe 1959) incendiandogli il motocarro lo ha confermato anche il fratello Guido Scalise.

La situazione in cui si era trovato Pace, e le dichiarazioni da lui riferite, sono state ritenute confermate dalla deposizione di Cortese che ha riferito del dramma in cui era precipitato Pace, adepto del clan, che però si era rifiutato di uccidere (oltre che Pasquale Liotti, anche) suo cognato Romano Scalise: questi era marito di sua sorella e aveva anche tre figli piccoli; per tale ragione, pur essendo ristretto agli arresti domiciliari, Pace era scappato verso Parma e nel corso dei suoi colloqui con Cortese gli aveva precisato di essere assolutamente estraneo alla distruzione del moto Ape di Salvatore Comberiati (classe 1959) e di non aver litigato con quest'ultimo per l'incendio di tale veicolo.

Sono state, ancora, valutate nello stesso senso le affermazioni di Giuseppe Liotti, il quale ha confermato che il motoveicolo di Salvatore Comberiati, Sibillino, era stato bruciato da Romano Scalise.

Sotto il secondo profilo sono stati valutati dai giudici di merito come estremamente significativi gli esiti delle intercettazioni, fra le quali è stata motivatamente reputata di rilievo notevolissimo per la responsabilità penale dei due conversanti la conversazione intercettata nell'auto in uso a Salvatore Comberiati (classe 1959) in data 13 luglio 2012 tra questi e Giuseppe Scandale, nella quale Scandale ha affermato con chiarezza che, nell'azione omicidiaria, era stato lui a sparare, anzi rivendicando tale ruolo, in una situazione di fatto che aveva visto sulla scena del crimine, seppure defilatosi prima dell'inizio della fase esecutiva, lo stesso Salvatore Comberiati (classe 1959), il quale, oltre a non smentire affatto l'interlocutore, dava atto di avervi partecipato anche in relazione alla fase successiva relativa alla distruzione dell'auto BMW utilizzata per

l'agguato, esprimendo peraltro il proprio rammarico per il fatto che colui che era stato incaricato dello "scappotto" non aveva eseguito in modo adeguato il compito, in quanto la targa non era stata incendiata o comunque soppressa (elemento sul quale avevano poi utilmente lavorato gli inquirenti).

Sono state ancora valutate per l'accertamento della corresponsabilità di Vincenzo Comberiati e Pietro Comberiati (fatto che è stato apprezzato anche per la conferma dell'interesse eminentemente associativo del grave delitto omicidiario in esame) le conversazioni intercettate nel carcere a Carinola in data antecedente al fatto: in particolare, quella del 1° marzo 2007 tra Vincenzo e Pietro Comberiati, nel corso della quale il figlio aveva riferito al padre che, dopo l'ennesimo episodio delittuoso posto in essere da Romano Scalise, consistito in un furto in una macelleria di Petilia Policastro, se ne era deliberata l'eliminazione da parte di Salvatore Comberiati, Sibillino. Vincenzo Comberiati aveva avallato la decisione, ma aveva ammonito il figlio a prendere tempo al fine di evitare possibili rappresaglie; poi quella del 15 marzo 2007, nel corso della quale Pietro aveva riferito al padre le altre condotte devianti (rispetto all'assetto dato dall'associazione al programma delinquenziale) compiute da Romano Scalise che avevano provocato la reazione dei residenti e mobilitato i controlli delle Forze dell'ordine, precisando che essi non erano passati all'azione per rispettare il precedente invito del padre, detenuto ad aspettare; ancora, quella del 28 giugno 2007, nel corso della quale Pietro aveva insistito nel raccontare al padre ulteriori infrazioni di Romano Scalise e sollecitato il suo *placet* stante la necessità di procedere alla sua eliminazione, non potendosi attendere oltre, segnalando che si poteva approfittare anche del fatto che Scalise, in quel periodo, si era allontanato da Petilia Policastro per stabilirsi in una contigua località di mare, sicché Vincenzo Comberiati si era indotto a prestare il suo assenso definitivo, raccomandandosi di agire in modo che nessun sospetto potesse ricadere sulla sua famiglia.

La Corte territoriale ha compiuto un'esaustiva e coerente analisi critica delle prove indicate e ha conseguentemente basato le proprie conclusioni su un'impalcatura logica formata da argomentazioni tratte dalla indicata serie di elementi: gravi, convergenti e significativi dati di natura dichiarativa, prove costituite dagli accertamenti di generica; esiti di natura intercettiva. Questo compendio ha condotto i giudici di merito a ritenere accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione all'omicidio di Romano Scalise, e ai reati strumentali di ricettazione e riciclaggio dei veicoli indicati, di Vincenzo Comberiati, Pietro Comberiati, Salvatore Comberiati (classe 1959) e Giuseppe Scandale.

Le doglianze articolate dai quattro ricorrenti non forniscono argomenti di

spessore tale da disarticolare il compiuto discorso giustificativo offerto dalla Corte territoriale.

7.1. Circa le questioni poste da Vincenzo Comberiati, la doglianza sopra indicata sub 2.6. contesta il ragionamento svolto nella sentenza impugnata sull'accertamento del suo concorso come mandante del delitto, senza però considerare il carattere concludente annesso alla serie di intercettazioni che l'hanno visto protagonista.

Il ricorrente propone di dequotare le prove costituite dalle conversazioni suindicate, a cui la Corte ha aggiunto anche quella, susseguente al fatto di sangue del 26 luglio 2007 (l'atteggiamento di commiserazione da parte del suddetto imputato e della moglie per la persona ammazzata viene indicato come effetto della falsa rappresentazione dei fatti da parte loro, anch'essa finalizzata, al pari delle versioni fornite da Pietro e dagli altri figli agli inquirenti, per allontanare ogni possibile sospetto dalla loro famiglia).

Occorre in contrario rilevare che le chiare risultanze intercettive valutate dalla Corte di assise di appello hanno indotto i giudici di merito a interpretare, con motivazione congrua, i citati colloqui in carcere intervenuti tra Vincenzo Comberiati e il figlio Pietro in termini di conferimento del mandato omicidiario che, con la indicata condotta, il capoclan detenuto, per il tramite del figlio Pietro, ha dato al gruppo dei sodali liberi, nell'ambito del quale, oltre a eseguire scrupolosamente il mandato, il suddetto Pietro Comberiati ha attivamente partecipato alla materiale organizzazione del delitto, contribuendo ad allestire l'autovettura Bmw impiegata nell'azione criminosa, essendo risultato che era nella sua disponibilità l'autovettura Fiat Grande Punto da cui sono state estrapolate le targhe poi apposte alla suddetta Bmw.

La proposta di svalutare il tessuto intercettivo – descritto in modo adeguato e senza crisi logiche dai giudici di merito come coerente e univoco – collide con i principi consolidati da applicarsi sul tema, principi che, sulla scia del chiarimento fornito dalla composizione più autorevole della consesso di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714), si condensano nell'affermazione che le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen..

Per altro verso, in relazione alla congrua e logica esposizione e interpretazione compiuta dai giudici di merito dei dati scaturenti dai colloqui captati, deve riaffermarsi il principio consolidato secondo cui, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle

conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271640).

Sottolineati questi principi, deve concludersi che il ricorrente, pur mancandone i presupposti, ha prospettato inammissibilmente una diversa e svalutante interpretazione delle risultanze in questione, stigmatizzando come frammentarie e confuse captazioni che invece sono emerse, nella limpida interpretazione dei giudici di merito, come chiare e altamente significative.

I connotati nel comportamento di Vincenzo Comberiatì, come accertati in forza delle indicate prove, giustificano la qualifica della sua condotta come quella del mandante del delitto di omicidio (quella a cui la censura appare essenzialmente riferita), che attraverso le sue indicazioni dal carcere ha regolato, per tempi e modalità, il comportamento dei restanti concorrenti, essendo stati adeguatamente chiariti dai giudici di merito sia il contributo causale, sia la piena e volontaria consapevolezza dell'evento a cui l'azione era finalizzata.

Il medesimo limite grava anche il motivo sopra richiamato sub 2.7, in forza del quale la difesa di Vincenzo Comberiatì contesta come illogica l'interpretazione della conversazione captata il 13 luglio 2012 fra Giuseppe Scandale e Salvatore Comberiatì (classe 1959), giacché non sarebbe ragionevole che il presunto esecutore comunicasse al presunto mandante le modalità dell'omicidio cinque anni dopo il fatto, ed in ogni caso la interpreta come dato scagionante Vincenzo Comberiatì, per nulla citato in essa.

Sotto il primo profilo, del tutto arbitraria, rispetto al motivato approdo interpretativo dato al colloquio dai giudici di merito, appare la chiave comunicativa annessa al colloquio dal ricorrente, avendo invece la Corte di merito interpretato la conversazione in termini di evocazione, anche rivendicativa, del fatto da parte di Scandale per significare a Salvatore Comberiatì (classe 1959) il ruolo determinante giocato dal conversante nell'uccidere la vittima designata, con l'univoco ricordo di particolari – quali i generi alimentari, soprattutto la frutta, che Scalise portava con sé, sparsi sull'asfalto – e con la puntualizzazione della sua determinazione di far sì che Salvatore Comberiatì (classe 1959) pur presente nel contesto anteatto, non si esponesse davanti a Romano Scalise nel momento cruciale.

In questa chiave, l'esigenza di Scandale di ricordare all'autorevole sodale – che aveva suscitato la sua reazione accennando al fatto che del compimento dell'azione si vantavano Luigi e Francesco Comberiatì – l'andamento del fatto di sangue non si pone in alcun modo, nella dinamica associativa, come l'esito di un comportamento privo di logica.



Affonda parimenti – e in modo evidente – le sue radici valutative in una interpretazione alternativa della conversazione (non ammissibile per le ragioni spiegate) la conseguenza tratta dal ricorrente, in senso escludente la responsabilità di Vincenzo Comberiatì, dalla mera notazione del fatto che in quella conversazione non risulti essersi fatta menzione del capoclan detenuto..

In questo senso l'indicata doglianza – ripresa con ulteriori illustrazioni espositive, ma con il medesimo contenuto, nel motivo nuovo sopra identificato al n. 2.13.2. – deve essere disattesa, del tutto compatibile con l'accertato ruolo di mandante di Vincenzo Comberiatì risultando, nell'assetto giustificativo offerto nella sentenza impugnata, il mancato rinvenimento del riferimento al capoclan detenuto nella conversazione del 13 luglio 2012, non ravvisandosi ragione che i due conversanti, intrattenendosi sull'evocazione della scena di morte, ne menzionassero necessariamente anche il mandante.

7.2. In ordine al ricorso proposto da Pietro Comberiatì, le sue censure aventi ad oggetto la partecipazione all'omicidio di Romano Scalise non hanno pregio.

7.2.1. il motivo sub 4.1.3 non va accolto per le medesime ragioni svolte per il precedente ricorrente circa la doglianza sub 2.1.6., con la specificazione che anche per la posizione di Pietro Comberiatì i requisiti del concorso di persone nel delitto di omicidio sono stati enucleati dai giudici di appello, sia con riferimento al contributo causale (stante il suo ruolo di tramite delle istruzioni del capoclan detenuto ai concorrenti liberi, oltre che di soggetto primariamente impegnato nell'allestimento antiggiuridico della Bmw), sia con riguardo al dolo, nel senso di piena e volontaria consapevolezza dell'azione omicidiaria concordata.

Del pari, il motivo sub 4.1.4. va disatteso per la stessa ragione dianzi indicata, dal momento che la sostanza della censura è identica a quella sviluppata da Vincenzo Comberiatì, sostituendo al mancato riferimento a quest'ultimo l'omesso richiamo esplicito alla persona di Pietro Comberiatì.

Anche la doglianza sopra richiamata sub 4.2.4., per la parte in cui non è reiterativa dei precedenti motivi, va disattesa, in quanto si dedica, in modo inammissibile, alla contestazione della valutazione degli elementi di fatto adeguatamente esposti e analizzati dalla Corte di merito.

Così, con riguardo alla specifica *immixtio* di Pietro Comberiatì nella vicenda della Fiat Grande Punto da cui sono risultate provenire le targhe servite per mascherare la Bmw usata nell'omicidio, il tentativo di riferire la relativa attività alla sola sfera del fratello (deceduto) Luigi Comberiatì si infrange sui motivati accertamenti di merito fatti propri dai giudici di appello anche in sede di precisa disamina dei motivi di appello (pagg. 152-155 della sentenza di secondo grado).

Pure per quanto concerne la mancata valutazione dei suoi alibi, Pietro Comberiatì ha ricevuto risposta congrua dalla Corte di assise di appello che ha

svalutato con argomenti logici la testimonianza di Daniela Castagnino avendo costei ammesso che sia Pietro, sia Luigi, sia Francesco Comberiatì, sia Giuseppe Scandale, la sera in cui era stato ucciso Romano Scalise, si erano allontanati più volte dal suo bar.

Infine, a parte le più generali osservazioni svolte dai giudici di appello sull'aggravante della premeditazione inerente anche all'omicidio di cui si tratta, la condotta motivatamente ascritta a Pietro Comberiatì – con la sua funzione di collegamento fra il padre, capoclan detenuto, e gli altri concorrenti e con la sua partecipazione anche alla predisposizione dell'autovettura da impiegarsi nell'agguato – è stata reputata, in modo congruo, dimostrativa della diretta preordinazione anche da parte sua dell'omicidio, con l'evenienza di un apprezzabile lasso temporale in cui, deciso il delitto, gli esponenti della cosca che vi hanno preso parte hanno tenuto fermo il relativo proposito delittuoso, verificando che si presentasse l'occasione propizia per perpetrarlo fuori dall'abitato di Petilia Policastro, in esecuzione della precisa direttiva di Vincenzo Comberiatì.

La contestazione articolata dal ricorrente in merito all'evenienza di tale circostanza aggravante anche nel motivo 4.1.9. va ritenuta, pertanto, infondata.

Tornando, per scrutinare il motivo nuovo, richiamato sub 4.3.1., al ruolo avuto da Pietro Comberiatì, già si è chiarito che le dichiarazioni di Domenico Pace sono state acquisite in modo legittimo, sicché ogni contestazione che le riguardi non può essere accolta.

Né la valorizzazione dell'attività compiuta direttamente dal suddetto imputato nella vicenda dell'apposizione delle targhe della Fiat Grande Punto alla Bmw si appalesa costituire una inammissibile duplicazione dell'impiego della prova presuntiva, secondo il vieto schema della *praesumptio de presunto*.

E', invero, da ribadirsi il principio secondo cui, in tema di prova indiziaria, il giudice – che può partire da un fatto noto per risalire ad uno ignoto – non può, in alcun caso, porre poi quest'ultimo fatto, a cui è logicamente risalito, come fonte di un'ulteriore presunzione sulla base della quale debba motivare una pronuncia di condanna: ciò, perché la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell'indizio, la quale è espressione del requisito della precisione, normativamente previsto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; sicché, nella valutazione della prova indiziaria, l'interprete non può desumere l'esistenza di un fatto da un dato incerto che sia stato desunto, a sua volta, da altra circostanza fattuale per inferenza logica (Sez. 1, n. 18149 del 11/11/2015, dep. 2016, Korkaj, Rv. 266882; Sez. 1, Sentenza n. 4434 del 06/11/2013, dep. 2014, Cianfardino, Rv. 259138).

Però, la Corte territoriale ha chiarito con adeguato discorso giustificativo

(pagg. 49-53) che l'accertamento della *immixtio* nella vicenda della sostituzione di componenti dall'una all'altra Fiat Grande Punto è risultato provato sulla scorta, non di mere presunzioni, ma di prove dirette, quali le testimonianze dei titolari delle autocarrozzerie interessate, Adamo Filice e Rosario Giordano – che hanno fornito elementi circa il ruolo di Pietro Comberiatì e di Luigi Comberiatì quali soggetti che avevano disposto la riparazione della Fiat Grande Punto permutata da Rosina Giordano, madre di Salvatore Apa, anche con pezzi prelevati dalla Fiat Grande Punto le cui targhe erano state apposte sulla Bmw –, nonché la testimonianza dell'Apa e gli accertamenti presso la case produttrici dei veicoli.

Orbene, i giudici di merito hanno argomentato sulla scorta di tale complesso di elementi probatori il raggiungimento della piena e diretta dimostrazione che sia Luigi, sia Pietro Comberiatì erano stati in possesso della Fiat Grande Punto rubata a Salvatore Mascaro (che l'aveva noleggiata) e le cui targhe erano state poi apposte alla Bmw impiegata nell'azione omicidiaria.

Soltanto per la successiva inserzione nel ragionamento svolto per fondare la responsabilità concorsuale di Pietro Comberiatì nell'omicidio la sentenza impugnata ha, dunque, utilizzato il meccanismo della presunzione, facendo derivare dal fatto – noto per diretta acquisizione, oltre che di gravità e precisione evidenti – del pregresso possesso della Fiat Grande Punto rubata anche in capo a Pietro Comberiatì il fatto ignoto della sua partecipazione all'apposizione delle targhe false alla Bmw, sulla scorta di una solida massima di esperienza secondo cui, essendo in possesso del veicolo rubato, Pietro Comberiatì ha dovuto necessariamente prestare il suo consenso a che si staccassero le targhe dall'auto rubata e, con condotta ulteriormente illecita, esse fossero collocate sull'autovettura da utilizzarsi per l'omicidio.

Incensurabile, pertanto, va ritenuta anche sotto questo profilo la valutazione del compendio probatorio fatta dai giudici di merito.

7.2.2. Deve considerarsi, anche in via consequenziale alle notazioni che precedono, infondata la doglianza, pure articolata da Pietro Comberiatì nel già richiamato motivo sub 4.3.1., in merito alla configurazione dei reati ancillari della ricettazione, per quanto qui rileva, della Bmw e della Fiat Grande Punto oggetto di e del riciclaggio inerente al primo autoveicolo mediante l'apposizione ad esso delle targhe dell'altro veicolo, così da ostacolare l'identificazione della corrispondente provenienza delittuosa, trattandosi di auto asportata all'estero.

Per quanto la doglianza possa considerarsi estesa anche all'inquadramento giuridico del reato di riciclaggio relativo all'autovettura illecitamente guarnita con le targhe di altro veicolo oggetto di furto, mette conto ribadire che, in tema di riciclaggio, non si ha reato impossibile per il solo fatto che sia agevole l'accertamento della provenienza illecita della *res*.

Invero, l'aver apposto ad una autovettura la targa di un altro veicolo provento di furto costituisce operazione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del veicolo: il fatto che anche il veicolo da cui sono state prelevate le targhe fosse di provenienza furtiva non determina, per ciò solo, l'inidoneità allo scopo predetto, in quanto, per aversi reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere *ex ante* assoluta e non può desumersi dal mero fatto che il reato sia stato poi scoperto, più o meno agevolmente (Sez. 2, n. 37718 del 12/07/2012, Castaldo, Rv. 253448; Sez. 2, n. 44043 del 13/10/2009, Lanzino, Rv. 245625).

7.3. Per ciò che attiene al ricorso proposto da Salvatore Comberiatì (classe 1959), vanno disattese anzitutto le doglianze relative al reato di omicidio di Romano Scalise.

7.3.1. In questa prospettiva infondato è il (logicamente preminente) motivo sub 6.7. circa la dedotta immutazione dell'accusa mossa al ricorrente dalla sentenza di secondo grado per averlo coinvolto nella fase esecutiva dell'omicidio di Romano Scalise.

Quando si è riferita alla descrizione del fatto, ritenuta emergente in modo nitido dalla conversazione fra lo stesso imputato e Scandale già richiamata e commentata (con Scandale che ricordava al complice di avergli "cacciato un prurito" dicendogli di allontanarsi dopo che entrambi avevano visto, come Comberiatì ricordava, la vittima con la busta con le arance e i pomodori, poi dagli inquirenti effettivamente trovati sparsi nei pressi del corpo senza vita), la sentenza impugnata ha ricordato, in senso rafforzativo, una specifica circostanza emersa dal quadro probatorio analizzato che faceva emergere la partecipazione dell'imputato alla fase preparatoria del pedinamento, ma non ha certo negato il ruolo di mandante di Salvatore Comberiatì (classe 1959), emerso con nettezza dal complesso della motivazione: il radicamento in capo a questo imputato dell'interesse alla punizione dello Scalise e la scaturigine da parte del suo attivo comportamento dell'ordine relativo alla sua morte risultano, per vero, specificamente corroborati, nel ragionamento giustificativo fornito dai giudici di merito, oltre che dalla precedente disposizione data dal medesimo soggetto a Domenico Pace, anche dalla suindicata conversazione (fortemente significativa essendo al riguardo l'espressione usata dall'esecutore materiale di avere "cacciato un prurito" proprio al suo interlocutore).

Non si è, quindi, verificata la dedotta violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., atteso che l'immutazione del fatto che determina il provvedimento restitutorio degli atti al P.m. stabilito dall'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. si realizza soltanto nell'ipotesi in cui si sia determinata una trasformazione radicale della fattispecie contestata, ovvero dei suoi elementi essenziali, mentre nel caso

di specie il fatto accertato non si pone in rapporto di eterogeneità con l'imputazione originaria.

In tal senso neanche i motivi sub 6.6. e 6.8., da valutarsi congiuntamente per l'intima connessione delle relative tematiche, possono trovare accoglimento.

In primo luogo, non costituisce argomento rilevante quello teso a comparare la posizione del ricorrente con l'altra di Salvatore Comberiatì (classe 1966), assolto dalla sentenza di appello, bastando qui rilevare che il diverso carico di elementi di prova per quest'ultimo è stato ritenuto dai giudici di appello inadeguato a sorreggere il convincimento, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sua responsabilità concorsuale nell'omicidio.

Né può ritenersi congruente l'argomentazione svolta dall'impugnante secondo cui la Corte territoriale avrebbe indebitamente considerato ai fini dell'accertamento di responsabilità l'interesse di Salvatore Comberiatì (classe 1959) e il rancore da lui nutrito contro la vittima, nonché il precedente mandato omicidiario da lui conferito a Domenico Pace.

A parte gli altri elementi, considerati di sfondo, l'istruzione perentoria impartita in precedenza dallo stesso Salvatore Comberiatì (classe 1959) a Domenico Pace nei mesi antecedenti affinché procedesse all'omicidio di Romano Scalise non ha costituito l'elemento unico nella costruzione logica esposta dalla Corte di merito, ma ha evidenziato l'interesse che il ricorrente, fra i maggiorenti della consorteria, aveva – una volta decisa l'uccisione del suddetto soggetto – a che si eseguisse la relativa azione criminale, interesse in quel frangente frustrato dalla decisione di Pace di rifiutarsi di eseguire l'ordine, con tutte le conseguenze che ne erano derivate.

Esso, per la sfera del suddetto imputato, ha avuto poi coerente sviluppo, adeguatamente dimostrato – secondo la congrua e logica spiegazione data dai giudici di merito – dal contenuto della succitata captazione, confermativa di una costante partecipazione di questo Salvatore Comberiatì nel sostegno del proposito criminoso suscitato nella persona designata dell'esecuzione.

Assodato ciò, la contestazione dell'interpretazione, piana e chiara, fatta dai giudici di merito della conversazione in parola esonda senza dubbio nell'inammissibile valutazione di fatto.

Per il resto, ritenere – come fa il ricorrente – questi elementi non idonei a dimostrare il contributo causale alla determinazione del reato da parte di Salvatore Comberiatì, Sabellino, contributo che lo ha visto a contatto diretto con Scandale fino alla fase immediatamente antecedente all'inizio di quella propriamente esecutiva, pure integra prospettazione volta, alfine, a sovvertire inammissibilmente l'interpretazione del quadro probatorio data, con motivazione adeguata, dalla sentenza impugnata.

Sul tema va certamente ribadito che, per il concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) certo non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310). Ma va con eguale nettezza ritenuto che, sulla scorta dell'adeguata analisi del quadro probatorio esposto, nel caso in esame, la Corte territoriale abbia compiutamente lumeggiato il ruolo di concorrente morale di Salvatore Comberiati (classe 1959) nella progettazione dell'omicidio, nella determinazione di Scandale all'esecuzione del delitto e nel perdurante rafforzamento del proposito criminoso indotto nell'esecutore materiale.

Nemmeno coglie nel segno la critica, articolata nel motivo sopra indicato sub 6.9., relativa alla dedotta carenza motivazionale in punto di circostanza aggravante della premeditazione, ritenuta dai giudici di merito anche con riferimento a questo omicidio. L'argomento secondo cui, nell'ambito di un discorso giustificativo reputato generico, doveva escludersi rilievo alcuno al precedente mandato omicidiario conferito a Pace e la conversazione fra Scandale e Salvatore Comberiati (classe 1959) era compatibile anche con la deliberazione subitanea del delitto espunge – senza alcuna plausibile ragione – tutta la fase preparatoria dell'omicidio che i giudici di merito hanno accertato essersi verificata con l'organizzazione di un agguato di gruppo, con la predisposizione di un'autovettura con l'apposizione di targhe false che aveva richiesto operazioni materiali di notevole momento e con la conseguente preordinazione della partecipazione al commando omicida di un'autovettura per lo "scappotto", così come oblitera la valenza della fase deliberativa che era maturata e si era consolidata a livello apicale nei colloqui fra Vincenzo e Pietro Comberiati.

In questa chiara cornice, specificamente precisata dalla Corte territoriale, che ha ben evidenziato l'emersione di una determinazione chiara e risoluta da parte dei vertici associativi della 'ndrangheta di Petilia Policastro di attuare l'omicidio, non va in ogni caso obliterato il principio secondo cui la circostanza

aggravante della premeditazione può essere estesa al concorrente, che non abbia partecipato all'originaria deliberazione volitiva, qualora questi ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all'evento e a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori (Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri, Rv. 271952).

Infine, va disatteso senz'altro il motivo del ricorso di Salvatore Comberati (classe 1959) circa la, dedotta come erronea, applicazione alla fattispecie omicidiaria a lui ascritta della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

Anticipando per la sua posizione la parte essenziale delle considerazioni che si completeranno in seguito, i giudici di merito hanno spiegato, con argomentazioni obiettivamente agganciate alle analizzate risultanze istruttorie, che anche questo omicidio è stato perpetrato, oltre che su disposizione degli indicati vertici della cosca, al fine preservare e riaffermare la primazia, criminale del sodalizio sul territorio di competenza (messo in pericolo dall'atteggiamento insubordinato e teso a conoscere, a fine vendicativo, gli autori dell'omicidio del fratello Mario), nonché con modalità dimostrative del fatto che gli autori si sono avvalsi della carica intimidatrice propria del metodo mafioso.

La contestazione difensiva di questa circostanza è, dunque, del tutto infondata.

Va, peraltro, puntualizzato che la circostanza aggravante in parola è applicabile anche ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale dell'ergastolo e, pertanto, può essere validamente contestata anche con riferimento ad essi, ma opera in concreto solo se, di fatto, viene inflitta una pena detentiva diversa dall'ergastolo, mentre, se non esclusa all'esito del giudizio di cognizione, esplica comunque la sua efficacia a fini diversi da quelli di determinazione della pena (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241578; Sez. 1, n. 28305 del 21/02/2017, Loria, n. m.).

7.3.2. In ordine, poi, alla doglianza proposta da Salvatore Comberati (classe 1959) nel motivo sopra indicato sub 6.11., premessa l'avvenuta verifica della correttezza in diritto della contestazione del reato di ricettazione delle due autovetture di cui al capo 3), oggetto di furto, e del riciclaggio avente ad oggetto la Bmw (nessuna censura essendo stata sollevata quanto alla ricettazione dell'arma), si rileva che i giudici di merito hanno ascritto in modo congruo e logico l'intero corso delle suddette attività anche a Salvatore Comberati (classe 1959), avendo apprezzato, per un verso, l'assodata organicità e compenetrazione del complesso delle attività che - dall'organizzazione all'esecuzione dell'omicidio premeditato - hanno determinato la necessità

operativa di procurarsi, al pari dell'arma che ha sparato, le suddette automobili rubate al fine di predisporre la Bmw poi usata nell'agguato e, per altro verso, che il suddetto imputato ha avuto un ruolo primario nella predisposizione del piano e nel curare la conseguente realizzazione fino a trovarsi insieme a Scandale immediatamente prima della fase esecutiva in senso proprio.

Pertanto, l'avvenuta attribuzione della responsabilità a suo carico anche dei reati strumentali suindicati, oggetto dell'attività programmata anche con il contributo del ricorrente, siccome ricompresi nell'organizzazione finalizzata all'omicidio che egli, quale esponente di primo piano della cosca, aveva concorso a predisporre, costituisce l'esito della corretta applicazione della disciplina relativa al concorso di persone nel reato.

7.4. Passando alla posizione di Giuseppe Scandale, molti degli argomenti spesi nell'unico motivo che riguarda l'accertamento della sua responsabilità per l'omicidio di Romano Scalise, quello sopra indicato sub 11.3., sono stati già trattati con esito sfavorevole per gli altri ricorrenti nelle considerazioni già svolte.

Così è con riferimento all'individuazione del mandato omicidiario che Scandale ha ricevuto da Salvatore Comberinati (classe 1959): il ragionamento sviluppato su questo punto dalla Corte territoriale è stato già ritenuto congruo e logico, al pari della valutazione dell'interesse che aveva mosso il Comberinati, peraltro appartenente alla sfera apicale del sodalizio, nella vicenda.

Ancora, in questa direzione, va richiamato quanto si è già argomentato in tema di interpretazione – del tutto adeguata e chiara – data dai giudici di merito alla conversazione captata in data 13 luglio 2012: così come l'assoluzione dell'altro Salvatore Comberinati (classe 1966), nelle condizioni di prova date, oltre a non costituire elemento rilevante per destituire di coerenza la motivazione della condanna di Salvatore Comberinati (classe 1959), nemmeno lo è per la motivazione della condanna di Scandale per lo stesso delitto.

Inammissibile è, poi, la diversa interpretazione della conversazione che il ricorrente ha proposto nel senso che i riferimenti alla dinamica omicidiaria fatti da Giuseppe Scandale in quella captazione avrebbero dovuto essere valutati sotto la luce della possibile millanteria da parte sua, essendosi già chiarito che nessuna menda quanto a rigore logico e completezza di riferimenti emerge dall'inquadramento e dall'interpretazione della conversazione intercettata; approdo che esclude la giuridica possibilità per il ricorrente di sollecitare letture alternative di essa. Né il ricorrente chiarisce per quale ragione, comunque non verosimile e contrastante con la normalità degli avvenimenti in simili contesti, possa prospettarsi una ipotesi di millanteria.

Vale la pena, al riguardo, di precisare, in aggiunta ai ragguagli già esposti, che le dichiarazioni – captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente



autorizzata – con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16165 del 19/02/2013, Galati, Rv. 256008).

Anche la notazione, secondo cui la Corte di merito aveva erroneamente omissso di valutare – in senso contrario alla ricostruzione dei fatti fondati sulla captazione suindicata e sulle propalazioni non attendibili di Pace – il rilievo che della responsabilità di Scandale non aveva parlato alcun altro collaboratore di giustizia, non coglie nel segno, perché l'esito del ragionamento svolto dai giudici di merito ha fatto emergere che gli autori morali e materiali di questo omicidio sono stati reclutati nella loro larga maggioranza all'interno del nucleo familiare dai Comberiatì (al di là di Scandale, il Manfreda è poi deceduto e un altro concorrente è restato ignoto), con conseguente scarsa permeabilità dei particolari relativi alla vicenda nello stesso tessuto degli ulteriori aderenti alla cosca e, *a fortiori*, nel più vasto ambiente criminale della 'ndrangheta: è, dunque, del tutto giustificabile con il tipo di compagine che ha ideato e realizzato questo crimine l'assenza di contributi narrativi in merito a esso dalle altre fonti costituite dai collaboratori di giustizia.

In definitiva, non sussiste alcuno dei limiti dedotti da Giuseppe Scandale per destituire di fondamento il ragionamento esposto dalla sentenza impugnata, che è stato imperniato, secondo parametri logico-giuridici congrui e coerenti, sulla puntuale interpretazione delle univoche affermazioni dello stesso Scandale e di Salvatore Comberiatì (classe 1959) nella menzionata conversazione e sugli ulteriori elementi pure vagliati per pervenire all'accertamento della responsabilità del ricorrente.

8. Trascorrendo alle contestazioni proposte da Vincenzo Comberiatì e da Pietro Comberiatì in relazione alla loro responsabilità ritenuta anche dai giudici di appello in riferimento alla tentata estorsione aggravata in danno di Salvatore Carvelli (classe 1963) e Teresa Vona, di cui al capo 9) della rubrica, si ricorda che si tratta dell'attività illecita accertata in danno dei suddetti, titolari del supermercato Sigma di Petilia Policastro, al cospetto dei quali, secondo l'accertamento di merito fondato su adeguata valutazione degli elementi di prova acquisiti, prima Pietro Comberiatì e poi Vincenzo Comberiatì nel periodo di tempo definitosi al 6 gennaio 2001 avevano compiuto atti minatori tendenti a ottenere la consegna di due cesti natalizi del valore complessivi di euro 160,00, senza riuscirvi, fatto per il quale, a mò di esemplare rappresaglia, essi avevano danneggiato con liquido infiammabile l'autovettura Alfa Romeo 33 (tg. CZ 409924) lasciandovi all'interno in modo simbolico un cesto vimini del tipo usato,

appunto, per le confezioni dei regali natalizi per rendere nota la ragione e la provenienza del danneggiamento aggravato.

8.1. Il motivo svolto dalla difesa di Vincenzo Comberiatì sull'argomento non si profila fondato con riferimento alla contestazione dell'ascrivibilità all'imputato dell'attività illecita accertata.

La parcellizzazione del compendio probatorio proposta dal ricorrente risulta smentita dalla disamina dell'analisi, svolta secondo un *iter* logico esente da vizi, con cui i giudici di appello (alle pagg. 83 e ss. della sentenza impugnata) hanno giustificato l'approdo contestato: i riferimenti alle concrete risultanze dell'intercettazione della conversazione (riportata, per stralcio, nella decisione) fra Salvatore Carvelli e Saverio Castagnino, in cui l'episodio era stato illustrato in tutti i passaggi essenziali, l'altra conversazione intercettata fra il Carvelli e Giuseppe Trocino, l'oggettivo riscontro dell'incendio doloso della suindicata autovettura e del cesto vuoto in essa relitto, le dichiarazioni direttamente rese da Trocino, le ulteriori dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Cortese in ordine all'estorsione metodica adottata dai Comberiatì ai danni delle attività economiche delle imprese operanti in Petilia Policastro hanno costituito il concreto e adeguato sostrato probatorio su cui la Corte di merito ha ritenuto sussistente la natura estorsiva dell'insistita richiesta a quegli operatori commerciali dei cesti natalizi, l'ha considerata certamente proveniente da parte del capocosca e del figlio al fine di ottenere gratuitamente quei beni di consumo e, conseguentemente, ha con motivazione congrua ascritto alla loro sfera anche la significativa e violenta rappresaglia danneggiatrice suindicata.

Che non sia stato escusso il Carvelli, in tale situazione di sicura adeguatezza della motivazione a base dell'accertamento della responsabilità del ricorrente, non integra ragione idonea a vulnerarne l'esito.

Né la considerazione della deposizione del Cortese – dai giudici di merito citata in quanto indicativa del metodo estorsivo usato in modo consueto dai Comberiatì nei loro rapporti con gli operatori commerciali della zona – ha integrato una digressione dello sviluppo logico del corrispondente discorso giustificativo.

8.2. Lo scrutinio ora effettuato destituisce di fondamento anche la doglianza svolta nell'interesse di Pietro Comberiatì con il motivo sub 4.1.8., la cui sostanza critica è del tutto sovrapponibile a quella del motivo proposto da Vincenzo Comberiatì.

Circa, poi, il motivo pure articolato dalla difesa di Pietro Comberiatì nei sensi richiamati sub 4.2.5., con cui viene censurata l'avvenuta configurazione della tentata estorsione nel fatto sopra indicato, al pari dell'estorsione sub 15) e della tentata estorsione sub 16), per la carenza della dimostrazione di una condotta

minatoria finalizzata all'ottenimento della gratuita dazione dei due cesti natalizi, dovendo il danneggiamento dell'autovettura della persona offesa considerarsi come un fatto postumo alla fattispecie tipica oggetto di contestazione, la contestazione non tiene conto dell'analisi compiuta dai giudici di merito nella valutazione del fatto che la reiterata, perentoria richiesta dei cesti natalizi di cui al capo 9), si è inserita nella sistematica pretesa, di natura certamente intimidatoria e, dunque, minatoria, compiuta dagli esponenti del clan Comberiati in Petilia Policastro, a dimostrazione del potere dominante della cosca.

Pertanto, resta ferma l'avvenuta ricognizione della condotta minatoria che ha concorso a strutturare il tentativo di estorsione accertato dalla sentenza impugnata, impregiudicato il susseguente danneggiamento aggravato che ha concretato la risposta vendicativa e simbolicamente violenta attuata dagli imputati a seguito del mancato ottenimento, ovviamente senza pagarne il corrispettivo, dei beni pretesi.

In ordine, poi, al circoscritto valore dell'oggetto della pretesa indebita e minatoria, esso, nella correttamente motivata prospettiva della sentenza impugnata, non ha integrato un elemento idoneo a porre in crisi la credibilità delle narrazioni, dirette o indirette, analizzate, ma ha costituito una circostanza del tutto coerente con l'emerso carattere pervasivo del metodo estorsivo adottato dai ricorrenti, quali esponenti della consorteria criminale suindicata, carattere che, proprio per la sua natura, non contemplava eccezioni di sorta, neanche per le prestazioni che essi avrebbero potuto procurarsi attraverso ordinarie e non costose transazioni lecite, proprio perché il modo di porsi prevaricatorio doveva sortire l'effetto del segno intimidatorio del metodo imposto dalla cosca agli operatori economici della zona.

D'altro canto, il carattere modico del valore dei beni oggetto della pretesa estorsiva (e la considerazione vale anche per l'estorsione di cui al capo 15) in danno di Francisco e Luigi Bifezzi) non costituisce affatto fattore che sia idoneo a escludere il perfezionamento del delitto di cui all'art. 629 cod. pen. e non integra, di per sé solo, nemmeno elemento adeguato a configurare il suo profilo circostanziale attenuato (in relazione al disposto dell'art. 62, n. 4, cod. pen.), al riguardo occorrendo valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della sfera fisica e morale della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto in parola ha natura di reato plurioffensivo, ledendo esso, non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto.

8.3. Ferma pertanto l'incensurabile conclusione dell'avvenuta commissione da parte di Vincenzo e Pietro Comberiati del tentativo di estorsione aggravata di cui si è detto, dalla fattispecie complessa afferente al medesimo capo 9), deve

tuttavia espungersi il reato di danneggiamento aggravato, essendosi lo stesso estinto per prescrizione , in considerazione della data della sua consumazione (6 gennaio 2001).

Muovendo da tale data di consumazione del reato, il termine prescrizionale massimo per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., come aggravato (afferendo a pena superiore ai cinque anni ma inferiore ai dieci anni di reclusione), applicando il regime *ante* legge n. 251 del 2005 (ai fini del raffronto stabilito dall'art. 10 della stessa legge), più favorevole agli imputati (considerati gli aumenti stabiliti per i reati aggravati dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 sia dall'art. 157 cod. pen., sia dall'art. 161 cod. pen., al fine del rispettivo reperimento del termine ordinario e del termine massimo), è quello di quindici anni (ex art. 157, primo comma, n. 3, 160 e 161 cod. pen. nel testo da applicarsi in questo caso).

Non constando sospensioni dei termini, esso si è consunto alla data del 6 gennaio 2016, in tempo antecedente alla pronuncia della sentenza di appello.

A fronte del ricorso, comunque ammissibile, sia pure infondato, di Vincenzo e Pietro Comberati in ordine alla fattispecie in cui è inserito il reato di cui all'art. 635 cod. pen., sussistono le condizioni che impongono di rilevare l'estinzione del reato determinata dall'avvenuta sua prescrizione (rispetto a cui non risulta essere intervenuta rinuncia da parte degli aventi diritto), essendo, peraltro, certamente assenti i presupposti per emettere, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., una pronuncia pienamente liberatoria nei loro confronti.

In tale - circoscritto - senso la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

9. Per quanto concerne l'estorsione ascritta (oltre che ad altro soggetto, Salvatore Vona (classe 1982: Milune) a Pietro Comberati e Salvatore Vona (classe 1981: Sacchetto) sub 15), relativa alle violenze e alle minacce messe in essere il 28 gennaio 2006 ai danni di Franzisco e Luigi Bifezzi, titolari del pub *Red Dragon* di Petilia Policastro, così costringendoli a rinunciare alla restituzione alla somma di euro 20,00 per consentire l'utilizzo da parte del Comberati dei videogiochi installati nel locale e, oltre che, tentando di imporre loro la promessa di una percentuale sui futuri incassi (seconda condotta qualificata dai giudici di appello come tentativo di estorsione innestatosi sulla prima estorsione, consumata), nonché la tentata estorsione ascritta a Pietro Comberati, oltre che al (deceduto) Francesco Bruno, avente ad oggetto gli atti intimidatori messi in essere il 19 marzo 2007 in Petilia Policastro ai danni di Emilio Carvelli per indurre a cedere loro gratuitamente un ettaro del terreno ubicato alla località Paternise, già occupato arbitrariamente da Giuseppe Carvelli e appartenente a Rosanna Carvelli, le contestazioni mosse per entrambi gli episodi da Pietro Comberati e,

per il primo, dal Vona non hanno fondamento.

9.1. Anche per tali reati, il primo consumato, il secondo tentato, le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per addivenire all'accertamento dei fatti e alla rispettiva qualificazione giuridica si sono sostanziate in una motivazione congrua e scevra da criticità sotto il profilo logico e, pertanto, resistono anzitutto ai rilievi mossi dalla difesa di Pietro Comberiati nel già ricordato motivo sub 4.2.5.

Circa il primo reato i giudici di merito hanno adeguatamente valutato la deposizione di Franzisco Bifezzi e del fratello Antonio Bifezzi che hanno accuratamente descritto il comportamento violento e minaccioso di Pietro Comberiati, il quale – spalleggiato dai due Vona, che collocatisi all'ingresso ne rafforzavano moralmente e materialmente l'azione impedendo ad altri di entrare – aveva danneggiato varie suppellettili del locale, spiegando con chiarezza che agli esponenti della cosca, e a lui in particolare, non andavano chiesti i soldi per giocare agli apparecchi elettronici, così di fatto non restituendo al gestore i 20,00 euro che il Bifezzi gli aveva anticipato per consentirgli di giocare e di cui, poi, aveva chiesto la restituzione: anzi, approfittando dell'episodio per far presente al Bifezzi che la tenuta da parte sua dei videogiochi avrebbe dovuto comportare il pagamento di una quota all'associazione criminale, in persona di Pietro Comberiati.

Alla reticenza manifestata, invece, dal padre Luigi Bifezzi, il quale anzi si era scusato con Pietro Comberiati, atterrito (evidentemente anche per l'istinto volto a proteggere i figli) dalle sue minacce e dal suo comportamento violento, seguito anche dalla foratura degli pneumatici dell'autovettura di Luigi Bifezzi, si sono contrapposte le dichiarazioni di Franzisco e Antonio, nonché l'approfondita valutazione del materiale captativo, relativo a conversazioni di sicuro rilievo, siccome provenienti da membri della famiglia Comberiati: quadro probatorio da cui i giudici di merito hanno tratto il meditato convincimento del perfezionamento dell'estorsione relativa alla mancata restituzione della suddetta somma, oltre che della commissione della tentata estorsione susseguente, relativa alla stabile imposizione della percentuale sui videogiochi a cui i Bifezzi si erano sottratti, quanto meno per la fase sondata dai giudici di merito, per l'accorto suggerimento dello stesso Luigi Bifezzi che aveva raccomandato al figlio di non recarsi a incontrare Pietro Comberiati in separata sede.

Va, al riguardo, esclusa l'irrilevanza o comunque la scarsa rilevanza penale del fatto in qualche misura presupposta dalla doglianza di Pietro Comberiati, dovendo in contrario osservarsi che i giudici di merito in modo logicamente coerente, oltre che congruamente radicato sulle risultanze probatorie esposte, hanno sottolineato il valore altamente simbolico della vicenda alla base della

condotta censurata, essendo emersa la volontà di Pietro Comberiatì e dei suoi complici di rimarcare la potenza e il predominio della consorte mafiosa sul territorio di Petilia Policastro.

Anche la vicenda della tentata estorsione perpetrata da Pietro Comberiatì, in concorso con Francesco Bruno, è stata oggetto di valutazione adeguata da parte dei giudici di appello che hanno esposto in modo esaustivo le ragioni per le quali, sulla base delle deposizioni di Emilio Carvelli e delle denunce di Rosanna Carvelli (una delle eredi di Salvatore Carvelli, fratello di Emilio e vittima di lupara bianca) e degli altri elementi analizzati, è stata ritenuta dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'avvenuta commissione da parte dei suddetti soggetti del comportamento intimidatorio.

Esso era consistito nell'isolare la persona offesa impedendole di procedere ai lavori di sbancamento e recinzione dei terreni, pure dal Carvelli ottenuti dopo aver vinto una controversia civile nei confronti degli occupanti abusivi (in fatto, precludendo all'impresa di Salvatore Rizzuti di effettuare tali opere), per poi far presente, *apertis verbis*, allo stesso che per procedervi avrebbe dovuto regalare a Pietro Comberiatì l'ettaro di terreno occupato da Pietro Carvelli (soprannominato Stipuvocchio).

La sentenza impugnata, dunque, contrariamente alla prospettazione svolta dal ricorrente, ha messo in adeguata luce la condotta minatoria dell'imputato e l'ingiustizia del profitto da lui perseguito (la richiesta dell'ettaro di terreno essendo stata fatta da Pietro Comberiatì, per come incensurabilmente accertato dai giudici di merito, a titolo gratuito, non oneroso, e senza l'offerta di alcuna prestazione che non rientrasse già nei diritti della persona offesa).

In questo caso, del resto, la vicenda non può dirsi nemmeno economicamente trascurabile, poiché – come acclarato all'esito di un serrato percorso argomentativo – la richiesta illegittima e minacciosa di Pietro Comberiatì è stata avanzata per consentire al Carvelli di esercitare null'altro che i propri diritti, ossia effettuare lavori di sbancamento del suo terreno e procedere altresì allo sgombero dallo stessi degli occupanti senza titolo, ed ha avuto ad oggetto la cessione a Comberiatì senza corrispettivo del suddetto ettaro di terreno.

La condotta ha integrato azione univoca e del tutto idonea al conseguimento di un ingiusto profitto e, in modo incensurabile, la Corte di merito ha ritenuto che sia stata messa in essere con metodologia mafiosa essendo, del resto, finalizzata ad agevolare l'affermazione della consorte, così da accreditarla come soggetto regolatore – nei fatti – delle questioni relative alla proprietà immobiliari, al di là e indipendentemente dall'esito della corrispondente controversia giurisdizionale.

9.2. Manifestamente infondate appaiono le censure proposte dal Vona, come

condensate principalmente nel motivo sopra richiamato sub 12.1., avverso la statuizione dei giudici di merito che hanno affermato il suo concorso nella fattispecie complessa di cui al capo 15), ossia l'estorsione in danno dei Bifezzi, con il danneggiamento e la tentata estorsione susseguenti.

Nella sostanza, il ricorrente lamenta un *error in iudicando* nel ragionamento svolto dai giudici di merito che hanno interpretato la condotta tenuta da lui (oltre che dal suo omonimo Milune), quando si sono posti in corrispondenza della porta di accesso del pub *Red Dragon* al fine di impedire l'ingresso nel locale di clienti e così rafforzare e agevolare l'azione illecita di Pietro Comberati il quale, all'interno, stava affrontando i Bifezzi danneggiando loro il locale e, più in generale, serbando la condotta estorsiva sopra descritta.

Il ricorrente, a fronte delle congrue e chiare ragioni esposte dai giudici di appello circa il consapevole e volontario contributo causale apportato da Salvatore Vona (Sacchetto) alla condotta estorsiva e danneggiatrice messa in essere da Pietro Comberati, ha addotto semplicemente, ma inammissibilmente, un diverso apprezzamento del fatto accertato, ma non ha svolto considerazioni giuridiche idonee a destituire di fondamento (o, quanto meno, a insinuare il ragionevole dubbio sul punto) la configurazione concorsuale, per gli effetti di cui agli artt. 110 e ss. cod. pen., della condotta tenuta.

Deve, in proposito, ribadirsi il principio secondo cui il concorso di persone nel reato si realizza – non soltanto con la partecipazione del soggetto alla sua esecuzione materiale, ma anche – con qualsiasi condotta cosciente e volontaria diretta a rafforzare l'altrui proposito criminoso, con l'effetto che deve ritenersi concorrente nel reato, e non semplice connivente, colui che abbia spalleggiato con la sua condotta, sin dall'inizio e nelle sue fasi essenziali, l'azione illecita posta in essere da altro soggetto che commetta l'azione tipica.

Di conseguenza, la messa in essere consapevole e volontaria dell'attività di supporto e copertura costituita dall'impedire l'ingresso di terzi, il cui comportamento potrebbe essere idoneo a turbare l'azione illecita, nel luogo in cui si sta svolgendo l'azione estorsiva, oltre che l'uscita di alcuno da quello stesso luogo, concreta attività di partecipazione al delitto commesso da più persone in concorso tra di loro, dato che quella condotta guarda le spalle dell'esecutore principale e previene eventuali sorprese che possano disturbare la sua opera, così rafforzandone il proposito criminoso.

In tal senso incombe, certo, al giudice del merito fornire un'adeguata motivazione sul punto che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della

sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della realizzazione della fattispecie penalmente rilevante (Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, dep. 2015, Pappalardo, Rv. 262492).

E però, nella vicenda scrutinata la Corte di assise di appello ha espresso, nel modo congruo e coerente già ricordato, il convincimento circa l'evenienza del comportamento consapevole e causalmente rilevante posto in essere dal ricorrente nella proiezione concorsuale succitata.

10. In ordine ai reati di detenzione e porto illegali della pistola Beretta cal. 9, avvenuti in Petilia Policastro il 2 dicembre 2007 e in tempo antecedente, di cui al capo 7), la contestazione del ragionamento probatorio svolto dai giudici di merito sull'argomento da parte di Pietro Comberiati nella prima parte del motivo richiamato sub 4.2.3. appare del tutto generica.

E', al riguardo, da osservare che l'accertamento del reato – esulante dalla vicenda omicidiaria relativa a Francesco Bruno, in quanto precedente ad essa – è stato compiuto, con motivazione congrua e coerente, dai giudici di merito sulla base della ragionata valutazione relativa (non a un brandello insignificante, ma) a un coerente e significativo tessuto intercettivo, da cui è univocamente emerso che Francesco Bruno aveva tolto a Pietro Comberiati, che la deteneva e la portava illegalmente, l'arma con la quale aveva poi perpetrato gli omicidi di Francesco e Luigi Comberiati nella suddetta data del 2 dicembre 2007. I rilievi compiuti sui reperti balistici relativi agli omicidi ora indicati avevano permesso di appurare il tipo di arma che Pietro Comberiati aveva detenuto e portato.

La doglianza non scalfisce, dunque, l'adeguato discorso giustificativo che si trae dalla sentenza di merito sull'argomento.

11. Riprendendo le riflessioni già svolte per singole posizioni, vanno ritenute infondate le doglianze proposte da Vincenzo Comberiati sub 2.12, da Pietro Comberiati sub 4.1.9 e sub 4.2.3. (per la parte congruente, non per quella riguardante l'omicidio del Bruno) e da Giuseppe Scandale, sub 11.5 che hanno contestato le modalità argomentative con cui la Corte territoriale ha confermato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 con riferimento all'omicidio di Romano Scalise (capo 2) e agli altri reati scopo per i quali la presente sentenza segna l'irrevocabilità dell'accertamento (ossia, il reato in materia di ricettazione e riciclaggio nonché in materia di armi di cui al capo 3, il reato in materia di armi di cui al capo 7, i reati in materia di estorsione tentata e/o consumata, oltre che – al netto della depurazione stabilita – di danneggiamento, di cui ai capi 9, 15 e 16), a parte ovviamente l'accertamento



del reato associativo sub 8).

Da un lato, infatti, la suddetta circostanza aggravante è stata depurata dalla fattispecie ascritta in relazione all'omicidio di Mario Scalise (per la rilevata precedenza temporale del fatto rispetto all'entrata in vigore della disciplina istitutiva della circostanza); dall'altro, essa non va in questa sede verificata con riferimento agli omicidi di Rosario Ruggiero (capo 4) e Francesco Bruno (capo 5), nonché con riferimento al reato in tema di armi strumentale all'omicidio del Bruno (capo 6), perché per questi reati la sentenza viene annullata con rinvio per nuovo giudizio: statuizioni che assorbono le doglianze in punto di art. 7 cit. articolate da Salvatore Comberiati (classe 1966), sub 5.3., Grande Aracri, sub 7.3, e Grano, sub 8.3.

Precisato ciò, circa le doglianze relative in tema di art. 7 cit. sollevate da Vincenzo Comberiati, Pietro Comberiati e Giuseppe Scandale, la trattazione unitaria dell'argomento svolta dalla Corte territoriale non è caduta nella semplificazione generalizzante stigmatizzata da Vincenzo e Pietro Comberiati, né si profila aver annesso una impropria matrice associativa a una vicenda omicidiaria di natura personale.

Quanto all'omicidio di Romano Scalise, la Corte di merito ha illustrato con completezza di argomenti le ragioni che lo attraggono nell'orbita dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, come già si è avuto modo di puntualizzare trattando del ricorso di Salvatore Comberiati (classe 1959).

Anche per i reati estorsivi e quelli in materia di armi sopra menzionati, poi, i giudici di merito hanno in modo articolato osservato che gli imputati hanno agito servendosi della carica intimidatrice propria del metodo mafioso, con il precipuo scopo di incutere timore nel contesto di riferimento, onde creare la condizione di assoggettamento e di omertà che dall'uso di quella stessa forza intimidatrice derivava e, per il resto, per quanto è emerso dall'analisi del complessivo quadro di elementi esaminato, hanno rilevato che nella condotta messa in essere dagli stessi nella commissione dei suindicati reati scopo si è radicata la finalità specifica di favorire o comunque facilitare l'attività del gruppo criminale relativo alla 'ndrangheta di Petilia Policastro di cui i suddetti imputati erano, per il titolo a ciascuno spettante, partecipi, essendo risultati – sia i reati relativi alle armi, sia i reati di natura estorsiva – strumentali all'esigenza di preservare l'esistenza del sodalizio e consolidarne la primazia nel territorio di riferimento.

Svolgendo il congruo discorso giustificativo ora richiamato, la Corte territoriale si è diretta sul binario in via generale tracciato da tempo dalla interpretazione di legittimità dettata dal consesso più autorevole (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218377; v. pure Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Attanasio, Rv. 262304), in base a cui la circostanza aggravante prevista dall'art.

7 d.l. n. 152 del 1991, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso. Questo principio vale per i reati estorsivi e vale altresì per i reati in materia di armi, anche con riferimento alla loro commissione potendo individuarsi nei congrui casi – e quelli suindicati, come vagliati dai giudici di merito, rientrano nella relativa categoria – le situazione che integrano la circostanza aggravante a effetto speciale sopra indicata, con tutti gli effetti che ne derivano, anche (ma non solo) in termini di trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, Accurso, Rv. 269717).

Resta, dunque, fermo il principio secondo cui specialmente la finalità agevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della confusione della situazione configurata dall'aggravante nella semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile, Rv. 266464): assodato ciò, nel caso in esame, la Corte di merito ha con adeguata motivazione dimostrato, pure con riferimento alla finalità agevolatrice, l'evenienza degli indicati requisiti.

12. Circa la trattazione relativa all'omicidio di Rosario Ruggiero (reato di cui al capo 4), avvenuto in Cutro, il 24 giugno 1992, quando la vittima era stata mortalmente attinta da quattro colpi di arma da fuoco, delitto ascritto nel presente contesto a Nicolino Grande Aracri e a Giuseppe Grano, entrambi ritenuti corresponsabili del reato e condannati alla pena di anni trenta di reclusione ciascuno, in punto di ricostruzione fattuale dell'evento, la sentenza impugnata ha ricordato che, nell'immediatezza del fatto, il figlio dell'ucciso, Giuseppe, aveva riferito che, mentre quel giorno si stava recando verso la falegnameria del padre, aveva incrociato una Fiat Croma di colore blu, con una targa di cartone, avente come primi numeri 41, e aveva indicato come possibile causale la vendetta covata da Antonio Valerio, figlio di Luigi Valerio, quest'ultimo ucciso da Rosario Ruggiero nel 1977 in una piazza di Cutro, dopo una lite.

E' stato considerato che il collaboratore di giustizia Cortese, nelle sessioni dichiarative del 19 febbraio 2008 e del 14 maggio 2008, aveva affermato di aver preso parte personalmente all'agguato, su deliberazione di Nicolino Grande Aracri, di cui egli era il braccio destro. A Grande Aracri l'omicidio era stato commissionato, da un lato, da Antonio Valerio, soggetto facente parte di altro

sodalizio criminale, il quale intendeva vendicare l'uccisione del padre avvenuta anni prima ad opera del Ruggiero, e, dall'altro, da Antonio Ciampà, esponente di rilievo della malavita cutrese, il quale non tollerava il fatto che Ruggiero, da quando era stato scarcerato, avanzasse pretese sui proventi delle attività illecite che si realizzavano nel territorio di Cutro.

Sempre per quanto era stato riferito da Cortese, Grande Aracri intendeva soddisfare le richieste di Valerio e Ciampà al fine di acquisire ulteriore credito delinquenziale e aveva chiesto il supporto, per la realizzazione dell'omicidio, della 'ndrina di Mesoraca, capeggiata da Mario Ferrazzo, che gli aveva messo a disposizione due uomini, Sergio Iazzolino e Giuseppe Grano.

Il collaboratore aveva pure precisato di aver utilizzato per il delitto una Fiat Croma di colore blu, portata a Cutro dalla Lombardia, di avervi apposto targhe di cartone e di avere utilizzato per il delitto tre pistole che gli erano state procurate da Antonio Grande Aracri, fratello di Nicolino. Nel racconto di Cortese, Sergio Iazzolino, Angelo Greco, Antonio Rocca e Giuseppe Grano (quest'ultimo come autista) si erano posti a bordo della Fiat Croma, seguita da una Mercedes guidata dal dichiarante e da altra vettura condotta da Rosario Sorrentino. Arrivati a contatto con l'obiettivo, erano stati Greco e Iazzolino a sparare, come lo stesso Iazzolino gli aveva riferito e, dopo l'omicidio, la Fiat Croma era stata bruciata.

Sono state valutate anche le dichiarazioni rese, nelle sessioni dell'8 e 9 ottobre 2000, del 23 maggio 2001 e del 10 novembre 2008, dal collaboratore Felice Ferrazzo, che aveva fatto parte della consorteria di Mesoraca, il quale aveva affermato che l'omicidio del Ruggiero era stato deciso da Nicolino Grande Aracri e che a compiere l'esecuzione erano stati Giuseppe Grano, autista della Fiat Croma, poi bruciata, Sergio Iazzolino e Angelo Greco, i quali avevano sparato con due pistole cal. 38 e cal. 7,65: ciò, per avere appreso il tutto dallo stesso Grano, anch'egli della cosca di Mesoraca.

Il collaboratore Marino, nell'interrogatorio del 12 novembre 2008, aveva fornito notizie su questo omicidio riferendo di aver saputo da Vito Martino, sodale di Grande Aracri, che questi aveva conferito mandato ad uccidere il Ruggiero a Salvatore Cortese, Domenico Lazzarini, Angelo Greco e Antonio Rocca.

12.1. Per quanto concerne la posizione di Giuseppe Grano, l'intrinseca credibilità assegnata per le altre posizioni alle propalazioni di Cortese - che in questo caso poggia anche sulla natura di chiamata in correità delle sue affermazioni, essendosi il collaboratore autoaccusato di aver fatto parte, quale organizzatore e addetto alla copertura, del commando esecutore di coloro i quali hanno concorso nell'omicidio - non rinvia, ad avviso del Collegio, nella motivazione della sentenza impugnata, la giustificazione adeguata dell'acquisizione di quel riscontro o di quei riscontri idonei, per gli effetti di cui

all'art. 192 cod. proc. pen., a far ritenere in modo logicamente ineccepibile l'avvenuto conseguimento della prova piena, al di là di ogni ragionevole dubbio, della partecipazione del suddetto imputato all'esecuzione dell'omicidio di Rosario Ruggiero.

Il Grano è stato indicato da Cortese e da Ferrazzo come affiliato della 'ndrina di Mesoraca e, in tale sua qualità, coinvolto nell'azione del commando omicida come autista della Fiat Croma di colore blu utilizzata per l'agguato, tipo di autovettura effettivamente notato anche dal figlio della vittima immediatamente dopo il fatto.

Peraltro, ed in tal senso vanno recepite le osservazioni svolte dalla difesa dell'imputato e anche dall'Autorità requirente, non è stata oggettivamente compiuta nella sentenza impugnata un'adeguata valutazione, non secondaria nell'economia della disamina di tutti gli elementi da acquisirsi per lo svolgimento di un completo discorso giustificativo sull'affermazione di responsabilità, di alcune circostanze che non sono suscettibili di essere ritenute – per la loro potenzialità astrattamente dimostrativa e per il loro rilievo logico – trascurabili o irrilevanti, circostanze rispetto a cui la Corte territoriale ha offerto una trattazione semplicistica o silente, in tal senso dovendo accogliersi per quanto di ragione le censure articolate nei motivi 8.2., 8.4. e 8.6..

E' stata, a ragione, segnalata al riguardo la diversa indicazione da parte di Giuseppe Ruggiero, figlio della vittima, che aveva avuto modo di incrociare il commando omicida proprio mentre si allontanava, della persona che era alla guida della Fiat Croma utilizzata per l'agguato. Il Ruggiero aveva riconosciuto in quel soggetto Paolino La Grotteria.

La difesa aveva evidenziato su questo punto che l'argomento della somiglianza fra i due soggetti era stato escluso da accertamenti obiettivi svolti dal RIS, sicché la possibile confusione del figlio della vittima non sarebbe potuto essere spiegata in tal guisa.

La necessità dell'approfondimento era ancora più stringente per il profilo, pure evidenziato con l'appello, che all'uccisione del Ruggiero erano seguiti alcuni altri omicidi ed, in particolare, oltre a quello di Dramore Ruggiero e Antonio Muto, proprio quello di La Grotteria.

Né appariva essersi verificata, con la ricerca e la evidenziazione di un qualche elemento di prova in merito, la giustificazione fornita sul punto da Cortese, ossia l'aver l'autista indosso un cappello identico a quello solitamente indossato da La Grotteria.

Questo tema concreto rivestiva, e riveste, elevato spessore fattuale ed era, ed è, potenzialmente idoneo a mettere in crisi ed, al limite, a vanificare l'assunto accusatorio relativamente alla posizione di Giuseppe Grano: esso appare,

tuttavia, essere stato quasi completamente trascurato dalla Corte di merito che – in modo troppo sbrigativo e senza effettuare tutte le necessarie verifiche o argomentare esplicitamente circa la irrilevanza di tali verifiche per il carattere dirimente, in senso contrario alle deduzioni dell'impugnante, dell'evenienza di ragioni logiche o massime di comune esperienza, da indicare per esplicito – ha liquidato il diverso riconoscimento del teste oculare come inattendibile per la fugacità e la confusione del momento.

Sotto altro aspetto, in relazione all'architettura del compendio probatorio di accusa, l'appartenenza di Giuseppe Grano, da un lato, e di Mario Donato Ferrazzo, dall'altro, alla consorte di *'ndrangheta* di Mesoraca è stata revocata in contestazione dalla difesa dell'imputato che ha richiamato, a conferma del fatto, due pronunzie prospettate come assolutorie: per il primo, la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 25 maggio 2006 e, per il secondo, la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 12 aprile 2011.

Si tratta di una obiezione che pure meritava un'analisi esplicita e argomentata, dovendo tenersi conto del fatto che il ruolo assegnato a Grano in questa vicenda si radica precisamente sulla sua appartenenza alla cosca di Mesoraca, designato, secondo Cortese, quale sodale di quella consorte, insieme a Sergio Iazzolino, dal suddetto Ferrazzo, a sua volta capocosca, per formare il commando omicida.

Infine, per la verifica della genesi dell'intera vicenda e l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per la formulazione del giudizio di attendibilità dei dichiaranti, anche e soprattutto quelli ulteriori rispetto a Cortese, non è risultata approfondita come avrebbe dovuto la questione posta dalla difesa di Grano, oltre che dalla difesa di Grande Aracri, relativa alla definizione della vicenda relativa alla posizione di colui il quale avrebbe dovuto essere individuato come il primo mandante dell'uccisione di Rosario Ruggiero, ossia Antonio Valerio, vicenda però chiusasi con l'assoluzione, nel primo grado di questo processo, di quest'ultimo.

Non si discute che l'uno e l'altro dei destini processuali possano avere avuto, e avere, esiti diversi in dipendenza della diversa platea di elementi probatori valutati per la rispettiva posizione, ma la semplice affermazione del principio (con un sommario riferimento al propalato di Paolo Bellini) non può ritenersi abbia soddisfatto l'esigenza, di natura anzitutto logica, di adeguata spiegazione dell'assetto probatorio inerente al concreto mandato che ha sorretto l'azione omicidiaria, anche al fine del vaglio dell'attendibilità delle dichiarazioni acquisite.

In questo quadro di incompleta disamina degli elementi qualificanti la stessa posizione dell'imputato rispetto al contesto associativo di riferimento, alle dichiarazioni di Cortese, bisognevoli strutturalmente di adeguato riscontro estrinseco di natura individualizzante, non potevano coniugarsi in modo

esaustivo e logicamente coerente – prima delle verifiche suindicate – quelle di Felice Ferrazzo, le quali sono state espressamente classificate come provenienti *de relato* dal solo Giuseppe Grano (pag. 66 della sentenza di appello): sicché anche per tale ragione i suddetti approfondimenti giustificativi apparivano necessari, onde poter fornire una esauriente risposta al quesito sul se le oggettive discrasie nella descrizione ricostruttiva fornita da Ferrazzo (con riguardo, in particolare, al luogo in cui era stata bruciata e abbandonata la Fiat Croma), si siano risolte, anche in questo frangente, nell'esito di irrilevanti incertezze dovute al naturale scolorire del ricordo su elementi secondari in dipendenza del tempo trascorso, oppure invece siano sintomatiche di un'attendibilità intrinseca vulnerata, per questa parte, dall'incertezza o inadeguatezza della fonte a cui ha attinto il narrato.

Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata quanto al concorso di Grano nell'omicidio di Rosario Ruggiero con rinvio alla competente Corte di merito per nuovo giudizio sul punto.

12.2. Gli argomenti trattati per Grano rilevano in modo determinante anche per la posizione del concorrente Grande Aracri, che pure ha censurato la statuizione nei motivi sub 7.2.e 7.5..

Al pari di Grano, il ricorrente, oltre a evidenziare le discrasie dichiarative di Cortese, ha negato, soprattutto, alla narrazione di Ferrazzo la consistenza idonea a costituire valido riscontro estrinseco alle affermazioni accusatorie del primo.

Alla necessità di approfondimento della scaturigine della causale omicida determinata dalla contestuale assoluzione di Antonio Valerio e all'esigenza di risposta adeguata al rilievo che le altre sentenze assolutorie succitate potevano esplicitare, il ricorrente ha aggiunto la sottolineatura della mancata disamina del, pure evidenziato, legame sussistente fra le famiglie Grande Aracri e Ruggiero nel periodo di interesse, legame affermato da soggetti terzi (si è citato Antonio Cannello) e connotato anche da vincoli di parentela.

Il punto, complessivamente considerato, pure in relazione alla posizione di detenuto di Antonio Valerio dal 2 ottobre 1991, meritava obiettivo approfondimento per la compiuta spiegazione dell'accertamento relativo alla sussistenza o meno del mandato omicidiario proveniente da Grande Aracri per richiesta del medesimo Valerio, interessato, per la precisata ragione vendicativa, all'uccisione di Ruggiero, nonché, in mancanza, alla concreta possibilità che la sola sollecitazione ascritta a Ciampà, se accertata, potesse motivare l'imputato a conferire il mandato per quell'omicidio.

Pure per la posizione di Grande Aracri, ancora, rileva ineludibilmente la necessità dell'approfondimento della consistenza e coerenza del contributo dichiarativo specifico di Felice Ferrazzo. Per questa parte sarebbero occorse

l'analisi critica e la corrispondente verifica specifica della censura articolata dalla difesa dell'imputato: rilevano, dunque, la mancata risposta sull'argomento – sempre refluyente nella verifica di attendibilità di Ferrazzo – della progressione dichiarativa integrata dalla sua narrazione nelle due diverse dichiarazioni, rese a distanza temporale minima l'una dall'altra, e l'assenza di approfondimento delle discrasie insite nella ricostruzione da lui fornita, sia in ordine al luogo di ritrovamento dell'autovettura Fiat Croma bruciata, sia in ordine alla stessa compagine che avrebbe partecipato all'omicidio, sensibilmente diversa da quella indicata da Cortese.

Sotto altro, non irrilevante aspetto, poi, tenuto conto del carattere *de relato* da Grano delle dichiarazioni di Ferrazzo evidenziato dalla Corte di merito, il suo apporto dichiarativo non può non essere attinto dalla crisi valutativa che l'annullamento della sentenza per la parte inerente alla concorrente responsabilità di Giuseppe Grano conseguentemente determina.

Pertanto, anche per la posizione di Nicolino Grande Aracri, la motivazione inerente ai riscontri estrinseci individualizzanti alla chiamata in correità scaturente dalle dichiarazioni di Cortese avrebbe dovuto farsi carico delle verifiche man mano indicate, senza le quali il contributo di Ferrazzo resta inadeguatamente analizzato.

E' vero, poi, che la Corte di merito ha citato anche la dichiarazione di Vincenzo Marino il quale, riportando quanto aveva appreso da Vito Martino, aveva affermato di aver saputo dalla suddetta fonte che Nicolino Grande Aracri era stato il mandante dell'omicidio di Rosario Ruggiero.

E' però del pari vero che questo riferimento, formulato in maniera lapidaria, con la mera qualificazione della fonte primaria come affiliato di primo piano del boss di Cutro, senza alcun altro dettaglio da cui possa arguirsi, fra l'altro, l'avvenuto accertamento dei rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per l'inferenza conseguente, una volta emersa la decisiva criticità del riscontro che i giudici di merito avevano inteso individuare nelle affermazioni di Ferrazzo, esige di essere a sua volta sottoposto al rinnovato vaglio di merito al fine della verifica adeguata – ove occorra dopo i possibili, ulteriori approfondimenti – della sua portata e, dunque, della sua valenza quale autonomo e, se del caso (secondo l'esito della nuova analisi inerente a Ferrazzo), assorbente riscontro individualizzante in merito allo specifico *thema probandum* (sulla inidoneità a concorrere alla formazione della sequela indiziaria, ai fini dell'affermazione della colpevolezza dell'imputato, di enunciati completamente astratti e del tutto sganciati da ogni apprezzabile ancoraggio fattuale (*exempli gratia*: « Tizio è 'uomo di onore' »)), in quanto non falsificabili se non con la positiva dimostrazione della innocenza dell'imputato, come tali strutturalmente

insuscettibili di conferma ai sensi dell'articolo 192, comma 3, cod. proc. pen. e, pertanto, aprioristicamente privi del requisito della attendibilità, vedi Sez. 1, n. 18539 del 15/04/2009, Daut).

Corollario di questi rilievi è quello per cui la sentenza impugnata deve essere annullata anche quanto al concorso di Nicolino Grande Aracri nell'omicidio di Rosario Ruggiero con rinvio ai giudici di merito per nuovo giudizio sul punto.

13. Trascorrendo all'esame delle impugnazioni proposte da Vincenzo Comberiat, Pietro Comberiat e Salvatore Comberiat (classe 1966) avverso la condanna relativa all'omicidio di Francesco Bruno, soprannominato "Famazza" (reato di cui al capo 5), e ai reati di detenzione e porto illegali della pistola cal. 9 con cui l'uccisione era stata cagionata (reato di cui al capo 6), anche per questi reati emerge la necessità di annullare con rinvio la corrispondente pronuncia.

13.1. Tale omicidio era avvenuto il 15 dicembre 2007 in Mesoraca, dove Bruno era stato trovato morto, in quanto attinto alla testa da quattro colpi di arma da fuoco cal. 9 e poi incaprettato, ossia con le caviglie legate da filo di ferro.

I giudici di appello hanno confermato l'accertamento della responsabilità concorsuale dei tre indicati imputati valorizzando, come elementi fondamentali, gli esiti dell'attività di intercettazione che la polizia giudiziaria aveva posto in essere dal 2 dicembre 2007, ossia dal giorno in cui era stato perpetrato il duplice omicidio di due dei figli del capoclan Vincenzo Comberiat, Luigi e Francesco, gravissimo fatto di sangue commesso proprio da Francesco Bruno.

Dando per assodato il fortissimo movente che la famiglia Comberiat da quel momento aveva al fine dell'immediato reperimento e della conseguente soppressione di Bruno, resosi protagonista dell'efferato crimine, i giudici di merito hanno derivato da queste risultanze la conclusione che l'omicidio di Bruno è stato l'esito inevitabile della brutale vendetta meditata e poi, nel giro di meno di due settimane, realizzata dalla consorteria Comberiat per l'uccisione dei due figli del capo Vincenzo Comberiat, in quella fase detenuto.

In particolare, analizzando il compendio delle intercettazioni e considerando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vincenzo Marino e Giuseppe Liotti, la Corte territoriale ha ritenuto assodata l'avvenuta emersione della situazione di grave conflittualità venutasi a creare tra Francesco Bruno e i germani Comberiat per motivi attinenti alla dialettica interna all'associazione criminale: il Bruno non riusciva più a tollerare gli atteggiamenti spavaldi che i figli di Vincenzo Comberiat andavano assumendo anche nei confronti dei sodali, atteggiamenti a cui faceva seguito pure l'inadeguato riconoscimento della rispettiva partecipazione economica ai proventi delle attività illecite messe in essere sotto



l'egida della consorteria.

E' stato poi rilevato che la situazione era divenuta ancor più complessa allorché Francesco Bruno, pur essendo fra gli associati di primario affidamento, si era rifiutato di eseguire l'omicidio di Guido Scalise, fratello di Mario e Rosario, già ammazzati, commissionato dai germani Comberiatì: a seguito di quel rifiuto era insorto un grave contrasto, degenerato in feroce lite, in seguito alla quale Francesco Bruno aveva ucciso Francesco e Luigi Comberiatì in presenza dell'esterrefatto Pietro Comberiatì, a cui aveva tolto l'arma utilizzata per uccidere i due suindicati soggetti.

I giudici di appello hanno annesso rilevante importanza all'intercettazione avvenuta il 6 dicembre 2007 nel carcere di Carinola tra il detenuto Vincenzo Comberiatì e il fratello Salvatore (classe 1966), dal tenore della quale essi hanno evinto la comune pianificazione della vendetta da far scaturire dall'eccidio del 2 dicembre, addivenendo all'omicidio del Bruno e, qualora costui non fosse stato trovato, alle soppressioni dei suoi stessi familiari.

Sono state affiancate a questa conversazione le affermazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Vrenna, il quale, nella sessione dichiarativa del 9 febbraio 2011, aveva riferito di avere appreso da Tonio, figlio di Gelfo, che ad uccidere Francesco Bruno erano stati Salvatore e Pietro Comberiatì, nonché quelle di Francesco Oliverio, il quale, nell'interrogatorio del 21 febbraio 2012, aveva fornito elementi ritenuti confermativi dell'interpretazione accusatoria della citata intercettazione ambientale in carcere: entrambi avevano riferito che, dopo l'omicidio dei germani Francesco e Luigi Comberiatì, i vertici del clan Comberiatì avevano passato parola a tutti i locali di *'ndrangheta* affinché si attivassero per individuare il luogo in cui si era rifugiato Francesco Bruno e lo uccidessero.

La Corte territoriale ha posto in evidenza altri elementi ritenuti convergenti nel senso della responsabilità dei tre imputati: il valore simbolico dell'incaprettamento del cadavere, tipico di un'esecuzione posta in essere ai danni di chi non ha rispettato le regole della cosca; la circostanza che per commettere l'omicidio dei fratelli Comberiatì il Bruno aveva utilizzato un'arma appartenente a Pietro Comberiatì, già usata dal clan per altri delitti, fatto che esigeva l'immediata risposta del clan al fine di evitare che Francesco Bruno, anziché essere soppresso, fosse catturato dagli inquirenti e, quindi, potesse consegnare l'arma stessa agli investigatori (anche a tale argomento trovandosi un riferimento nella citata conversazione del 6 dicembre 2017); la conversazione, pure intercettata, intercorsa tra i fratelli e i familiari di Francesco Bruno nel corso della notte successiva all'omicidio del fratello, ritenuta sintomatica della piena consapevolezza della famiglia della vittima del contesto mafioso in cui era maturato il delitto.

E' stata, infine, considerata l'ulteriore conversazione, potenzialmente di rilievo, anche logico, notevolissimo, in quanto captata nel carcere di Catanzaro tra Vincenzo Comberati, il figlio Pietro Comberati e Salvatore Comberati (classe 1966) in data 19 dicembre 2007, non molti giorni dopo il delitto, dalla quale la Corte di merito ha tratto la conferma della partecipazione dei tre imputati, anche di Pietro, all'omicidio di Francesco Bruno.

Tale compendio probatorio è stato valutato dai giudici di merito come idoneo, anche per gli elementi gravi, convergenti e significativi che lo componevano, a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la partecipazione dei tre predetti imputati, in qualità di mandanti, all'omicidio di Bruno.

Alla risposta di sangue da dare all'azione scellerata di Bruno, ritenuta documentata dall'esito della captazione del 6 dicembre 2007, tale da evidenziare anche l'indubbio movente che si radicava in capo agli imputati, i giudici di merito hanno coniugato, quale elemento di riscontro, le dichiarazioni di Vrenna e Oliverio, in ordine all'appello diramato alle cosche collegate di scovare e uccidere Francesco Bruno, a cui hanno aggiunto le captazioni delle conversazioni fra i familiari dello stesso Bruno e infine la conversazione captata il 19 dicembre 2007, ritenuta rilevante primariamente per la prova del coinvolgimento di Pietro Comberati nell'omicidio.

A fronte di tali elementi i ricorrenti hanno revocato in contestazione la congruità e logicità dell'operazione interpretativa del tessuto intercettivo (così Vincenzo Comberati sub 2.8., Pietro Comberati, sub 4.1.5. e sub 4.2.3., Salvatore Comberati, classe 1966, sub 5.1.), la conclusione della valutazione delle propalazioni di Vrenna e Oliverio, denunciate come contraddittorie e *de relato* da persona non identificata (così Vincenzo Comberati, sub 2.9., e Pietro Comberati, sub 4.1.6.), nonché, in vario modo, l'insufficienza del solo movente a giustificare l'accertamento della rispettiva responsabilità (in particolare, Pietro Comberati, sub 4.3.2.).

13.2. Muovendo proprio da tale ultima questione, è certamente da considerare assodato il principio di diritto, che qui si ribadisce, in base a cui, in tema di prova del mandato a commettere omicidio, la causale, pur potendo costituire elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto del soggetto interessato all'eliminazione fisica della vittima allorché converge, per la sua specificità ed esclusività, in una direzione univoca, tuttavia – dal momento che essa conserva di per sé un margine di ambiguità – in tanto può fungere da fatto catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto (ossia l'ascrivibilità del delitto al mandante), in quanto, all'esito dell'apprezzamento

analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale di insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, cit., Rv. 226094).

Conseguenza coerente di questa complessiva riflessione è quella secondo cui il movente non può costituire elemento che consenta di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto di per sé non convincente (Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 269287).

Il discorso giustificativo della Corte, quanto all'individuazione del movente in capo ai tre imputati, rinviene solidi agganci nella situazione di fatto di evidente, dolorosa, gravità per la consorteria Comberiatì, cagionata dalla sanguinosa condotta omicida di Francesco Bruno che il 2 dicembre 2007 aveva, in pari tempo all'insubordinazione decisa rispetto all'ordine di sopprimere un soggetto ritenuto avversario della cosca, perpetrato la duplice uccisione di Francesco e Luigi Comberiatì, essendo chiaro, nella consueta dialettica dello scontro interno alle associazioni criminali di tipo mafioso, che una siffatta condotta sarebbe stata sanzionata dalla vendetta del clan.

Quanto alla conversazione del 6 dicembre 2007, essa per l'ampia porzione analizzata dalla Corte di assise di appello appare descrittiva dell'accurata informazione che Salvatore Comberiatì, recatosi nel carcere di Carinola, aveva fornito a Vincenzo Comberiatì del fatto di sangue accaduto il pregresso 2 dicembre. La complessiva analisi compiuta anche dai giudici di primo grado ha fatto sortire l'interpretazione della stessa nel senso che Vincenzo Comberiatì aveva dato mandato a Salvatore Comberiatì di ricercare prima di tutto il killer dei figli e di ucciderlo, salvo altrimenti ad attaccare i di lui congiunti.

Alla, certo non secondaria, emersione nella motivazione data dalla Corte territoriale del movente e dell'esistenza del mandato omicidiario non ha fatto, tuttavia, seguito un'altrettanto adeguata esposizione degli elementi susseguenti che pure nella costruzione del complessivo quadro probatorio sono indicati come dati di importante rilievo dimostrativo.

Il riferimento è, in primo luogo, alla conversazione, pure dedotta come di rilevante portata, anzitutto per il ruolo svolto da Pietro Comberiatì, ma a ben vedere – sotto il profilo logico – anche per la dimostrazione della responsabilità degli altri imputati, captata nel carcere di Catanzaro il 19 dicembre 2007, conversazione a cui hanno partecipato Vincenzo, Pietro e Salvatore Comberiatì.

Del suo contenuto – riportato (a pag. 82 della sentenza di appello) in modo tale che appare oggettivamente difficoltoso controllarne il contenuto effettivo, per l'interlocuzione del tutto rapsodica – non vengono offerti un ragguaglio, anche trascrittivo, adeguato e un'analisi chiara (fra l'altro – facendosi riferimento

nei cenni riportati al fatto che gli interlocutori annuiscono con il capo – si inferisce che la captazione ha avuto ad oggetto anche le immagini: fatto che avrebbe potuto, e potrebbe, consentire la più completa evidenziazione del contenuto del colloquio), così da rendere percepibili e valutabili – oltre che l'assodato interesse per i tre conversanti, quali appartenenti alla cosca, dell'argomento trattato – le ragioni per le quali il colloquio doveva intendersi come una sorta di consuntivo della reazione organizzata e, quel che decisamente rilevava e rileva, attuata a seguito del mandato conferito dal capoclan, con il coinvolgimento degli altri due familiari e sodali, suoi interlocutori.

Sul punto – sempre nel solco dal già ribadito principio di diritto secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, sicché essa si sottrae al giudizio di legittimità, sempre che la valutazione risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate – non deve mancarsi, in quest'ultimo senso, di specificare, tuttavia, che proprio per assolvere all'opera interpretativa e valutativa nel rispetto dei canoni della logica il giudice di merito deve accertare che il contenuto delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, in maniera che la ricostruzione dell'esito di quanto è stato captato, scaturente dalla sua valutazione in fatto, non lasci margini di dubbio sul significato e sul senso complessivi della conversazione (Sez. 6, n. 29350 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088).

Il carattere notevolmente rilevante assegnato alla conversazione del 19 dicembre 2007, dato che essa nel testo riportato in sentenza si connota per l'incompletezza del colloquio registrato e per la non sicura decifrabilità di una rilevante parte del suo contenuto, avrebbe richiesto un obiettivo, più penetrante, accertamento del contenuto stesso, sia fonetico che visivo, e una sua esplicazione più dettagliata: senza questo approfondimento, la doglianza mossa dai ricorrenti, secondo cui per il significato trattone la valutazione di fatto poggia su dati obiettivamente non del tutto controllabili, si rivela dunque fondata.

L'importanza di questo rilievo afferisce anche alle sfere di Vincenzo e Salvatore Comberiati (classe 1966): invero, la critica mossa da alcuno dei ricorrenti in ordine al mancato accertamento del concreto sviluppo fattuale che aveva avuto la vicenda concretatasi nella vendetta del clan Comberiati e, per lo stesso, dei due suddetti esponenti apicali, dopo che essi l'avevano predisposta, avrebbe potuto rinvenire (o meno, a seconda della valutazione conclusiva) una confutazione tangibile proprio nell'argomento di natura logica secondo cui, pur

non conoscendo il percorso intermedio utilizzato per raggiungere e uccidere Bruno, i due organizzatori e, con loro, Pietro Comberiati ne avevano *post factum* discorso come di un evento da loro voluto, organizzato e diretto, così da rivendicarlo in modo chiaro e preciso la perpetrazione.

Epperò, i limiti emersi circa la logica esposizione dell'interpretazione afferente alla citata trascrizione non consentono di annettere al suddetto episodio captativo la corrispondente portata confermativa *ex post* dell'avvenuta partecipazione dei conversanti al delitto in parola.

Lo stesso corredo di intercettazioni relative alle conversazioni dei familiari di Francesco Bruno, da solo, siccome evidenzia, per come interpretato ed esposto, i timori per la loro sorte e le certezze di ordine morale sull'accaduto, privato della valenza captativa della suindicata diretta conferma proveniente dagli imputati, non può – allo stato del discorso giustificativo offerto dai giudici di appello – surrogare *ex se* l'evidenziata carenza.

13.3. In ordine, poi, al contributo dichiarativo di Vrenna, le doglianze inerenti alle modalità della sua acquisizione di conoscenze rilevanti, siccome egli ha fornito elementi *de relato*, in parte, da una persona chiamata Tonio, indicata come figlio di Gelfo, e, in parte, direttamente da quest'ultimo Gelfo, pure devono essere ritenute fondate.

Tali dichiarazioni, infatti, in risposta alle censure sollevate con gli atti di gravame, sono state ritenute dalla Corte di merito precise e concordanti con riferimento alla strategia posta in essere dai Comberiati dopo la morte violenta dei due congiunti per mano di Bruno: tuttavia, non risulta esposto l'esito di alcuna verifica, in rapporto al carattere *de relato* della propalazione, circa l'identificazione, quanto meno, del soggetto definito con il nome di Gelfo e del di lui figlio Tonio. Tale chiarimento appariva, e appare, di non secondario momento per l'assegnazione di una qualche valenza alle dichiarazioni stesse, essendo onerato il giudice di merito, alla stregua dei canoni già ribaditi in precedenza, oltre che di valutare l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità, anche di accertare i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo: punto difficile da sondare in carenza della compiuta individuazione degli stessi soggetti costituenti fonte diretta.

Per quanto concerne le dichiarazioni di Oliverio, esse, per la parte richiamata nella sentenza impugnata (pag. 76), hanno avuto riguardo alle gerarchie affermatesi nel clan Comberiati all'epoca del fatto di sangue, con la preponderanza che l'emergente Francesco Comberiati cercava di affermare, in deroga alla regola di *'ndrangheta* che, detenuto il capoclan Vincenzo Comberiati,

avrebbe richiesto l'individuazione del livello apicale in capo a Salvatore Comberiatì, Occhio Cupo (classe 1966), fratello di Vincenzo. Il narrato del collaboratore, dunque, richiamato per gettare luce sulla situazione interna al clan al momento dell'uccisione dei fratelli Luigi e Francesco Comberiatì, non viene utilizzato per il reperimento di elementi di prova direttamente rilevanti in ordine all'omicidio di Francesco Bruno.

13.3. In conclusione, all'individuazione del chiarissimo movente e all'emersione della determinazione di procedere alla vendetta scaturente dalla conversazione del 6 dicembre 2007 fra Vincenzo Comberiatì e Salvatore Comberiatì (classe 1966), anche tenendo ulteriormente conto dell'interesse specifico di Pietro Comberiatì (a sua volta scampato all'eccidio) all'eliminazione dell'uccisore dei suoi fratelli in ragione del possesso da parte di quest'ultimo della pistola di proprietà del primo utilizzata per commettere altri delitti facenti capo al clan, occorre prendere atto che la motivazione offerta dalla Corte territoriale – quanto agli altri elementi costituiti dalle dichiarazioni degli indicati collaboratori e soprattutto dalla conversazione, captata il 19 dicembre 2007, intercorsa fra i tre imputati – si è palesata priva di congrui riferimenti e di adeguato sviluppo logico nei sensi evidenziati per poter essere ritenuta idonea a supportare il convincimento espresso in merito alla colpevolezza dei ricorrenti in ordine al concorso nell'omicidio di Francesco Bruno e, di conseguenza, nella detenzione e nel porto illegali della pistola con cui lo stesso è stato eseguito.

L'elisione dei punti sui quali il discorso giustificativo è risultato oggetto di motivazione debole e incongrua nei riferimenti fattuali evidenziati e, come tale, non dotata di *consecutio* logica adeguata, con fondamentale riguardo alla conversazione successiva all'omicidio del 19 dicembre 2007, vulnera il complesso delle argomentazioni rese dalla Corte territoriale, in quanto incide sulla sufficienza e univocità dei riferimenti alla condotta rivendicativa adottati come effettuati da parte dei tre imputati per ciò che concerne la fase *post delictum*, la cui rilevanza logica si è già sottolineata.

La sentenza impugnata va, quindi, annullata anche quanto al concorso di Vincenzo Comberiatì, Pietro Comberiatì e Salvatore Comberiatì (classe 1966) nell'omicidio di Francesco Bruno (capo 5) e nella detenzione e nel porto dell'arma con cui l'omicidio è stato compiuto (capo 6), con rinvio ai giudici di merito per nuovo giudizio sul punto in ordine alle parti in cui la motivazione è, nei sensi che precedono, risultata carente.

14. Per quanto concerne le doglianze formulate in tema di trattamento sanzionatorio, non vanno deliberate quelle che sono restate assorbite a seguito dell'accoglimento del ricorso, vale a dire le posizioni di Grande Aracri (7.4.) e di

Grano (8.5.), oltre che quella afferente ai soli reati per cui si è disposto il nuovo giudizio per la posizione di Pietro Comberiatì (Vincenzo Comberiatì e Salvatore Comberiatì, classe 1966, non hanno articolato specifiche doglianze in merito).

In ordine alle doglianze di Caria (motivo sub 3.3.), di Pietro Comberiatì, per i reati in ordine ai quali la presente sentenza determina il loro definitivo accertamento (motivo sub 4.2.7.), di Salvatore Comberiatì (classe 1959: motivo sub 6.13.), di Domenico Pace (motivo sub 9), di Giuseppe Pace (motivo sub 10.2.) di Scandale (motivo sub 11.5.) e di Vona (motivo sub 12.3.), nessuna merita di essere accolta.

14.1. Cominciando dalla posizione di Caria, la critica da lui mossa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si appalesa inammissibile, a fronte della esaustiva spiegazione fornita dai giudici di merito (v. pag. 162 della sentenza di appello) che hanno individuato, nella condotta del medesimo, il grado notevole di partecipazione all'associazione criminale, con conseguente evenienza della corrispondente gravità del fatto, un parametro decisamente ostativo al riconoscimento delle suddette attenuanti ex art. 62-*bis* cod. pen..

L'esposizione, congruamente giustificata e non viziata da patente illogicità, dei concreti parametri ostativi al riconoscimento delle attenuanti innominate deve ritenersi soddisfattiva dell'obbligo di motivazione che incombeva sulla Corte territoriale.

A fronte di ciò – e il rilievo viene svolto anche con riferimento alle sfere degli ulteriori ricorrenti che si trovano nella medesima situazione – non rileva addurre, come ha fatto la difesa di Caria, la sua incensuratezza e l'assenza dell'avvenuta contestazione di reati scopo: una volta verificata la sussistenza, nella sentenza impugnata, di una congrua motivazione e logica che, in modo non contraddittorio, ha dato conto degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini dell'esclusione delle succitate attenuanti, la deduzione non può delibarsi in modo favorevole al ricorrente.

Deve invero ribadirsi che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (cfr., fra le altre, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1, n. 47326 del 16/03/2017, Martino, n. m.).

14.2. Circa la censura formulata da Pietro Comberiatì (sub 4.2.7.), che si valuta con riferimento ai reati a lui definitivamente ascritti, in proiezione del corrispondente trattamento sanzionatorio, essa si infrange *ictu oculi* sulle

considerazioni svolte in modo congruo e certamente logico dai giudici di merito che hanno apprezzato come ostativi al riconoscimento delle chieste attenuanti ex art. 62-*bis* cod. pen. gli indici costituiti dai precedenti penali dell'imputato e dalla gravità, oltre che molteplicità, dei fatti da lui commessi.

Il potere discrezionale attribuito dall'ordinamento al giudice di merito è stato esercitato, quindi, dalla Corte di assise di appello in modo tale da offrire una motivazione non generica, ma congrua e corretta alla base della scelta contraria al riconoscimento delle attenuanti generiche al suddetto imputato.

14.3. Lo stesso è a dirsi con riferimento alla posizione di Salvatore Comberiatì (classe 1959): la gravità dei fatti (fra cui due omicidi) ascrittigli e i precedenti penali sono stati valutati, con adeguata motivazione, dai giudici di merito fattori assolutamente ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la doglianza da lui articolata sull'argomento sub 6.13. non ha, pertanto, ammissibile rilievo.

Del pari manifestamente infondato si rivela il suo lamento relativo al trattamento sanzionatorio, a fronte dell'accertamento della sua responsabilità per i due reati di omicidio di cui ai capi 1) e 2), dei reati strumentali al secondo omicidio di cui al capo 3) e del reato associativo di cui al capo 8), in relazione alla disciplina dell'art. 72 cod. pen.

14.4. Domenico Pace, condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione per l'associazione mafiosa di cui al capo 8), ha contestato (nel motivo sub 9) l'eccessività della pena irrogatagli, anch'egli evidenziando la carenza di motivazione a supporto del diniego delle circostanze attenuanti generiche e, di più, sottolineando il ruolo marginale da lui giocato nel consorzio criminale organizzato, di cui pure ha fatto parte (peraltro non negando di aver avuto ingresso nella compagine criminale con il battesimo del 2003 e di essersi determinato alla collaborazione nel 2014), nel contempo lamentando l'inadeguata valutazione del suo significativo apporto collaborativo.

Il ricorso va considerato infondato, in relazione all'*iter* motivazionale che è stato posto a base della quantificazione della suddetta pena dalla Corte territoriale, anche mediante il richiamo delle argomentazioni svolte dal primo giudice (nella sentenza di primo grado a fol. 310), soprattutto in punto di rilievo della gravità del fatto, non obliterabile, ascritto all'imputato, salva restando l'avvenuta applicazione della circostanza attenuante – di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991 – della dissociazione attuosa, oltre che mediante il riferimento ai suoi precedenti penali, ulteriore indice reputato ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-*bis* cod. pen.

Deve, del resto, ribadirsi il principio secondo cui il riconoscimento della



circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, riconoscimento che si fonda sulla valutazione di un'utilità obiettiva consistente nel proficuo contributo fornito alle indagini, ovvero nell'avere il soggetto che ne fruisce evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa non implica necessariamente, data la diversità dei rispettivi presupposti, il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, le quali, invece, si basano su una globale valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del colpevole.

Diversamente opinando, gli elementi posti a fondamento del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 cit., finirebbero per essere sempre utilizzati, mediante una duplicazione tanto meccanicistica quanto contraria alle norme richiamate, per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-*bis* cit.

Queste argomentazioni non risultano superate dalla doglianza in esame.

In ogni caso, il complessivo comportamento di Domenico Pace e gli elementi da valutarsi ex art. 133 cod. pen. per la definizione dell'equa dosimetria della pena appaiono essere stati considerati in modo adeguato e secondo ragionevolezza dai giudici di merito, come emerge anche dalla disamina comparativa della pena inflittagli con quella irrogata ai concorrenti nel reato associativo.

L'impugnazione (basata su questa unica doglianza) deve essere, di conseguenza, rigettata.

14.5. Con riferimento alla posizione di Giuseppe Pace, il quale pure si è doluto (nel motivo sub 10.2.) della carenza della motivazione resa dalla Corte territoriale per giustificare la pena irrogatagli, nonostante il suo appello sul punto, la doglianza non appare fondata.

Essa è stata, infatti, articolata sulla scorta del presupposto giuridico secondo cui i giudici di merito, nel relativo computo dosimetrico (muovendo dalla pena base di anni nove di reclusione), si sarebbero allontanati sensibilmente dal minimo senza fornire adeguata motivazione: l'argomento però non tiene conto della cornice edittale che contraddistingue l'art. 416-*bis* cod. pen., nella forma aggravata ritenuta dalle sentenze di merito, con riferimento al tempo (dicembre 2008) fino al quale il reato permanente si è protratto.

Valutata, quindi, la sanzione penale irrogata a Giuseppe Pace di anni sei di reclusione (dopo che egli ha visto applicarsi la sola diminvente per il rito ex art. 442 cod. proc. pen. e dopo che non gli sono state riconosciute, con motivazione inoppugnata oltre che congrua, le circostanze attenuanti generiche), non si ravvisa la carenza di adeguato e ragionevole discorso giustificativo alla base della statuizione.

14.6. Il motivo proposto da Scandale (sopra richiamato sub 11.6.) inerisce

anch'esso alla mancanza di motivazione per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, questione la cui sostanza sarebbe stata elusa dai giudici di appello per essersi essi limitati a far riferimento ai precedenti penali dell'imputato.

La doglianza è infondata, dal momento che la Corte territoriale, dopo aver richiamato il parametro ostativo valorizzato dal primo giudice e relativo alla eccezionale gravità e anche all'efferatezza dei fatti delittuosi di cui Scandale è stato ritenuto responsabile (in particolare, l'omicidio, con i reati ancillari, oltre alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso), ha osservato che convergeva nella stessa la valutazione dei precedenti penali di cui l'imputato pure è risultato gravato.

I riferimenti operati dai giudici di merito, radicati su specifici elementi di fatto ed esposti con *iter* logico coerente, non sono elusivi. Giova, al riguardo, ribadire che la *ratio* dell'art. 62-*bis* cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Sicché il giudice può legittimamente negare il riconoscimento di queste ultime anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un congruo giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826).

14.7. In ordine, poi, alla doglianza proposta da Vona sempre in punto di trattamento sanzionatorio nel motivo in narrativa indicato sub 12.3., essa, impernata sulla critica della motivazione addotta dalla Corte territoriale per addivenire al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che tesa a stigmatizzare l'eccessività della pena irrogata, si rivela nel suo complesso priva di fondamento.

Sussiste alla base dell'opzione negativa prescelta dai giudici di merito in tema di attenuanti generiche una motivazione specifica ed esente da vizi logici.

Con specifico riguardo alla sua posizione è stato rilevato dai giudici di appello che l'asserita assenza di precedenti penali a sostegno della corrispondente doglianza non superava gli elementi di segno contrario, radicati sulla pluralità dei fatti antiggiuridici da lui compiuti, in relazione alla comprovata sua partecipazione all'estorsione in danno di Bifezzi, e dalla peculiare funzione svolta dall'imputato nella compagine associativa, di diuturna vicinanza ai capi che dimostravano di riporre estrema fiducia in lui, come avevano confermato i collaboratori di giustizia, con conseguente rilievo della gravità connotante la sua partecipazione associativa e della valutazione di pericolosità che ne è derivata.

Né può condividersi il rilievo secondo cui i giudici di merito, nel complessivo

assetto del trattamento sanzionatorio derivante dal diniego delle suddette attenuanti, non avevano interpretato in modo esatto la funzione dell'istituto regolato dall'art. 62-*bis* cit. che era quella di modulare, nel solco segnato dagli artt. 3 e 27 Cost., la risposta sanzionatoria adeguandola al concreto disvalore dei fatti accertati, specialmente quando si irrogasse una pena riferibile a sanzione edittale di particolare rigore.

E', infatti, certamente corretto ritenere che le circostanze attenuanti generiche vanno riferite a quegli elementi che, in concreto, il legislatore non ha potuto prevedere, ai fini della individuazione e della personalizzazione della pena, stante l'impossibilità di ricomprendere in una formula di portata generale e astratta l'eterogenea e, per certi versi, mutevole varietà dei casi che si verificano nelle vicende umane, ragione per la quale ordinamento, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., ha attribuito al giudice la facoltà di individuare, in riferimento alla specificità del singolo fatto-reato, nei motivi che lo hanno determinato, nelle circostanze che lo hanno accompagnato, nel danno effettivo che ha determinato, quegli elementi che possono suggerire il ricorrere della necessità di attenuare la pena dal legislatore comminata in relazione a quel determinato reato.

E', nella stessa prospettiva, certo però che il giudice di merito, per vagliare la sussistenza o meno dei presupposti di applicabilità delle attenuanti generiche, può annettere alla natura e alla gravità del fatto-reato l'attitudine a integrare elementi di disvalore di grado tale da giustificare il diniego.

Nella fattispecie esaminata, inerente alla posizione di Salvatore Vona, si è verificata quest'ultima evenienza, secondo quanto hanno esposto, con motivazione congrua e priva di crepe logiche, i giudici di appello.

15. In definitiva i ricorsi di Giuseppe Scandale, Salvatore Vona, Giuseppe Pace, Salvatore Caria e Domenico Pace vanno rigettati e i suddetti ricorrenti devono essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Agli annullamenti senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di Vincenzo Comberati e Salvatore Comberati (classe 1959), circa l'omicidio di Mario Scalise di cui al capo 1), per la sola esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e nei confronti di Vincenzo Comberati e Pietro Comberati relativamente all'esclusione del solo reato di danneggiamento aggravato dalla più ampia fattispecie di cui al capo 9), perché estinto per prescrizione, nonché agli annullamenti con rinvio della stessa sentenza con riferimento all'omicidio di Rosario Ruggiero di cui al capo 4), contestato a Nicolino Grande Aracri e Giuseppe Grano, e all'omicidio di Francesco

Bruno e al porto e detenzione dell'arma di cui ai capi 5) e 6), contestati a Vincenzo Comberiatì, Pietro Comberiatì e Salvatore Comberiatì (classe 1966), segue il rigetto nel resto dei ricorsi di Vincenzo Comberiatì, Pietro Comberiatì, Salvatore Comberiatì, classe 1959, e Salvatore Comberiatì, classe 1966.

Il rinvio per il nuovo giudizio relativo ai reati di cui ai capi 4), 5) e 6), che tenga conto dei rilievi sopra espressi, va fatto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro, dando atto che, in ragione del trattamento sanzionatorio inerente ai reati accertati in via definitiva, resta ferma la pena dell'ergastolo per Vincenzo Comberiatì.

Infine, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., deve essere dichiarato che – al di là delle posizioni di Grande Aracri e Grano, non raggiunti da altre imputazioni oltre quella per la quale si è disposto il nuovo giudizio – la sentenza impugnata diviene irrevocabile per i reati residui nei confronti delle altre due posizioni per le quali si è disposto il rinvio conseguente all'annullamento parziale, ossia nei confronti di Pietro Comberiatì per i reati di cui ai capi 2), 3), 7), 8), 9), 15), 16) e nei confronti di Salvatore Comberiatì, classe 1966, per il reato di cui al capo 8).

#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Vincenzo Comberiatì e Salvatore Comberiatì cl. 1959 relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/91, che esclude, limitatamente all'omicidio di Mario Scalise contestato al capo 1).

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Vincenzo Comberiatì e Pietro Comberiatì relativamente al reato di danneggiamento aggravato contestato al capo 9) perché estinto per intervenuta prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omicidio di Rosario Ruggiero di cui al capo 4) contestato a Nicolino Grande Aracri e Giuseppe Grano nonché all'omicidio di Francesco Bruno e al porto e detenzione dell'arma contestati ai capi 5) e 6) a Vincenzo Comberiatì, Pietro Comberiatì e Salvatore Comberiatì cl. 1966 e rinvia ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro per nuovo giudizio, ferma la pena per Vincenzo Comberiatì.

Rigetta nel resto i ricorsi di Vincenzo Comberiatì, Pietro Comberiatì, Salvatore Comberiatì classe 1959 e Salvatore Comberiatì cl. 1966.


Rigetta i ricorsi di Giuseppe Scandale, Salvatore Vona, Giuseppe Pace, Salvatore Caria e Domenico Pace che condanna al pagamento delle spese processuali;

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile la sentenza impugnata nei confronti di Pietro Comberiatì per i reati di cui ai capi 2), 3), 7), 8), 9), 15), 16)


e nei confronti di Salvatore Comberiati classe 1966 per il reato di cui al capo  
8).

Così deciso in data 1° dicembre 2017

Il Consigliere estensore

Vincenzo Siani  


Il Presidente

Adet Toni Novik  


**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Penale**

**Depositata in Cancelleria oggi**

Roma, li 810Z '09V 9 -

**IL CANCELLIERE**  
**IL CANCELLIERE**  
**Miriam Daniela Arzu**

